

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (I e XII)	»	12
COMMISSIONI RIUNITE (II e III)	»	15
COMMISSIONI RIUNITE (V e VI)	»	17
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	47
GIUSTIZIA (II)	»	52
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	57
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	58
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	59
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	60
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	72
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	75

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Movimento per l'Autonomia: Misto-MpA; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Liberal Democratici-Repubblicani: Misto-LD-R.

AFFARI SOCIALI (XII)	<i>Pag.</i>	84
AGRICOLTURA (XIII)	»	107
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	115
<i>INDICE GENERALE</i>	»	121

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori. Esame C. 2232 – Governo (Parere alla Commissione II) (<i>Esame e conclusione – Parere con osservazioni</i>)	3
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 febbraio 2009, n. 4, recante misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario. Esame C. 2263 – Governo – Approvato dal Senato (Parere alla Commissione XIII) (<i>Esame e conclusione – Parere con osservazioni</i>)	6

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione. Esame C. 2105 – Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazioni</i>)	7
---	---

Giovedì 12 marzo 2009. – Presidenza del presidente Franco STRADELLA.

La seduta comincia alle 9.20.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Conversione in legge del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori.

Esame C. 2232 – Governo.
(Parere alla Commissione II).

(Esame e conclusione – Parere con osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del disegno di legge di conversione in titolo.

Doris LO MORO, *relatore*, nel ricordare come il provvedimento abbia contenuti

che sono oggetto di ampio dibattito politico, i cui principali aspetti hanno animato anche la discussione sulla questione pregiudiziale di costituzionalità respinta nella seduta dell'Assemblea del giorno precedente, rileva che esso non presenta invece profili particolarmente critici sul piano della redazione del testo e del complessivo confezionamento delle norme.

Occorre tuttavia soffermarsi su un fenomeno che, pur non essendo inedito, si evidenzia tuttavia in modo particolarmente palese nel decreto-legge in esame, ovvero la presenza in esso, in massima parte, di disposizioni già oggetto di esame e di voto in una delle due Camere. Intende evidenziare tale questione, conformemente ai precedenti, in termini neutri nella parte premessiva della sua proposta di parere, dal momento che non si è prodotta una reale sovrapposizione tra norme vigenti. Tuttavia, si viene comunque a determinare una sovrapposizione di procedimenti legislativi su cui occorrerà in futuro sviluppare una complessiva valutazione in que-

sta sede, anche con riguardo alle specifiche problematiche connesse all'ipotesi, in cui, diversamente da quanto avvenuto nel caso di specie, vi siano evidenti difformità tra i contenuti dei decreti-legge e le precedenti deliberazioni assunte in uno dei rami del Parlamento.

Ritiene, inoltre, di indicare in premessa anche due ulteriori elementi che, pur non pregiudicando una corretta interpretazione delle norme, sicuramente appaiono imprecisi o generici. Si riferisce, in primo luogo, all'articolo 7, che presenta un'imperfezione nella definizione della nuova fattispecie delittuosa in quanto non chiarisce che la persona per la cui incolumità la vittima dello *stalking* ha fondato timore è quella legata da relazione affettiva alla vittima stessa e non quella legata da una relazione affettiva con il prossimo congiunto, come invece sembrerebbe suggerire l'attuale formulazione letterale dell'articolo. Il secondo rilievo riguarda la genericità della locuzione presente all'articolo 6, comma 8, che si limita a prevedere che il termine di sette giorni per la conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza sia derogabile ove emergano non meglio specificate « speciali esigenze di ulteriore conservazione », e quindi sostanzialmente attribuendo la facoltà di deroga alla piena discrezionalità degli organi deputati alla tutela della sicurezza urbana.

Lino DUILIO, con riguardo a tale ultima considerazione, evidenzia come essa indichi la sussistenza di elementi di incertezza, sia pure non assoluta, su un profilo di particolare delicatezza del provvedimento. A suo avviso, sarebbe quindi comunque utile richiamare la Commissione ad operare con la massima attenzione nella definizione di questi aspetti e, pertanto, propone di formulare sul punto una specifica osservazione.

Doris LO MORO, *relatore*, verificato che non vi sono elementi ostativi all'accoglimento di tale suggerimento, su cui conviene anche la Presidenza, formula con-

seguentemente la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2232 e rilevato che:

esso reca disposizioni finalizzate ad assicurare una maggiore tutela della sicurezza della collettività mediante misure dirette ad un più efficace contrasto della violenza sessuale e degli atti persecutori configuranti il cosiddetto *stalking* e ad una più efficace azione di controllo del territorio e di contrasto all'immigrazione clandestina;

come esplicitamente indicato nella relazione illustrativa, il provvedimento in esame riproduce integralmente disposizioni già approvate dalla Camera dei Deputati lo scorso 29 gennaio in occasione dell'esame del disegno di legge C. 1440, recante « Misure contro gli atti persecutori » (in particolare, gli articoli 7, 8 e 9 hanno contenuto identico agli articoli 1 e 2 del citato disegno di legge C. 1440), nonché diversi articoli contenuti nel disegno di legge S. 733, ora C. 2180, già approvato dal Senato lo scorso 5 febbraio ed attualmente all'esame della Camera (segnatamente, le lettere *a*) e *b*) dell'articolo 1, comma 1, sono identiche all'articolo 1, comma 1, lettera *b*) e comma 8 del disegno di legge C. 2180; gli articoli 3 e 4 coincidono con l'articolo 41, commi 1 e 4, del disegno di legge C. 2180; gli articoli 10, 12 e 13 riproducono in maniera identica gli articoli 4 e 6); inoltre, l'articolo 5, in materia di prolungamento del periodo di trattamento nei centri di identificazione ed espulsione, introduce una disposizione simile – ma non coincidente – ad una contenuta nel testo originario del disegno di legge S. 733, poi soppressa durante l'esame in Assemblea; infine, l'articolo 6, ai commi da 3 a 6, riprende, definendola ulteriormente, una misura già contenuta nell'articolo 52 del disegno di legge C. 2180;

inoltre, il decreto-legge reca, al medesimo articolo 6, una disciplina transito-

ria (avente dunque rango di fonte primaria), destinata tuttavia ad operare nelle more dell'adozione di un decreto ministeriale attuativo di disposizioni contenute nel decreto-legge n. 112 del 2008, per la cui emanazione non è peraltro fissato alcun termine;

il provvedimento adotta espressioni generiche, imprecise ovvero dal significato tecnico-giuridico di non immediata comprensione (ad esempio: l'articolo 6 consente la conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza per soli sette giorni «fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione», senza che tali esigenze vengano in alcun modo specificate né motivate; inoltre, nella formulazione dell'articolo 7, comma 1, non emerge chiaramente che la *persona* per la cui incolumità la vittima dello stalking ha fondato timore è quella legata da relazione affettiva alla vittima stessa, sembrando invece riferirsi ad una relazione affettiva con il prossimo congiunto);

il disegno di legge di conversione presentato dal Governo è corredato sia della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), sia della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), redatte secondo i modelli stabiliti – rispettivamente – dalla direttiva del Presidente del Consiglio in data 10 settembre 2008 e dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170;

alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-*bis* e 96-*bis* del Regolamento osserva quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 8, commi 3 e 4 – che dispongono, rispettivamente, un aumento della pena e la procedibilità d'ufficio qualora «il fatto è commesso da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo» – dovrebbe valutarsi l'esigenza di effettuare un coordinamento con la nuova previsione

codicistica del reato introdotta dal precedente articolo 7, in quanto il nuovo articolo 612-*bis* del codice penale, da un lato, fissa la regola della procedibilità a querela di parte, salvo che in alcuni casi espressamente previsti (tra i quali non è però menzionato quello introdotto dal successivo articolo 8, comma 4) e, dall'altro lato, fissa l'entità della pena ed i casi in cui essa è aumentata, senza però richiamare anche la previsione del comma 3 dell'articolo in commento, che prevede anch'esso un aumento di pena senza indicarne l'entità, e dunque configurando una circostanza aggravante ai sensi dell'articolo 64 del codice penale (Quando ricorre una circostanza aggravante, e l'aumento di pena non è determinato dalla legge, è aumentata fino a un terzo la pena che dovrebbe essere inflitta per il reato commesso);

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 4 – che novella l'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, al fine di consentire alla persona offesa da taluni reati a sfondo sessuale l'accesso al gratuito patrocinio «anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto» dovrebbe valutarsi l'opportunità di circoscrivere il riferimento al medesimo articolo 76 ed al successivo articolo 77, atteso che esse sono le uniche disposizioni che, nell'ambito del testo unico, individuano e disciplinano i limiti di reddito per accedere al gratuito patrocinio;

all'articolo 6, comma 8, valuti la Commissione l'opportunità di indicare elementi di specificazione relativi alle «speciali esigenze» che giustificano la conservazione per un termine superiore ai sette giorni, fissati dal medesimo comma, dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza. ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 febbraio 2009, n. 4, recante misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario.

Esame C. 2263 – Governo – Approvato dal Senato.
(Parere alla Commissione XIII).

(Esame e conclusione – Parere con osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del disegno di legge di conversione in titolo.

Lino DUILIO, *relatore*, ricorda che il provvedimento in esame consegue ad un incremento delle quote di produzione assegnate all'Italia in virtù di recenti decisioni assunte in ambito comunitario. Si è quindi ritenuto di disciplinare nuove modalità di attribuzione delle suddette quote tra i produttori nazionali, in un'ottica di definitivo superamento delle note vicende che hanno per un lungo arco di tempo investito il settore produttivo interessato.

Dopo aver illustrato i principali contenuti del decreto-legge, illustra la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2263 e rilevato che:

esso reca un contenuto sostanzialmente omogeneo, volto a disciplinare l'assegnazione alle aziende produttrici di latte dell'aumento della quota nazionale attribuita all'Italia risultante da recenti provvedimenti comunitari ed a regolare diversi profili di situazioni maturate nel settore lattiero-caseario connesse a questo aspetto; non appaiono tuttavia strettamente aderenti all'oggetto principale del decreto-legge gli articoli 6-*bis* e 6-*ter*, aggiunti al Senato, che invece recano disposizioni in materia di previdenza per gli operai agricoli e le imprese agricole;

intervenendo su una materia già oggetto di numerosi provvedimenti urgenti a partire dal 1994, il testo in esame procede correttamente a novellare, in via principale, il decreto-legge n. 49 del 2003, nel quale si rinviene una complessiva ri-

forma della normativa in materia di quote latte e su cui sono successivamente intervenuti gli ulteriori provvedimenti urgenti successivi (i decreti n. 16 e 157 del 2004; il decreto n. 22 del 2005 e, da ultimo, il decreto-legge n. 2 del 2006);

il testo reca una disposizione, all'articolo 3, comma 3, che fissa una disciplina destinata ad entrare a regime solo a partire dal 1° gennaio 2013, ma che tuttavia appare idonea ad esplicare i suoi effetti in modo immediato, atteso che essa opera con riguardo al tasso di riferimento base per la rateizzazione del prelievo supplementare, che ha durata pluriennale e riguarda un arco di tempo fino a trenta anni;

esso proroga, all'articolo 6-*ter*, comma 1, un termine già prorogato da ultimo con il recente decreto-legge n. 171 del 2008, circostanza che, come rilevato già in altre occasioni analoghe, costituisce una modalità di produzione legislativa non pienamente conforme alle esigenze di certezza e semplificazione della legislazione;

il provvedimento contiene inoltre una disposizione di interpretazione autentica (articolo 6-*bis*), in materia di prestazioni pensionistiche degli operai agricoli a tempo determinato;

il decreto-legge effettua, al comma 7 dell'articolo 4, un rinvio normativo interno impreciso, in quanto il richiamo all'articolo 1, comma 2, andrebbe sostituito con quello all'articolo 10-*bis* del decreto-legge n. 49 del 2003, che viene introdotto dall'articolo 1, comma 2, del provvedimento in esame;

il disegno di legge non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN);

esso non è infine provvisto della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), in difformità con quanto prescritto dal recente « regolamento recante disciplina attuativa dell'analisi dell'impatto della regolamentazione » (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170), che pure consente

che taluni atti siano esentati dalla suddetta relazione; secondo l'articolo 9, comma 3, del citato regolamento, in questi casi, « la relazione illustrativa contiene il riferimento alla disposta esenzione e alle sue ragioni giustificative e indica sinteticamente la necessità ed i previsti effetti dell'intervento normativo sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, dando conto della eventuale comparazione di opzioni regolatorie alternative », elementi che non sono invece rinvenibili nella relazione di accompagnamento;

alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-*bis* e 96-*bis* del Regolamento osserva quanto segue:

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 2, comma 8 – che affida ad un decreto del Ministro dell'economia il compito di dare attuazione alle disposizioni di cui agli articoli 5-*bis* e 5-*ter* del regolamento (CE) n. 885/2006, così come integrato dal regolamento (CE) n. 1034/2008 – dovrebbe valutarsi l'opportunità di stabilire un termine per l'emanazione del decreto ministeriale ivi previsto;

all'articolo 4, comma 3 – ove si prevede che la sospensione delle procedure di recupero di crediti vantati dall'AGEA e l'interruzione dei relativi termini di impugnazione « proseguono per i produttori che presentano la richiesta di rateizzazione fino alla scadenza del termine di cui al comma 6 » – dovrebbe valutarsi l'esigenza di chiarire a quale termine si intenda fare riferimento, atteso che esso non è desumibile in modo univoco dal comma 6 (che infatti prevede l'adozione e la comunicazione di un provvedimento, da parte di un Commissario straordinario appositamente istituito, per i casi di mancato pagamento del prelievo latte, di omessa presentazione della richiesta di rateizzazione entro i termini prestabiliti, di rigetto della richiesta di rateizzazione o, infine, per il caso di rinuncia o mancata

accettazione da parte del richiedente, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione del suddetto provvedimento). ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

**ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS,
COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO**

Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione. Esame C. 2105 – Governo.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

(*Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazioni*).

Vincenzo GIBIINO, *relatore*, nel dar conto della circostanza che il testo del provvedimento, già approvato dal Senato, è attualmente oggetto di esame presso le Commissioni di merito, illustra la seguente proposta di parere, formulata con riferimento al testo trasmesso al Comitato per la legislazione lo scorso 3 marzo e corrispondente a quello approvato dal Senato.

« Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge n. 2105 e rilevato che:

esso reca un'ampia delega legislativa al Governo in materia di federalismo fiscale, i cui oggetti ed i cui principi e criteri direttivi sono indicati in termini generali dall'articolo 2 e più analiticamente specificati nei successivi articoli dedicati alle regioni (articolo 7: tributi delle regioni e compartecipazione al gettito; articolo 8: esercizio delle competenze legislative e mezzi di finanziamento; articolo 9: fondo perequativo; articolo 10: finanziamento delle funzioni trasferite) ed agli altri enti locali (articolo 11: finanziamento delle funzioni; articolo 12: autonomia di entrata e di spesa; articolo 13: fondi perequativi; articolo 14: finanziamento delle città metropolitane), nonché nelle disposizioni relative a tutti i livelli di governo (articolo 15: destinazione di risorse aggiuntive ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione; articolo 16: coordinamento e disciplina fiscale; articolo 18: patrimonio degli enti locali) ed,

ancora, nelle norme che definiscono discipline transitorie e le fasi di prima applicazione delle nuove previsioni (articoli 19, 20, 21, 22 e 23: disciplina transitoria per le regioni, gli enti locali, le città metropolitane ed introduzione dell'ordinamento transitorio di Roma capitale); infine, gli articoli 24 e 26 specificano principi e criteri direttivi della delega in relazione alla gestione dei tributi e alla salvaguardia finanziaria;

alle richiamate norme concernenti la delega legislativa, il provvedimento affianca disposizioni immediatamente operative volte ad istituire nuovi organismi (gli articoli 3, 4 e 5 istituiscono, rispettivamente, una Commissione bicamerale, una Commissione tecnica paritetica ed una Conferenza permanente) o modificare competenze di organi parlamentari già esistenti (l'articolo 6 amplia i compiti della Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria), nonché a definire nuovi impegni per l'Esecutivo (l'articolo 17 impegna il Governo a proporre, nell'ambito del disegno di legge finanziaria, « norme di coordinamento dinamico della finanza pubblica » e l'attivazione di un « piano per il conseguimento degli obiettivi di convergenza ») ed a fissare obiettivi di perequazione e di solidarietà per le regioni a statuto speciale e le province autonome (articolo 25);

nel prevedere l'adozione di una disciplina innovativa in materia di rapporti tra lo Stato e gli enti locali, il disegno di legge prefigura un coordinamento con l'ordinamento vigente affidando, con l'articolo 26, ai decreti legislativi il compito di individuare ed abrogare le norme preesistenti ritenute incompatibili; inoltre, l'articolo 24, comma 8, fissa il divieto di operare modifiche, deroghe o abrogazioni implicite delle norme sull'ordinamento transitorio di Roma capitale, divieto che tuttavia ha ovviamente una valenza solo monitoria nei confronti del legislatore, non potendo una norma di legge vincolare giuridicamente una norma successiva di grado gerarchico equivalente;

il disegno di legge disciplina il procedimento di adozione dei decreti legislativi attuativi delle deleghe previste dalla legge, prevedendo che su di essi sia acquisita la « previa intesa » in sede di Conferenza unificata e, successivamente, sia attivato il procedimento volto all'espressione di un doppio parere da parte di una Commissione bicamerale appositamente costituita e delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, vincolando l'Esecutivo a comunicare alle Camere le « specifiche motivazioni » di difformità dall'intesa ovvero che hanno determinato la mancata intesa; sul punto – come già rilevato dal Comitato in analoga circostanza – nei più recenti precedenti in cui è stata prevista la previa intesa per l'esercizio della delega, essa non è stata esercitata (articolo 24, comma 2, della legge n. 328 del 2000; articolo 1, comma 2, della legge n. 53 del 2003; articolo 6 della legge n. 56 del 2005) ovvero è stata esercitata sulla base del parere, in luogo dell'intesa, della Conferenza unificata (alla delega di cui all'articolo 6 della legge n. 172 del 2003 è stata data attuazione con il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 che richiama in premessa solo l'acquisizione del parere reso dalla Conferenza) o addirittura è stata esercitata anche in presenza di un esplicito diniego di intesa sul provvedimento (alla delega di cui all'articolo 4 della citata legge n. 53 del 2003, in materia di alternanza scuola-lavoro, è stata data attuazione con il decreto legislativo n. 77 del 2005, il cui preambolo dà conto della « mancata intesa »); peraltro, la previa intesa prevista, finalizzata ad una stesura di un testo condiviso tra Governo statale e Giunte regionali, rende potenzialmente meno incisivi i successivi pareri parlamentari;

inoltre, il disegno di legge prevede, all'articolo 5, l'istituzione nell'ambito della Conferenza unificata della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, superando quindi la cornice tracciata dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che individua nelle tre Conferenze ivi previste (Stato-Regioni, Sta-

to-città e autonomie locali ed Unificata) gli unici soggetti chiamati ad intervenire in tutti i processi decisionali di interesse regionale e delle autonomie;

il provvedimento adotta espressioni imprecise ovvero dal significato tecnico-giuridico di non immediata comprensione (ad esempio, all'articolo 2, comma 2, lettera *b*), si utilizza l'espressione lealtà istituzionale in luogo di quella, più usuale, di leale cooperazione; alla lettera *o*) del medesimo comma compare la locuzione « continenza e responsabilità nell'imposizione di tributi propri »; l'articolo 4 prevede che alla Commissione tecnica paritetica ivi prevista partecipi anche un rappresentante tecnico per ciascun ramo del Parlamento, senza chiarire se esso debba essere dipendente dell'organo che lo designa; l'articolo 12, alla lettera *l*), richiama la « premialità ai comuni », mentre invece dovrebbe riferirsi a tutti gli enti locali; l'articolo 15 indica tra i parametri di valutazione degli interventi statali ivi previsti anche la « considerazione delle specifiche realtà territoriali, con particolare riguardo... ai diritti della persona »; l'articolo 24, comma 1, lettera *a*) si riferisce alle « Agenzie regionali delle entrate » e non, come sarebbe corretto, alle « Direzioni regionali »);

il disegno di legge presentato dal Governo al Senato è corredato sia della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), sia della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR); quest'ultima risulta redatta secondo il modello antecedente a quello attualmente in vigore in quanto il disegno di legge è stato presentato prima dell'entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 2, comma 6 – secondo cui « almeno uno dei decreti legislativi di

cui al comma 1 è adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge » – si proceda a definire, in conformità al dettato costituzionale, gli oggetti del decreto legislativo ivi previsto, per la cui adozione viene fissato un termine più breve di esercizio rispetto a quello entro cui spetta al Governo l'esercizio del potere legislativo relativo alla delega conferita dall'articolo in esame, salvo che non si intenda unificare il termine di esercizio della delega al fine di evitare incertezze rispetto al fattore temporale.

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 2, commi 3 e 4 – ove si definiscono i meccanismi procedurali per l'espressione dei pareri parlamentari sugli schemi di decreti legislativi – dovrebbe valutarsi l'opportunità di prevedere, sia per il primo che per il secondo parere, che le Commissioni possano attivare un meccanismo di proroga del termine, analogamente a quanto è consentito alla Commissione bicamerale di cui al successivo articolo 3; dovrebbe altresì precisarsi se la richiesta di proroga possa essere avanzata, oltre che nel caso in cui la materia oggetto degli schemi di decreto legislativo sia particolarmente complessa oppure quando si verifichi l'assegnazione contemporanea alla Commissione per l'espressione del parere di un elevato numero di atti, anche per l'ipotesi in cui gli schemi di decreto siano presentati in prossimità della scadenza del termine per l'esercizio della delega, come viene ordinariamente previsto in presenza di disposizioni di delega complesse;

all'articolo 17 – ove si impegna il Governo a proporre, nell'ambito del disegno di legge finanziaria « norme di coordinamento dinamico della finanza pubblica » e l'attivazione di un « piano per il conseguimento degli obiettivi di conver-

genza» – dovrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare la disposizione in esame come novella dell'articolo 11 della legge di contabilità generale n. 468 del 1978, atteso che la norma in esame prefigura nella sostanza un ampliamento del contenuto tipico della legge finanziaria; al riguardo, dovrebbe altresì verificarsi l'opportunità di precisare quali siano gli strumenti giuridici attivabili nel corso del procedimento denominato « Piano per il conseguimento degli obiettivi di convergenza »;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 2, comma 2 – ove si indicano i principi e criteri direttivi generali della delega – dovrebbe valutarsi l'opportunità di verificare quale sia la reale portata normativa delle lettere *i*) e *m*), che, rispettivamente, impongono al legislatore delegato « la coerenza con i principi di cui all'articolo 53 della Costituzione » ed il « rispetto della ripartizione delle competenze legislative fra Stato e regioni in tema di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario », trattandosi evidentemente di principi costituzionali la cui osservanza prescinde da una specifica previsione;

all'articolo 10 – ove sono stabiliti i principi e criteri direttivi specifici concernenti il finanziamento delle funzioni trasferite alle regioni – dovrebbe precisarsi che il primo comma e la rubrica dell'articolo si riferiscono alle sole funzioni amministrative trasferite alle regioni;

all'articolo 11, comma 1, lettera *g*) – ove si indica come principio di delega la « valutazione dell'adeguatezza delle dimensioni demografiche e territoriali degli enti locali per l'ottimale svolgimento delle rispettive funzioni e salvaguardia delle peculiarità territoriali, con particolare riferimento alla specificità dei piccoli comuni, anche con riguardo alle loro forme associative, dei territori montani e delle isole minori » – dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire se si tratti di due diversi criteri di valutazione tra cui effettuare una ponderazione, atteso che in esso appaiono

emergere finalità tra loro divergenti: mentre per « l'ottimale svolgimento » delle funzioni la dimensione demografica deve essere in via generale consistente (per consentire, ad esempio, la prestazione di servizi a costi unitari minori), la salvaguardia dei piccoli comuni richiede invece che vengano tutelate anche le dimensioni demografiche numericamente esigue;

all'articolo 13, comma 1, lettere *f*) e *h*), nonché all'articolo 20, comma 1, lettera *c*) – ove si dispone in merito di fondi perequativi – dovrebbe integrarsi il riferimento agli enti locali con un espresso riferimento anche alle città metropolitane, in coerenza con quanto statuito alla lettera *a*) del citato articolo 13, che infatti istituisce due fondi perequativi: uno a favore dei comuni ed uno a favore delle province e delle città metropolitane;

all'articolo 22 – che reca una normativa transitoria per le città metropolitane « fino alla data di entrata in vigore della disciplina organica delle città metropolitane che sarà determinata con apposita legge » – dovrebbe individuarsi con maggiore chiarezza l'efficacia temporale delle disposizioni che riguardano le funzioni e l'attribuzione delle risorse alle medesime città metropolitane di nuova istituzione, dal momento che la formulazione letterale del comma 9 non consente di definire in modo univoco se esso sia immediatamente operativo (sia pure in via provvisoria) ovvero se la sua efficacia risulti subordinata all'attuazione della nuova legge in materia, circostanza che inciderebbe sulla stessa finalità della disposizione transitoria in oggetto; infatti la disposizione in commento fissa la propria efficacia « dalla data di insediamento dei suoi organi definitivi », che dovrebbero dunque essere quelli indicati dal comma 7 (La provincia di riferimento cessa di esistere e sono soppressi tutti i relativi organi a decorrere dalla data di insediamento degli organi della città metropolitana, individuati dalla legge) e che presuppongono l'avvenuta adozione della suddetta disciplina organica;

analogamente, all'articolo 23 – volto ad introdurre l'Ordinamento transitorio di Roma capitale ai sensi dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione, anche in questo caso fino all'attuazione della disciplina delle città metropolitane – dovrebbe valutarsi l'opportunità di definire con maggiore nettezza l'ambito temporale di vigenza della disciplina che, da un lato, appare immediatamente operativa in quanto consente al Consiglio comunale (che assume il nome di Assemblea capitolina) di adottare appositi regolamenti per lo svolgimento di ulteriori funzioni amministrative e dall'altro lato stabilisce, al medesimo comma 4, che il nuovo Statuto di Roma capitale possa essere adottato entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo che, ai sensi del comma 5, disciplina « l'ordinamento transitorio, anche finanziario, di Roma capitale »;

al medesimo articolo 23, comma 4 – ove si prevede « lo statuto di Roma capitale che entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* » – dovrebbero verificarsi le ragioni giustificative della deroga alla disposizione secondo cui « le leggi e i regolamenti divengono obbligatori nel decimoquinto giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo che sia altrimenti disposto » (articolo 10 delle *preleggi*); dovrebbe inol-

tre valutarsi l'esigenza di incidere testualmente sul testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, ove è contenuto l'elenco degli atti da pubblicare nella « *Gazzetta Ufficiale* »;

all'articolo 26, comma 2, lettera c) – secondo cui i decreti legislativi di cui all'articolo 2 individuano meccanismi idonei ad assicurare che « siano previsti adeguati meccanismi diretti a coinvolgere e cointeressare regioni ed enti locali nell'attività di recupero dell'evasione fiscale e nel contrasto all'elusione fiscale » – dovrebbe verificarsi se sia necessaria tale disposizione che appare meramente ripetitiva dei principi e criteri direttivi già indicati all'articolo 2, comma 2, lettera d), volti a prevedere il « coinvolgimento dei diversi livelli istituzionali nell'attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale » e ancora ripetuta, in termini diversi, dall'articolo 7, comma 1, lettera d), n. 5), sia dall'articolo 26, comma 2, lettera c). ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 10.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Istituzione del Garante nazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. C. 127 Bocciardo, C. 349 De Poli, C. 858 Pisicchio, C. 1197 Palomba, C. 1591 Veltroni, C. 1913 Iannaccone e C. 2008 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento del progetto di legge C. 2199</i>)	12
--	----

SEDE REFERENTE

Giovedì 12 marzo 2009. — Presidenza del presidente della XII Commissione Giuseppe PALUMBO. — Interviene il ministro per le pari opportunità Maria Rosaria Carfagna.

La seduta comincia alle 15.10.

Istituzione del Garante nazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

C. 127 Bocciardo, C. 349 De Poli, C. 858 Pisicchio, C. 1197 Palomba, C. 1591 Veltroni, C. 1913 Iannaccone e C. 2008 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento del progetto di legge C. 2199).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 febbraio 2009.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che, in data 11 marzo 2009, è stata assegnata alle Commissioni, in sede referente, la proposta di legge C. 2199, d'iniziativa del deputato Cosenza: « Istituzione

del Garante per l'infanzia e l'adolescenza ».

Poiché la suddetta proposta di legge verte su materia identica a quella dei progetti di legge già all'ordine del giorno delle Commissioni, la presidenza ne dispone l'abbinamento ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

Federico PALOMBA (IdV) esprime preliminarmente il proprio compiacimento per il tempestivo avvio del provvedimento in esame, che costituisce non solo un atto di sensibilità nei confronti dei fanciulli e degli adolescenti, che sono tra le categorie più deboli a livello sociale, ma anche l'adempimento ad obblighi internazionali assunti dal nostro Paese. L'istituzione di una figura di garanzia a tutela dei minori, infatti, è prevista dall'articolo 4 della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva dalla legge n. 176 del 1991.

Si sofferma brevemente sulla proposta di legge da lui presentata (C. 1197), che riprende l'impostazione di fondo di uno studio compiuto da una commissione istituita appositamente presso l'UNICEF, di cui è stato componente.

L'istituzione di un soggetto garante per l'infanzia e l'adolescenza, oggetto dei progetti di legge in esame, richiede di affrontare una serie di questioni problematiche, sulle quali si sofferma. Alcune di esse non appaiono di particolare rilievo e sono risolvibili mediante il mero ricorso al buon senso: si riferisce, in particolare, alla composizione dell'organo e ai suoi rapporti con le regioni e con le altre strutture amministrative.

Le questioni maggiormente problematiche attengono invece alla definizione delle funzioni e dei poteri da attribuire al garante. Al riguardo fa presente che, in primo luogo, si tratta di stabilire la natura dei poteri ad esso attribuiti. Deve in particolare essere stabilito se si tratti di poteri di coordinamento, che comprendono quindi la potestà di impartire ordini fino al potere di sostituzione, oppure meri poteri di vigilanza e di indirizzo.

Si sofferma quindi sui rapporti intercorrenti con l'autorità giudiziaria minorile: in proposito osserva che, al fine di rispettare i principi costituzionali, sarebbe opportuno limitarsi a prevedere un mero potere di segnalazione di singoli casi all'autorità giudiziaria competente.

In generale ritiene condivisibile che il garante sia titolare di poteri di persuasione morale e di avvertimento, così come sembra opportuno prevedere l'obbligo che il garante trasmetta una relazione periodica al Parlamento sulla sua attività.

Un punto di particolare importanza è a proprio avviso rappresentato dai poteri di vigilanza nei confronti dei mezzi di informazione, che ritiene opportuno prevedere in capo a questo soggetto al fine di evitare di costruire una figura che consenta sì di adempiere agli obblighi internazionali, ma che abbia solo una valenza formale, priva di poteri effettivi. D'altra parte appare quanto mai opportuno, in questo particolare momento storico, garantire la massima tutela dei minori, evitando la loro esposizione a modelli diseducativi, non compatibili con lo sviluppo della loro personalità e con il modello ideale di crescita. Al riguardo fa

presente che la proposta di legge da lui presentata prevede l'istituzione di una vera e propria autorità garante, dotata di poteri di vigilanza nei confronti dei mezzi di informazione, con la possibilità di irrogare sanzioni amministrative, pecuniarie e interdittive a carico dei responsabili delle violazioni dei diritti dei minori, compresi editori e giornalisti.

Mariella BOCCIARDO (Pdl), dopo aver ringraziato i relatori ed il ministro per il lavoro svolto, esprime il proprio compiacimento per il tempestivo avvio delle proposte di legge in esame. La figura di un Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza rappresenta il completamento di un percorso iniziato con la Convenzione internazionale dei diritti del fanciullo del 1989 e proseguita con la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli del 1996. Obiettivo dei provvedimenti in esame è quello di soddisfare esigenze dettate dalla grave emergenza sociale che si registra in questo momento storico al fine di assicurare la promozione e la tutela dei diritti di questi soggetti deboli, quali sono quelli alla salute, al gioco e ad un ambiente adatto alla loro età.

Nella definizione della disciplina del provvedimento in esame occorre, a proprio avviso, tenere conto dei suggerimenti elaborati dalla Commissione parlamentare per l'infanzia e dalle altre strutture similari che sono state appositamente istituite. Il Garante deve essere una figura indipendente, in grado di assicurare un'azione omogenea ed equilibrata rispetto alle analoghe strutture regionali, che possa ascoltare e dare voce ai soggetti interessati — vale a dire ai fanciulli ed agli adolescenti — e che agisca secondo il principio di sussidiarietà. Deve cioè trattarsi di una figura che disponga di propri poteri e che possa rapportarsi agli altri soggetti — in primo luogo all'autorità giudiziaria minorile — nel modo più efficace possibile per conseguire risultati concreti, a tutto vantaggio dei minori che necessitano di aiuto.

Conclude invitando le Commissioni ad impegnarsi al fine di trovare una sintesi

delle diverse posizioni, nella prospettiva di giungere ad una celere approvazione del provvedimento in esame.

Doris LO MORO (PD) ritiene di primaria importanza definire compiutamente l'assetto organizzativo della figura del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza nella prospettiva di assicurare ad esso una efficace base su cui fondare la propria azione. Si tratta di un tema complesso e delicato, su cui si registrano sostanziali differenze tra le diverse proposte di legge in oggetto. Al riguardo, ritiene apprezzabile la posizione assunta dai relatori e dal ministro Carfagna, che hanno manifestato un atteggiamento di apertura.

A proprio avviso, il Garante deve agire in una posizione di reale autonomia e al contempo in coordinamento con le altre figure analoghe che operano a livello locale. Tuttavia, il disegno di legge di iniziativa del Governo (C. 2008) non sembra andare in questa direzione. Esso infatti si limita ad individuare le fonti di reperimento delle dotazioni materiali e di personale degli uffici: in proposito è stabilito che le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie per lo svolgimento dei propri compiti sono quelle disponibili, al momento in cui il provvedimento entrerà in vigore, presso il Dipartimento delle politiche della famiglia e presso il Dipartimento delle pari opportunità. Ritiene cioè che, non essendo presente alcun riferimento all'organizzazione e al funzionamento di un'apposita struttura di supporto al Garante, il provvedimento predisposto dal Governo pregiudichi in radice la posizione di indipendenza e la stessa capacità operativa del soggetto. Inoltre la disciplina del nuovo organismo sembra sagomata in modo da lasciare intendere il soggetto che sarà investita delle relative funzioni.

Come contenuto nella relazione di accompagnamento al disegno di legge del Governo, ritiene opportuno fare tesoro dei suggerimenti formulati dalla Commis-

sione parlamentare per l'infanzia nella relazione per l'istituzione di un Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza (Doc. XVI-bis, n. 4) approvata il 29 luglio 2003: del resto si tratta di questioni che hanno trovato accoglimento nella proposta di legge presentata dal proprio gruppo (C. 1591 Veltroni ed altri).

Conclude invitando le Commissioni a sforzarsi per definire una disciplina che consenta al Garante di agire in piena autonomia e indipendenza con proprie disponibilità finanziarie, supportato da idonee strutture al fine di svolgere compiutamente le competenze ad esso attribuite.

Raffaele VOLPI (LNP) si sofferma preliminarmente sulla disciplina relativa all'organizzazione del Garante, invitando le Commissioni a definire una disciplina che non lasci margini di ambiguità in ordine ai rapporti intercorrenti tra tale figura e i soggetti politici di riferimento. Il momento genetico è quello che caratterizza in modo determinante questo rapporto: ritiene pertanto opportuno prevedere una procedura di nomina che consenta all'istituendo organismo di agire in posizione di indipendenza e neutralità, anche nei rapporti con le strutture periferiche e territoriali dell'amministrazione e, soprattutto, con le autorità giurisdizionali competenti.

Per quanto concerne poi i poteri del Garante rispetto agli organi di informazione, invita le Commissioni a tenere presente la valenza del concetto di « informazione » alla luce del progresso tecnologico. Esso infatti copre un ambito estremamente vasto, su cui ritiene opportuno riflettere adeguatamente.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta che sarà convocata martedì 17 marzo prossimo, invitando i deputati che intendono intervenire a farlo in quella seduta.

La seduta termina alle 15.50.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e III (Affari esteri)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Adesione al Trattato di Prüm relativo alla cooperazione transfrontaliera sul contrasto in particolare del terrorismo, della criminalità e della migrazione illegale nonché istituzione della banca dati nazionale del DNA e disposizioni in materia di accertamenti idonei ad incidere sulla libertà personale. C. 2042, approvato dal Senato e C. 2069 Minniti (*Seguito esame e rinvio – Adozione del testo base*) 15

SEDE REFERENTE

Giovedì 12 marzo 2009. — Presidenza del presidente della II Commissione Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Alfredo Mantovano.

La seduta comincia alle 15.35.

Adesione al Trattato di Prüm relativo alla cooperazione transfrontaliera sul contrasto in particolare del terrorismo, della criminalità e della migrazione illegale nonché istituzione della banca dati nazionale del DNA e disposizioni in materia di accertamenti idonei ad incidere sulla libertà personale.

C. 2042, approvato dal Senato e C. 2069 Minniti.

(Seguito esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviati nella seduta del 10 marzo 2009.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, dopo aver ricordato che oggi si concluderà l'esame preliminare, avverte che il relatore per la II Commissione, onorevole Contento, intende intervenire in sede di re-

plica per puntualizzare alcune questioni sollevate nel corso dell'esame.

Manlio CONTENTO (PdL), *relatore per la II Commissione*, preliminarmente precisa che il suo intervento servirà a chiarire che il testo approvato dal Senato non è assolutamente in contrasto con la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 4 dicembre 2008, con la quale è stato condannato il Regno Unito per aver violato la Convenzione dei diritti dell'uomo in materia di accertamento giurisdizionale del DNA.

Riferendosi all'intervento dell'onorevole Concia, rileva che il testo trasmesso dal Senato, pur potendone meglio precisare alcuni aspetti, garantisce pienamente la parità tra le parti, in quanto attraverso la modifica dell'articolo 392 sui casi in cui possa essere richiesto l'incidente probatorio viene comunque assicurata alla persona sottoposta alle indagini la possibilità di chiedere una perizia che comporti l'esecuzione proprio di accertamenti o prelievi previsti dal testo trasmesso dal Senato. Ricorda che una delle questioni sollevate dalla Corte europea era proprio la disparità tra le parti.

Ritiene che non siano neanche fondati i rilievi dell'onorevole Ciriello sugli articoli

9, 13 e 16 del testo approvato dal Senato. In particolare rileva che l'articolo 9, che individua i soggetti e i casi in cui si può procedere al prelievo di campione biologico e alla tipizzazione del profilo del DNA, appare del tutto conforme ai principi sanciti dalla Corte europea, secondo la quale la legislazione interna deve prevedere in maniera tassativa i reati e le ipotesi in cui tale prelievo possa essere effettuato, affinché questo sia limitato a casi di particolare gravità. Per quanto poi riguarda l'articolo 13, inerente alla cancellazione dei dati ed alla distruzione dei campioni biologici, sottolinea che non vi è alcun palese contrasto con i principi sanciti nella predetta sentenza, in quanto la cancellazione e distruzione è prevista in caso di sentenza di assoluzione, anche se potrebbero sorgere dei dubbi nel caso in cui l'assoluzione non sia per formula piena. Sempre in riferimento all'articolo 13, osserva che questo non prevede, come sembrerebbe che alcuni ritengano, un termine minimo prima che i dati e i campioni biologici debbano essere distrutti, quanto piuttosto un termine massimo oltre il quale si debba comunque pervenire a tale distruzione. In merito all'articolo 16, che prevede l'adozione di uno o più regolamenti attuativi delle disposizioni sul funzionamento e l'organizzazione della banca dati nazionale del DNA nonché sulle tecniche di analisi e conservazioni dei campioni biologici, preannuncia la presentazione di un ordine del giorno che impegni il Governo a riferire alle Commissioni parlamentari competenti in merito al contenuto di tali regolamenti prima che essi vengano formalmente adottati. Ritiene che sia estremamente importante che il Parlamento sia messo nelle condizioni di poter esprimere il proprio orientamento in relazione a disposizioni che, per quanto di grado secondario, possano incidere su interessi e diritti strettamente inerenti alla persona.

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO esprime la massima disponibilità del Governo affinché il Parlamento possa valutare il contenuto dei regolamenti già prima della loro emanazione. Auspica che

tale passaggio parlamentare sia sufficientemente approfondito senza tuttavia rallentare l'adozione finale di tali regolamenti, essendo questi necessari affinché possa essere applicata la disciplina di attuazione legislativa del Trattato di Prüm.

Cinzia CAPANO (PD) interviene per precisare che in realtà la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo alla quale ha fatto più volte riferimento il relatore per la II Commissione non sembra essere stata tenuta debitamente in conto dal Senato, considerato che non prevede la distruzione dei dati e dei campioni biologici nel caso in cui vi sia una sentenza di assoluzione ove manchi, sia insufficiente o contraddittoria la prova che il fatto sussista, che l'imputato l'abbia commesso, che il fatto costituisca reato o che il reato sia stato commesso da persona imputabile. In sostanza, il testo trasmesso dal Senato opera una distinzione tra i casi di assoluzione che non è prevista dal Trattato che si intende ratificare né tanto meno dalla predetta sentenza. Esprime inoltre perplessità sulla genericità dei casi in cui è possibile procedere ad accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla libertà personale in contrasto con la volontà della persona interessata.

Manlio CONTENUTO (PdL), *relatore per la II Commissione*, anche a nome del relatore per la III Commissione, onorevole Alessandro Maran, propone che sia adottata come testo base la proposta di legge n. 2042, approvata dal Senato.

Le Commissioni adottano come testo base la proposta di legge n. 2042.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che, come già preannunciato nella scorsa seduta, il termine per la presentazione degli emendamenti al testo base è fissato alle ore 15 di lunedì 16 marzo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VI (Finanze)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo in materia di federalismo fiscale. C. 2105 Governo, approvato dal Senato, C. 452 Ria, C. 692 Consiglio regionale della Lombardia e C. 748 Paniz (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	17
ALLEGATO (<i>Emendamenti e articoli aggiuntivi approvati</i>)	36
ERRATA CORRIGE	35

SEDE REFERENTE

Giovedì 12 marzo 2009. — Presidenza del presidente della VI Commissione Gianfranco CONTE, indi del presidente della V Commissione Giancarlo GIORGETTI. — Intervengono il ministro delle riforme e per il federalismo Umberto Bossi, il ministro per la semplificazione normativa Roberto Calderoli, ed i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio Aldo Brancher e per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 14.45.

Delega al Governo in materia di federalismo fiscale. C. 2105 Governo, approvato dal Senato, C. 452 Ria, C. 692 Consiglio regionale della Lombardia e C. 748 Paniz.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame dei provvedimenti in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 marzo scorso.

Gianfranco CONTE, *presidente*, dà conto delle sostituzioni pervenute.

Le Commissioni respingono l'emendamento Vietti 3.17.

Gianfranco CONTE, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Commercio 3.7: si intende vi abbiano rinunciato.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Lo Monte 3.8, 3.10 e 3.9, approvano l'emendamento Amici 3.18 (*vedi allegato*), e respingono l'emendamento Bressa 3.19.

Antonio PEPE (PdL), *relatore per la VI Commissione*, propone una riformulazione degli emendamenti Sereni 3.21 e 3.22.

Marco CAUSI (PD) accoglie le proposte di riformulazione degli emendamenti 3.21 e 3.22.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento Sereni 3.21

(nuova formulazione), e Sereni 3.22 (nuova formulazione).

Marco CAUSI (PD) rileva come le modifiche fin qui introdotte dalle Commissioni appaiano idonee a garantire alla Commissione bicamerale speciale chiamata ad esaminare lo schema di decreto legislativo migliori modalità di lavoro. In quest'ottica ritiene tuttavia necessaria anche l'approvazione dell'emendamento 3.24, che consente alla Commissione di dare indirizzi al Governo, nonché dell'emendamento 3.27, che consente alla Commissione di svolgere la sua attività di monitoraggio anche nei due anni successivi al termine della fase transitoria.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Giudice 3.2, Ciccanti 3.11, Marinello 3.3, La Loggia 3.1, Zorzato 3.4, 3.5 e 3.6.

Lino DUILIO (PD) chiede le ragioni del parere contrario espresso sul suo emendamento 3.20 che intende garantire ai rappresentanti delle regioni nel comitato che affiancherà la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale una maggiore autorevolezza e rappresentatività, attraverso la previsione del gradimento sulla designazione degli stessi da parte della Conferenza dei presidenti dell'assemblea dei consigli regionali delle province autonome e quindi attraverso un raccordo con le assemblee legislative regionali.

Le Commissioni respingono l'emendamento Duilio 3.20.

Antonio BORGHESI (IdV) illustra il suo emendamento 3.14 che prevede che ai pareri della Commissione bicamerale sia attribuito carattere vincolante.

Le Commissioni respingono l'emendamento Borghesi 3.14.

Antonio BORGHESI (IdV) illustra il proprio emendamento 3.15, che intende garantire al Parlamento la possibilità di

esprimersi anche sugli obiettivi di finanza pubblica e di pressione fiscale che in base al provvedimento dovrebbero essere concordati in sede di Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. Ricorda infatti che di tale Conferenza fanno parte esclusivamente rappresentanti degli esecutivi dei diversi livelli di Governo.

Il ministro Roberto CALDEROLI rileva come l'esame parlamentare delle decisioni in materia di finanza pubblica che saranno assunte dai diversi livelli di governo territoriali attraverso il patto di convergenza sia già garantito dal provvedimento mediante l'inclusione dei contenuti di tale patto nel documento di programmazione economico finanziaria che viene, in base alla legislazione vigente, esaminato dal Parlamento.

Antonio BORGHESI (IdV) ritira il proprio emendamento 3.15.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Sereni 3.23 e 3.24, approvano l'emendamento Sereni 3.25 e respingono gli emendamenti Sereni 3.26 e Vietti 3.16.

Antonio BORGHESI (IdV) illustra i suoi emendamenti 3.13 e 3.12, che intendono garantire una più ampia possibilità di lavoro alla Commissione bicamerale prevedendone lo scioglimento solo al momento della costituzione del Senato delle autonomie ovvero a seguito della revisione in senso federalista della Costituzione.

Il ministro Roberto CALDEROLI ritiene preferibile il mantenimento del testo attuale che individua un tempo certo per le conclusioni dei lavori delle Commissioni.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Borghesi 3.13 e 3.12, e Sereni 3.27.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che l'emendamento 3.28 dei relatori deve

ritenersi assorbito dall'approvazione dell'emendamento Sereni 3.22 (*nuova formulazione*).

Antonio BORGHESI (IdV), intervenendo sugli identici emendamenti Giudice 4.2 e Messina 4.5, osserva che la Commissione di cui all'articolo 4 dovrebbe essere più opportunamente incardinata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e non invece presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Giudice 4.2 e Messina 4.5 e l'emendamento Misiani 4.6.

Marco CAUSI (PD), illustrando l'emendamento Sereni 4.7, teso a stabilire che nella fase transitoria la Commissione di cui all'articolo 4 sia composta anche da rappresentanti degli uffici tecnici delle Camere, si sofferma sui rischi di esautoramento del ruolo del Parlamento conseguenti all'attuale prevalere del sistema decisionale delle Conferenze, che assegnano agli esecutivi nazionale e regionali le più ampie prerogative nella definizione ed attuazione delle politiche pubbliche.

Renato CAMBURSANO (IdV) si associa alle considerazioni del deputato Causi e aggiunge la propria firma all'emendamento Sereni 4.7, raccomandandone l'approvazione.

Il ministro Roberto CALDEROLI rileva come le previsioni relative alla composizione della Commissione di cui all'articolo 4 contemplino già una presenza di rappresentanti delle Camere.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Sereni 4.7 e La Loggia 4.1, approvano l'emendamento 4.10 dei relatori e Sereni 4.8 (*nuova formulazione*), respingono gli emendamenti Ciccanti 4.4, Zorzato 4.3 e Duilio 4.9, Vietti 5.9, Commercio 5.5, Giudice 5.1 e Marinello 5.2.

Antonio BORGHESI (IdV), intervenendo sul proprio emendamento 5.7, ravvisa l'opportunità che la Conferenza di cui all'articolo 5 concorra, con determinazioni recepite nel documento di programmazione economica e finanziaria, alla definizione degli obiettivi di finanza pubblica, con particolare riferimento ai livelli di pressione fiscale e al loro coordinamento, ai livelli di indebitamento, al ricorso al debito.

Il ministro Roberto CALDEROLI ritiene che l'emendamento incida sull'autonomia decisionale delle Camere.

Antonio BORGHESI (IdV) ribadisce che la Conferenza di cui all'articolo 5 costituisce la sede più idonea per l'esame dei menzionati profili connessi alla definizione degli obiettivi di finanza pubblica.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ravvisa l'opportunità che su tale tema si proceda ad una approfondita riflessione anche nel corso dell'esame del provvedimento in Assemblea.

Le Commissioni respingono l'emendamento Messina 5.7.

Antonio PEPE (PdL), *relatore per la VI Commissione*, prospetta una nuova formulazione dell'emendamento Sereni 5.12, in quanto la lettera *b*) dello stesso risulta assorbita dall'approvazione dell'emendamento Sereni 2.164 (*nuova formulazione*).

Marco CAUSI (PD) accetta la riformulazione dell'emendamento Sereni 5.12 di cui è firmatario.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento Sereni 5.12, respingono gli emendamenti Romano 5.6 e Vietti 5.11, approvano l'emendamento Cambursano 5.8, respingono gli emendamenti Vietti 5.10.

Lino DUILIO (PD), nel sottolineare la *ratio* sottesa al suo emendamento 5.13,

volto ad affermare un maggiore coinvolgimento delle assemblee elettive delle regioni nei processi di attuazione della riforma, preannuncia la presentazione in Assemblea di un ordine del giorno che richiami i medesimi contenuti della anzidetta proposta emendativa.

Il ministro Roberto CALDEROLI dichiara di condividere quanto evidenziato dal deputato Duilio, rilevando peraltro che la rappresentanza delle regioni è posta in capo alle giunte. Sostiene tuttavia l'esigenza di approfondire la questione inerente al ruolo delle assemblee elettive delle regioni, che in molti casi rischia di apparire del tutto marginale.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Duilio 5.13 e Zorzato 5.4, nonché gli identici emendamenti Zorzato 5.3 e Duilio 5.14.

Il ministro Roberto CALDEROLI segnala come taluni dei contenuti degli emendamenti respinti siano compresi nella proposta emendativa Cambursano 5.8, testé approvata dalla Commissione.

Le Commissioni approvano l'emendamento Leo 6.1.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Leo 6.01 è stato ritirato dal presentatore.

Alberto FLUVI (PD) rileva, con riferimento alla materia fiscale, la contraddizione esistente tra i contenuti del disegno di legge in esame e i comportamenti concretamente tenuti dal Governo e, in particolare, dall'Agenzia delle entrate, il cui attuale processo di ristrutturazione appare ispirato a criteri del tutto difforni da quelli che sono alla base del disegno di legge medesimo.

Marco CAUSI (PD), illustrando l'emendamento Sereni 7.24, di cui è firmatario, si sofferma sui contenuti del disegno di legge di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, presentato dal gruppo del

Partito democratico presso il Senato, che tale emendamento, come pure quelli immediatamente successivi, traducono in interventi correttivi riferiti al testo presentato dal Governo. L'impostazione sostanzialmente diversa dell'attuazione del federalismo fiscale, che emerge da tali emendamenti, è evidente sin dal comma 1 dell'articolo 7, come sostituito dal citato emendamento Sereni 7.20, il quale stabilisce che per « territorio regionale » si intende l'insieme della regione, dei comuni, delle province e delle città metropolitane il cui operato è riferito al territorio di una determinata regione. Questa impostazione muove dal presupposto che ai cittadini interessino la qualità dei servizi e i relativi costi, indipendentemente dall'ente che tali servizi eroga. Il disegno di legge del Governo, invece, costringe le Commissioni a un dibattito esoterico e poco comprensibile per la gran parte dei cittadini, perché si concentra proprio sui soggetti istituzionali e sulle relative funzioni e risorse. Osserva inoltre che mentre le proposte del suo gruppo enfatizzano l'autonomia tributaria e finanziaria di regioni ed enti locali, il Governo procede in direzione contraria, riducendo di fatto tale autonomia con la soppressione dell'ICI sulla casa adibita ad abitazione principale e con la dichiarata intenzione di sopprimere l'IRAP. Le proposte contenute negli emendamenti in discorso distinguono poi i sistemi di finanziamento non sulla base degli enti istituzionali da finanziare, bensì sulla base dei territori regionali, come definiti dal citato comma 1 dell'articolo 7. Lo stesso criterio impronta anche il sistema di perequazione, poiché si prevede che a beneficiarne siano, appunto, le comunità regionali. Rileva inoltre che i fondi perequativi destinati ai territori regionali sarebbero alimentati mediante il ricorso alla fiscalità generale, coerentemente con l'articolo 53 della Costituzione. Stigmatizza, infine, la scelta del Governo di imprimere una forte accelerazione all'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, laddove sarebbe stato preferibile che si affrontasse contestualmente il

complesso delle riforme istituzionali necessarie a completare l'attuazione del federalismo fiscale, con particolare riferimento al cosiddetto « codice delle autonomie » e alle riforme costituzionali.

Il ministro Roberto CALDEROLI fa presente che, nel corso di recenti incontri con le associazioni rappresentative degli enti locali, il Governo ha convenuto sull'opportunità di procedere in tempi rapidi all'individuazione di un'imposta sostitutiva dell'ICI. Fa altresì presente che la predisposizione del disegno di legge costituzionale del Governo, volto a definire la cornice istituzionale del federalismo fiscale, è in fase avanzata. Rileva, infine, che anche il confronto sul cosiddetto « codice delle autonomie » procede in un clima che rende abbastanza probabile la sua approvazione in modo contestuale con l'attuazione delle deleghe contenute nel disegno di legge in esame.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Sereni 7.20 e 7.24.

Antonio PEPE (PdL), *relatore per la VI Commissione*, propone di riformulare l'emendamento Sereni 7.22.

Marco CAUSI (PD) accoglie la proposta di riformulazione dell'emendamento Sereni 7.22.

Le Commissioni approvano l'emendamento Sereni 7.22 (*nuova formulazione*), risultando pertanto assorbito l'emendamento Sereni 7.23. respingono quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Sereni 7.19 e Lanzillotta 7.14, ed approvano l'emendamento Sereni 7.21, risultando pertanto assorbito l'emendamento Boccia 7.17. Respingono inoltre l'emendamento Lanzillotta 7.15.

Renato CAMBURSANO (IdV) illustra il proprio emendamento 7.4, evidenziando come la finalità della proposta, che era quella di escludere la possibilità di aliquote riservate a valere sull'imposta sul

reddito delle persone fisiche, è, in sostanza, recepita dalla lettera *a*) dell'emendamento Sereni 7.22, che prevede che compartecipazioni al gettito di tributi erariali si applicano in via prioritaria al gettito dell'IVA. Ritiene, infatti, che, se si vuole realmente attuare il federalismo fiscale, si debba garantire una reale autonomia impositiva ai territori. Ritira pertanto il proprio emendamento 7.4.

Le Commissioni respingono l'emendamento Misiani 7.13.

Antonio BORGHESI (IdV) illustra l'emendamento Messina 7.5, evidenziando come la possibilità per le regioni di disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni rischi di alterare la progressività dell'imposizione sul reddito delle persone fisiche.

Il ministro Roberto CALDEROLI segnala come l'emendamento Sereni 7.22 (*nuova formulazione*), appena approvato, prevede l'integrale sostituzione della lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 7 e precisa con maggiore puntualità i limiti alla facoltà delle regioni di disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni.

Antonio BORGHESI (IdV) ritira l'emendamento 7.5.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) illustra l'emendamento 7.1, segnalando come esso intendesse precisare le facoltà riconosciute alle regioni. Peraltro, alla luce delle precisazioni del rappresentante del Governo, lo ritira.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Vietti 7.10, 7.11 e 7.8.

Marco CAUSI (PD) illustra l'emendamento Sereni 7.16, evidenziando come la lettera *d*) preveda che il gettito dei tributi regionali derivati e delle compartecipazioni ai tributi erariali sia attribuito in conformità al principio di territorialità, individuando specifici parametri applicativi di tale principio. Fra questi, tuttavia, si

fa riferimento anche alle modalità di coinvolgimento degli enti territoriali nell'attività di contrasto all'evasione fiscale, che tuttavia non rappresentano un criterio alternativo rispetto agli altri parametri previsti dalla disposizione.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ricorda che l'emendamento 2.167 dei relatori, approvato nella seduta di ieri, già prevede la soppressione del numero cinque della lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 7, facendo altresì riferimento all'introduzione di meccanismi di carattere premiale per gli enti territoriali in relazione alla lotta all'evasione fiscale.

Marco CAUSI (PD) dopo aver ritirato l'emendamento Sereni 7.16, illustra l'emendamento Sereni 7.18 sottolineando come questo, in linea con altre proposte già illustrate nella seduta di ieri, intenda precisare la portata del principio di territorialità attraverso il richiamo all'articolo 119 della Costituzione.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Sereni 7.18 e Ciccanti 7.3.

Renato CAMBURSANO (IdV) illustra il proprio emendamento 7.7, evidenziando come esso intenda proporre una formulazione tecnicamente più corretta di quella contenuta nel numero 1 della lettera *d*).

Il ministro Roberto CALDEROLI, riservandosi un ulteriore approfondimento in materia, fa presente che il richiamo al presupposto dell'imposizione appare formalmente più puntuale di quello proposto nell'emendamento Cambursano 7.7.

Le Commissioni respingono l'emendamento Cambursano 7.7.

Antonio BORGHESI (IdV) illustra l'emendamento Messina 7.6, evidenziando come sia opportuno fissare un criterio di delega più stringente con riferimento all'identificazione del luogo di consumo.

Il ministro Roberto CALDEROLI segnala che la formulazione del numero 1 della lettera *d*) volutamente lascia aperti dei margini per l'identificazione del luogo di consumo nel domicilio del soggetto fruitore finale, in quanto allo stato sussistono delle difficoltà tecniche per l'applicazione di tale criterio negli enti territoriali di minori dimensioni.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Messina 7.6, Vietti 7.9, Cesare Marini 7.2, Vietti 7.12, Romano 8.10, Livia Turco 8.40, Commercio 8.24, approvano l'emendamento Sereni 8.36 e respingono l'emendamento Commercio 8.23, Misiani 8.15, Lo Monte 8.31 e 8.27.

Roberto OCCHIUTO (UdC) illustra gli emendamenti Vietti 8.11, 8.6 e 8.14, sottolineando come le proposte emendative prevedano che, al fine della determinazione dei costi *standard*, si tenga conto anche delle diversità economiche territoriali e infrastrutturali tra le diverse aree territoriali. Ritiene che tale precisazione, che recepisce anche talune delle indicazioni emerse dalle audizioni svolte nell'ambito dell'istruttoria legislativa, si renda particolarmente necessaria al fine di garantire che il modello di federalismo fiscale che si intende attuare non determini l'aggravamento delle sperequazioni tra le diverse aree del nostro Paese.

Il ministro Roberto CALDEROLI osserva che i costi *standard* associati ai livelli essenziali delle prestazioni debbono, per loro natura, essere uniformi a livello nazionale, rilevando tuttavia che nell'ambito degli obiettivi di servizio possano invece introdursi elementi di variabilità connessi alle peculiarità territoriali, che consentiranno di tenere conto delle diverse realtà presenti sul nostro territorio nazionale.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Vietti 8.11 e Sereni 8.38, il subemendamento Messina 0.8.49.1, approvano l'emenda-

mento 8.49 dei relatori, e respingono gli emendamenti Sereni 8.37 e Commercio 8.22.

Antonio BORGHESI (IdV) illustra l'emendamento Barbato 8.17, segnalando che esso intende riprendere una precedente formulazione del disegno di legge, al fine di precisare che l'obiettivo finale dell'adozione dei costi *standard* è rappresentato dalla garanzia dell'omogeneità e dell'uniformità delle prestazioni sull'intero territorio nazionale.

Il ministro Roberto CALDEROLI osserva come l'omogeneità e l'uniformità degli interventi non rappresentino necessariamente valori da difendere, in quanto le prestazioni da erogare non possono non tenere conto delle diverse peculiarità territoriali. A titolo di esempio, evidenzia, infatti, che diverse patologie non hanno un'uniforme distribuzione sul territorio nazionale e, pertanto, le prestazioni da assicurare devono essere parametrare alle diverse situazioni da affrontare. Rileva, in ogni caso, che il patto di convergenza di cui all'articolo 17 e la fissazione di obiettivi di servizio costituiscono strumenti particolarmente efficaci per garantire la transizione verso la definizione di fabbisogni standardizzati per le diverse realtà territoriali.

Antonio BORGHESI (IdV) segnala come sul territorio nazionale sussistano gravi sperequazioni, specialmente con riferimento ai servizi sociali e assistenziali garantiti, sottolineando come sia doveroso sul piano morale, ancor prima che su quello istituzionale, superare tali difformità, consentendo anche, per questa via, di far fronte a gravi emergenze, come quella della disoccupazione femminile nel Meridione.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Barbato 8.17 e Commercio 8.21.

Marco CAUSI (PD) illustra l'emendamento Sereni 8.39, che affronta un nodo

essenziale del provvedimento in esame, intervenendo sulla materia dell'istruzione, rispetto alla quale il suo gruppo ritiene essenziale garantire il mantenimento dei livelli di servizio attualmente assicurati. Al riguardo, ricorda che il disegno di legge in esame, nella sua stesura originaria, ricomprendeva nelle spese riconducibili alle materie di cui alla lettera *m*) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione la sanità, l'assistenza e l'istruzione. Nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, dopo un'attenta riflessione, è stata tuttavia introdotta la formulazione attualmente contenuta nei commi 2 e 3 dell'articolo 8, che, per quanto riguarda l'istruzione, richiama le funzioni già attribuite alle regioni ai sensi della normativa attualmente vigente. Rileva, peraltro, che, mentre l'emendamento Sereni 8.39 intende, in questo quadro, introdurre una ulteriore e migliore individuazione delle funzioni già territorializzate in materia di istruzione, l'emendamento 8.55 presentato dai relatori nella seduta di ieri prefigura un sostanziale ritorno al testo originario del disegno di legge, in assoluta controtendenza rispetto al lavoro svolto al Senato. Ritiene, pertanto, necessario un serio approfondimento delle tematiche connesse all'istruzione, eventualmente coinvolgendo anche la Commissione di merito, che ha esaminato il provvedimento senza neppure avere conoscenza della modifica da ultimo proposta dai relatori, sottolineando come vi sia l'assoluta esigenza di precisare che le disposizioni in esame si riferiscono solo alle funzioni già decentrate e a quelle che, sulla base di intese, verranno successivamente territorializzate.

Francesco BOCCIA (PD), con riferimento alle osservazioni del collega Causi, sottolinea la differenza tra l'attuale formulazione del testo e quella che deriverebbe dall'approvazione dell'emendamento 8.55, il quale, facendo in generale riferimento alla materia dell'istruzione, ne pone quindi il finanziamento interamente a carico delle regioni. Infatti non si possono attribuire alle regioni l'intero finanziamento dell'istruzione e risulta preferibile

mantenere la ripartizione attuale delle funzioni tra Stato e regioni.

Lino DUILIO (PD) sottolinea la delicatezza del tema dell'istruzione, in considerazione della situazione differenziata sul territorio per quel che concerne questa fondamentale funzione pubblica, rilevando i rischi di un integrale trasferimento delle funzioni in materia di istruzione.

Rolando NANNICINI (PD) rileva come in troppi casi si difenda la situazione esistente, senza avere il coraggio di individuarne con chiarezza le criticità. Nel quadro attuale, infatti, l'esercizio delle funzioni in materia scolastica da parte degli enti locali è spesso ostacolata da un intreccio con funzioni rimaste allo Stato o attribuite ad altri livelli di governo. Invita perciò ad avere coraggio su questa materia, fermo restando l'esigenza del mantenimento di un quadro unitario di qualità del servizio dell'istruzione, e distinguendo questa dall'istruzione e della ricerca che deve invece rimanere una grande funzione nazionale, rispetto alla quale giudica negativamente ogni ipotesi di « regionalizzazione ».

Giulio CALVISI (PD) ribadisce la centralità per il suo gruppo di materia sull'istruzione e rileva che da questa in gran parte dipenderà in gran parte il giudizio dello stesso sul provvedimento.

Il ministro Roberto CALDEROLI, modificando il parere precedentemente espresso, esprime parere favorevole sul subemendamento Boccia 0.8.55.2, a condizione che sia riformulato nel senso di espungere le parole « alla data di entrata in vigore della presente legge ».

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Sereni 8.39, approvano gli emendamenti 8.50 dei relatori e Sereni 8.32, e respingono gli emendamenti Sereni 8.33 e Cambursano 8.7.

Renato CAMBURSANO (IdV) illustra l'emendamento 8.7, di cui è firmatario.

Antonio BORGHESI (IdV) sottolinea come l'emendamento 8.7 consentirebbe una migliore definizione del livello di servizio da fissare a livello nazionale, richiedendo che lo stesso debba comunque garantire un certo livello di efficienza. Cita ad esempio la necessità di garantire un'efficienza adeguata omogenea del servizio di trasporto ferroviario.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli identici emendamenti Vietti 8.6 e Lo Monte 8.26, Lo Monte 8.30, e gli identici emendamenti Vietti 8.13 e Lo Monte 8.29.

Marco CAUSI (PD), nell'accettare la riformulazione dell'emendamento Sereni 8.42 nella seduta del 10 marzo, rileva come la lettera *b*) dell'emendamento intendesse consentire il finanziamento per le funzioni non fondamentali delle regioni anche attraverso utilizzo della compartecipazione dell'IVA per motivi prudenziali, dato che al momento non risulta prevedibile l'ammontare delle risorse che potrà essere garantito alle regioni.

Le Commissioni approvano l'emendamento 8.42 (*nuova formulazione*), risultando pertanto assorbiti gli emendamenti 8.51 e 8.53 dei relatori, gli identici emendamenti Lanzillotta 8.16 e Commercio 8.20.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Boccia 8.34, approvano l'emendamento 8.52 dei relatori, respingono gli emendamenti Sereni 8.35 e Mario Pepe (PD) 8.2 ed il subemendamento Barbato 0.8.54.1, approvano l'emendamento 8.54 dei relatori, respingono l'emendamento Lo Monte 8.28, gli identici emendamenti Vietti 8.14 e Commercio 8.19 e l'emendamento Zorzato 8.3.

Antonio BORGHESI (IdV) illustra gli emendamenti 8.12, 8.9 e 8.8, i quali, con modalità diverse, intendono garantire che anche parametri qualitativi vengano tenuti

in considerazione per la definizione dei costi standard.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Borghesi 8.12, Cambursano 8.9 e Messina 8.8.

Marco CAUSI (PD) illustra l'emendamento 8.41, che intende affrontare il tema delle funzioni regionali non rientranti tra quelle di cui all'articolo 117, comma 3, lettera *m*). Ricorda che, in base ad un'impostazione ormai condivisa e presente anche nel disegno di legge di attuazione del federalismo fiscale presentato nella scorsa legislatura dal Governo Prodi, tali servizi devono essere finanziati sulla base della capacità fiscale. Rileva tuttavia l'esigenza di precisare che le risorse del fondo perequativo devono essere reperite mediante la fiscalità generale. Rileva che il Governo e i relatori hanno già accettato tale principio per gli enti locali e quindi ragioni di coerenza suggeriscono di fare lo stesso per le regioni. Altro problema è quello della definizione della capacità fiscale: su tale aspetto il disegno di legge fa riferimento all'aliquota media regionale dell'IRPEF, mentre risulta opportuno fare riferimento a fattispecie più ampie, ricomprendendo quindi anche la compartecipazione. Rileva che una simile soluzione non significa comunque ritornare al criterio della spesa storica. Ricorda che su problemi analoghi è fallita l'applicazione del decreto legislativo n. 56 del 2000 ed invita quindi ad una maggiore prudenza sull'argomento.

Antonio LEONE (PdL), *relatore per la V Commissione*, si riserva di valutare la questione posta dal collega Causi ai fini della discussione del provvedimento in Assemblea; a tal fine ritiene che in questa fase l'emendamento possa essere respinto al fine di consentirne la rappresentazione in Assemblea.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Sereni 8.41 e Ria 8.1.

Antonio LEONE (PdL), *relatore per la V Commissione*, propone di riformulare l'emendamento Sereni 8.48.

Marco CAUSI (PD) accoglie la riformulazione dell'emendamento Sereni 8.48.

Le Commissioni approvano l'emendamento Sereni 8.48 (*nuova formulazione*).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che l'emendamento Sereni 8.47 è stato ritirato.

Le Commissioni respingono l'emendamento Vietti 8.18.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che gli emendamenti Zorzato 8.5 e Coscia 8.44 sono stati ritirati.

Le Commissioni approvano l'emendamento Coscia 8.45.

Francesco BOCCIA (PD) accoglie la richiesta di riformulazione del suo subemendamento 0.8.55.2, precedentemente proposta dal Ministro Calderoli.

Le Commissioni con distinte votazioni, respingono i subemendamenti Coscia 0.8.55.3 e Sereni 0.8.55.1, ed approvano il subemendamento Boccia 0.8.55.2 (*nuova formulazione*), nonché l'emendamento 8.55 dei relatori, risultando pertanto assorbiti gli emendamenti De Pasquale 8.46 e Coscia 8.43.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che l'emendamento Zorzato 9.5 è stato ritirato.

Marco CAUSI (PD) in relazione al suo emendamento 9.10, ritiene che sia opportuno prevedere che il fondo perequativo a favore delle regioni con minore capacità fiscale per abitante debba essere alimentato dalla fiscalità generale.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Sereni 9.22 e Ciccanti 9.9.

Antonio BORGHESI (IdV), in relazione al proprio emendamento 9.10, rileva come sia opportuno prevedere che il fondo perequativo a favore delle regioni con minore capacità fiscale per abitante debba essere alimentato dalla fiscalità generale.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Borghesi 9.10, Lanzillotta 9.12, Commercio 9.20 e 9.19, Ria 9.3, Sereni 9.21, gli identici emendamenti Romano 9.15 e Commercio 9.16, nonché gli identici emendamenti Lo Monte 9.7 e Vietti 9.14.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che gli emendamenti Sereni 9.25 e Zorzato 9.6 sono stati ritirati.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Boccia 9.23 e 9.24, approvano l'emendamento 9.26 dei relatori, respingono gli emendamenti Commercio 9.8, Misiani 9.11, Ria 9.4, Commercio 9.17, Ria 9.2, Lanzillotta 9.13, Commercio 9.18.

Antonio PEPE (PdL), *relatore per la VI Commissione*, propone di riformulare l'emendamento La Loggia 9.1.

Le Commissioni approvano, con distinte votazioni, l'emendamento La Loggia 9.1 (*nuova formulazione*) e respingono l'articolo aggiuntivo Commercio 9.01.

Le Commissioni respingono l'emendamento Ciccanti 10.2.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che l'emendamento Zorzato 10.1 è stato ritirato.

Le Commissioni respingono l'emendamento Galletti 10.3.

Marco CAUSI (PD), in relazione all'emendamento Misiani 10.4, ritiene opportuno stabilire che l'impianto finanziario definito dalla legge delega deve risultare compatibile anche per il finanziamento delle ulteriori forme e condizioni particolari di

autonomia eventualmente devolute alle regioni ai sensi dell'articolo 116, terzo comma della Costituzione.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Misiani 10.4, Vietti 11.11, gli identici emendamenti Armosino 11.1, Ria 11.2, Strizzolo 11.4, Osvaldo Napoli 11.7, Vietti 11.12 e Graziano 11.18, nonché gli emendamenti Sereni 11.16, Rubinato 11.8 e Ciccanti 11.5.

Marco CAUSI (PD) ritiene necessario precisare le modalità di finanziamento degli enti locali ad opera delle regioni mediante flussi di trasferimenti attraverso le compartecipazioni di tributi regionali.

Il ministro Roberto CALDEROLI rileva come le previsioni in oggetto contemplino specifici riferimenti alle compartecipazioni a tributi regionali.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Sereni 11.15 e 11.13, Vietti 11.10 e Sereni 11.14.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che l'emendamento Corsaro 11.3 è stato ritirato.

Le Commissioni respingono gli emendamenti Lanzillotta 11.9 e Sereni 11.17.

Antonio PEPE (PdL), *relatore per la VI Commissione*, propone di riformulare il subemendamento Borghesi 0.11.19.1.

Antonio BORGHESI (IdV) accoglie la proposta di riformulazione del proprio subemendamento 0.11.19.1.

Rolando NANNICINI (PD), in relazione al subemendamento Borghesi 0.11.19.1, evidenzia taluni profili problematici relativi alla realtà delle amministrazioni comunali italiane. Fa notare in particolare che solo seicentotrenta comuni hanno più di quindicimila abitanti e che risulta necessario incentivare forme

associative di gestione delle funzioni amministrative locali.

Massimo VANNUCCI (PD) ritiene inadeguato l'emendamento dei relatori 11.19 in quanto non favorisce l'associazionismo dei comuni e peggiora quindi l'attuale formulazione del testo.

Il ministro Roberto CALDEROLI riconosce l'assoluta necessità di valorizzare la specificità dei piccoli comuni in relazione ai quali le forme associative vanno stimolate con misure incentivanti e di premialità.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano il subemendamento Borghesi 0.11.19.1 (*nuova formulazione*), respingono il subemendamento Borghesi 0.11.19.2, approvano l'emendamento 11.19 dei relatori e respingono l'emendamento Ciccanti 11.6.

Marco CAUSI (PD) illustra l'emendamento Sereni 12.16, di cui è firmatario, volto a prevedere che le funzioni fondamentali di comuni e province siano finanziate anche mediante la compartecipazione a uno o più tributi regionali.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Sereni 12.16, Rubinato 12.12, Sereni 12.18 e Baretta 12.19.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che l'emendamento Zorzato 12.8 è stato ritirato.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento 12.22 dei relatori e respingono gli emendamenti Commercio 12.9 e Baretta 12.20.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che gli emendamenti Corsaro 12.6, Leo 12.4 e Toccafondi 12.2 sono stati ritirati.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Lanzillotta 12.14, Rubinato 12.13, Vietti 12.11, Ta-

bacci 12.21, Lanzillotta 12.15, ed approvano gli identici emendamenti Armosino 12.3, Ria 12.5, Strizzolo 12.7, Vietti 12.10 e Sereni 12.17, risultando pertanto assorbito l'emendamento 12.23 dei relatori.

Antonio LEONE, *relatore per la V Commissione*, propone una riformulazione dell'emendamento 12.24, nel senso di sostituire alle parole « per quanto concerne gli » le parole « limitatamente agli ».

Le Commissioni respingono il subemendamento Messina 0.12.24.1, approvano l'emendamento 12.24 dei relatori riformulato e respingono l'articolo aggiuntivo Vietti 12.01.

Rolando NANNICINI (PD) essendosi concluso l'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 12, esprime rammarico per la reiezione dell'emendamento Sereni 12.16, che aveva il pregio di rendere più ampio e flessibile il pacchetto di tributi destinati al finanziamento degli enti locali, coerentemente con proposte avanzate, in passato, da numerosi comuni al momento dell'istituzione dell'IRAP.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ritiene che le considerazioni svolte, da ultimo, dal deputato Nannicini debbano essere oggetto di attenta considerazione nel corso dell'esame in Assemblea. Sospende quindi brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 17, è ripresa alle 17.40.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Vietti 13.9, Sereni 13.20, approvano l'emendamento Sereni 13.19, respingono gli emendamenti Vietti 13.10, 13.5 e 13.11 e Misiani 13.14, approvano l'emendamento Sereni 13.17, respingono gli emendamenti Vietti 13.6, Sereni 13.16, gli identici emendamenti Armosino 13.1, Strizzolo 13.3 e Vietti 13.7.

Antonio BORGHESI (IdV) illustra il suo emendamento 13.12, auspicando che il

Governo riconsideri il proprio parere nel corso dell'esame in Assemblea.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Osvaldo Napoli 13.4, Borghesi 13.12, Graziano 13.15 e Fontanelli 13.18, respingono altresì gli emendamenti Ria 13.2, Misiani 13.13, De Poli 13.8 e l'articolo aggiuntivo Lo Monte 13.01.

Alberto FLUVI (PD) accetta la riformulazione dell'articolo aggiuntivo Lanzillotta 13.02 che sottoscrive, già prospettata nella seduta del 10 marzo dai relatori.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'articolo aggiuntivo Lanzillotta 13.02 (*nuova formulazione*) e l'emendamento Sereni 14.2.

Alberto FLUVI (PD) accetta la riformulazione dell'emendamento Sereni 14.1 di cui è firmatario prospettata nella seduta del 10 marzo dai relatori.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento Sereni 14.1 (*nuova formulazione*).

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Sereni 14.3 e Ria 15.2 approvano l'emendamento 15.20 dei relatori, respingono gli emendamenti Mario Pepe (PD) 15.3, Commercio 15.13 e 15.14, Cesare Marini 15.6, Commercio 15.11, Mario Pepe (PD) 15.5 e Vietti 15.9.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che l'emendamento 15.21 dei relatori è stato ritirato.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli emendamenti Sereni 15.19 e respingono l'emendamento Mario Pepe (PD) 15.4.

Antonio LEONE (PdL), *relatore per la V Commissione*, propone una riformulazione dell'emendamento Toccafondi 15.1, nel senso di aggiungere alla fine della lettera c) del comma 1, le parole « all'esigenza di tutela del patrimonio storico artistico ai

fini della promozione dello sviluppo economico e sociale ». Rileva che in caso di accettazione della riformulazione il parere potrebbe essere favorevole.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL) accetta la riformulazione del proprio emendamento 15.1.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento Toccafondi 15.1 (*nuova formulazione*) e respingono l'emendamento Vietti 15.10.

Renato CAMBURSANO (IdV) illustra l'emendamento Borghesi 15.8, di cui è firmatario, ritenendo che l'attuale formulazione della lettera e) del comma 1 dell'articolo 15 determini una sostanziale abdicazione dello Stato a funzioni che gli sono proprie.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Borghesi 15.8, Vico 15.18, Commercio 15.17, 15.11 e 15.12, Sereni 16.5, Ria 16.1, approvano l'emendamento 16.6 dei relatori.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che l'emendamento Zorzato 16.2 è stato ritirato.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Vietti 16.3, Lanzillotta 16.4 e Sereni 17.9.

Bruno TABACCI (UdC) illustra il proprio emendamento 17.10, auspicando che il Governo voglia chiarire le ragioni per cui ha formulato un invito al ritiro, anziché esprimere parere contrario, come ha fatto su numerosi altri suoi emendamenti.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, l'emendamento Tabacci 17.10 e Vietti 17.5.

Antonio BORGHESI (IdV) illustra il proprio emendamento 17.3, volto a prevedere che anche le regioni a statuto speciale concorrano al rispetto del patto di stabilità e crescita, ritenendo che tale

previsione non sia in contrasto con le disposizioni costituzionali in materia.

Il ministro Roberto CALDEROLI fa presente che il Governo intende rivalutare la questione a seguito del previsto incontro con i presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Borghesi 17.3 e il subemendamento Rubinato 0.17.11.1, approvano l'emendamento 17.11 dei relatori, e approvano l'emendamento Sereni 17.7, respingono l'emendamento La Loggia 17.2, e gli identici emendamenti Sereni 17.8 e Lanzillotta 17.6.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che l'emendamento Corsaro 17.1 è stato ritirato.

Renato CAMBURSANO (IdV) illustra l'emendamento Borghesi 17.4, di cui è firmatario, volto a garantire un periodo congruo per la verifica delle ragioni sottese alle azioni correttive del Piano per il conseguimento degli obiettivi di convergenza.

Le Commissioni respingono l'emendamento Borghesi 17.4.

Marco CAUSI (PD) illustra l'articolo aggiuntivo Sereni 17.01, di cui è firmatario, invitando il Governo a valutare attentamente le previsioni ivi contenute, con particolare riferimento al comma 2. Ritiene infatti che i decreti legislativi dovrebbero determinare le modalità di coordinamento dell'accesso di regioni ed enti locali ai mercati finanziari, perché ciò consentirebbe di ridurre sia i rischi sia i costi di tali finanziamenti.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'articolo aggiuntivo Sereni 17.01, Ciccanti 18.4, Romano 18.10 e approvano l'emendamento Sereni 18.11. Respingono quindi gli identici emendamenti Di Centa 18.1 e Rosso 18.2, nonché gli emendamenti Zeller 18.3 e Tabacci 18.8.

Bruno TABACCI (UdC) illustra il proprio emendamento 18.9, volto a introdurre, al comma 1 dell'articolo 18, la previsione di un conto patrimoniale dello Stato, stabilendo altresì, al comma 2, la necessità che siano individuati i criteri del concorso degli enti locali e delle regioni al processo di riduzione del debito pubblico.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, l'emendamento Tabacci 18.9 e Milo 18.5.

Marco CAUSI (PD) illustra l'emendamento Sereni 18.12.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli identici emendamenti Lanzillotta 18.6 e Sereni 18.12 e l'emendamento Vietti 18.7.

Marco CAUSI (PD) si associa alle considerazioni del collega Tabacci, sottolineando come anche l'emendamento Sereni 18.12, di cui è firmatario, sia ispirato alle medesime esigenze. Illustra quindi l'articolo aggiuntivo Sereni 18.01, che intende introdurre, nell'ambito della delega legislativa, anche una disciplina dei poteri sostitutivi esercitati ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione e procedere ad un complessivo riordino delle disposizioni in materia di rapporti tra organi di indirizzo politico e organi di carattere gestionale nei diversi livelli territoriali. Ritiene, infatti, che l'apertura di un sistematico processo di riforma delle istituzioni del nostro Paese come quello realizzato dal federalismo fiscale, che si pone l'obiettivo di ridurre i costi amministrativi e di incrementare la trasparenza e la responsabilità delle pubbliche amministrazioni, solleciti con urgenza una riflessione sulle tematiche poste dalla proposta emendativa. Ciò premesso, ritira l'articolo aggiuntivo 18.01, auspicando che i relatori e il Governo intendano recepirne lo spirito anche nella prospettiva della presentazione di eventuali nuove proposte emendative in materia.

Il ministro Roberto CALDEROLI, pur ritenendo nel merito interessanti le pro-

poste contenute nell'articolo aggiuntivo 18.01 in materia di esercizio dei poteri esecutivi, osserva che, sotto un profilo tecnico, non appare del tutto congruo affidare a decreti legislativi la proposta di eventuali modifiche legislative, in quanto già i decreti stessi hanno il potere di dettare disposizioni innovative rispetto alla disposizione vigente.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Sereni 19.9, Lo Monte 19.4 e 19.6, Lanzillotta 19.7 e Sereni 19.13.

Antonio BORGHESI (IdV), dopo aver illustrato il proprio emendamento 19.3, il cui contenuto è assorbito dall'emendamento 19.14 dei relatori, lo ritira.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Borghesi 19.3 e approvano l'emendamento 19.14 dei relatori.

Marco CAUSI (PD) accoglie la riformulazione dell'emendamento Sereni 19.12, di cui è firmatario, già prospettata nella seduta del 10 marzo.

Le Commissioni approvano l'emendamento Sereni 19.12 (*nuova formulazione*).

Renato CAMBURSANO (IdV) illustra l'emendamento Borghesi 19.2, sottolineando come esso sia volto a chiarire il termine dal quale decorrono i cinque anni di durata del periodo transitorio previsto dall'articolo 19.

Il ministro Roberto CALDEROLI sottolinea come la mancata specificazione del termine iniziale di decorrenza della fase transitoria di cui all'articolo 19 non sia casuale, in quanto volutamente si è affidato ai decreti legislativi il potere di individuare il momento in cui si concluderà la fase istruttoria preliminare all'attuazione del federalismo fiscale, la cui durata, allo stato, potrebbe quantificarsi in circa sei mesi.

Le Commissioni respingono l'emendamento Borghesi 19.2.

Linda LANZILLOTTA (PD) fa presente che, nel suo emendamento 19.8, dopo le parole: « cinque anni » la parola « in » deve intendersi sostituita dalla parola « o ».

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Lanzillotta 19.8, approvano quindi l'emendamento 19.15 dei relatori e respingono l'emendamento Boccia 19.11.

Il ministro Roberto CALDEROLI propone di riformulare l'emendamento La Loggia 19.1.

Le Commissioni approvano, con distinte votazioni, l'emendamento La Loggia 19.1 (*nuova formulazione*), respingono l'emendamento Sereni 19.10.

Alberto FLUVI (PD) accetta la riformulazione dell'emendamento Sereni 20.24, di cui è firmatario, prospettata dai relatori nella seduta del 10 marzo.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento Sereni 20.24, respingono l'emendamento Vietti 20.6, approvano l'emendamento 20.32 dei relatori e respingono gli emendamenti Rubinato 20.12, Giovanelli 20.8, Lanzillotta 20.17, approvano l'emendamento 20.33 dei relatori, respingono l'emendamento Sereni 20.23, approvano gli identici emendamenti Armosino 20.1, Ria 20.2, Vietti 20.7, Strizzolo 20.4, e respingono gli emendamenti Coscia 20.31, Miotto 20.26, Cesare Marini 20.3, Misiani 20.9, Lanzillotta 20.18.

Marco CAUSI (PD), intervenendo sull'emendamento Sereni 20.25, osserva come il testo costituisca un passo avanti importante in ordine ai trasporti pubblici locali che sono stati inseriti tra le funzioni fondamentali dei comuni; sostiene che analoga previsione debba essere sancita anche in relazione al trasporto pubblico locale per le regioni. In relazione ai beni

culturali evidenzia che gran parte del patrimonio di musei, archivi e biblioteche rientra nella proprietà dei comuni e si pone il rischio di una carenza di risorse necessarie per il finanziamento delle correlate funzioni.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Sereni 20.25, gli identici emendamenti Lanzillotta 20.19 e Sereni 20.30, nonché gli identici emendamenti Sereni 20.29 e Lanzillotta 20.20, gli emendamenti Miotto 20.27, Misiani 20.10 e gli identici emendamenti Lanzillotta 20.21 e Sereni 20.28, nonché gli emendamenti La Loggia 20.5, gli identici emendamenti Vietti 21.6 e Vico 21.14. Respingono quindi i subemendamenti Lo Monte 0.21.19.1, 0.21.19.2, 0.21.19.3, 0.21.19.4, 0.21.19.5, 0.21.19.6 e 0.21.19.7.

Antonio BORGHESI (IdV), intervenendo sul proprio subemendamento 0.21.19.8, rileva come la relativa formulazione risulti maggiormente inclusiva rispetto al testo dei relatori, che si riferisce alle sole e specifiche strutture sanitarie, assistenziali e scolastiche.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono il subemendamento Borghesi 0.21.19.8 e approvano l'emendamento dei relatori 21.19, risultando quindi assorbito l'emendamento Miotto 21.15, respingono gli emendamenti Borghesi 21.12, De Pasquale 21.16 e Cesare Marini 21.4.

Antonio LEONE (PdL), *relatore per la V Commissione*, riformula l'emendamento 21.18 dei relatori.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento 21.18 (*nuova formulazione*) dei relatori, risultando conseguentemente assorbiti gli emendamenti Vietti 21.7, Sereni 21.17, limitatamente alla lettera a); respingono quindi l'emendamento Sereni 21.17, relativamente alla lettera b), nonché gli emendamenti Vietti 21.8, Lo Monte 21.10, La Loggia 21.1, Giudice 21.13, Mario Pepe (PD) 21.2 e

21.3, Vietti 21.9, Ciccanti 21.5, Milo 21.11, Tabacci 22.25.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che l'emendamento Osvaldo Napoli 22.10 è stato ritirato.

Le Commissioni respingono l'emendamento Graziano 22.27.

Antonio BORGHESI (IdV) illustra il proprio emendamento 22.22, che intende integralmente sostituire la normativa complessa e farraginoso recata dal provvedimento in materia di città metropolitane. L'emendamento rimette, in particolare, ad uno o più decreti legislativi, da adottarsi entro un anno dall'approvazione della legge delega, la definizione della disciplina di prima istituzione delle città metropolitane in base a principi e criteri direttivi che garantiscano un *iter* procedurale snello ed efficace. Sottolinea, inoltre, la rilevanza del comma 4 dell'emendamento, che consente ai comuni situati nell'ambito delle province delle aree metropolitane di richiedere, entro sei mesi dall'approvazione della legge, di essere inclusi nella città metropolitana di riferimento secondo il principio della continuità territoriale. In via generale, segnala che la proposta individua un percorso più rapido ed efficace di quello previsto dall'articolo 22 del provvedimento che rischi di far convivere città metropolitane e province, con evidenti ricadute negative per la finanza pubblica.

Renato CAMBURSANO (IdV), nell'illustrare l'emendamento Borghesi 22.22, si sofferma sul comma 7 della nuova formulazione dell'articolo, che prevede l'attribuzione alle città metropolitane di importanti funzioni, aggiuntive rispetto a quelle contemplate nell'attuale testo dell'articolo 22. Auspica, pertanto, una nuova valutazione da parte dei relatori e del Governo sull'emendamento, sottolineando come, dopo molti rinvii, sia ormai giunto il momento di avviare l'*iter* di costituzione delle città metropolitane e di concluderlo entro breve termine. Illustra

altresì il proprio emendamento 22.21, che intende estendere anche alla città metropolitana di Roma Capitale le disposizioni di cui all'articolo 22 del provvedimento in esame.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Borghesi 22.22 e Meta 22.26.

Antonio PEPE (Pdl), *relatore per la VI Commissione*, prospetta una riformulazione dell'emendamento Amici 22.32.

Alberto FLUVI (PD) chiede di accantonare brevemente l'emendamento Amici 22.32, al fine di valutare la riformulazione proposta dai relatori.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento Bocchino 22.8, risultando conseguentemente assorbito l'emendamento Occhiuto 22.18 e Laganà Fortugno 22.1, respingono gli emendamenti Lo Monte 22.11, Cambursano 22.21, Misiani 22.16, Misiti 22.23, Lo Monte 22.13.

Antonio BORGHESI (IdV) ritiene del tutto incomprensibile ed incoerente l'atteggiamento del Governo e dei relatori, che ha portato all'approvazione dell'emendamento Bocchino 22.8, il quale consente l'istituzione di una città metropolitana nell'area metropolitana in cui è compreso il comune di Reggio Calabria. Segnala, infatti che esistono aree urbane più popolate e più complesse, tra le quali cita ad esempio Verona, Brescia e Padova, chiedendo pertanto di chiarire le ragioni che hanno condotto all'inclusione di Reggio Calabria nell'elenco delle future città metropolitane.

Alessandro Saro Alfonso PAGANO (Pdl) chiede un chiarimento in ordine alla mancata inclusione di Palermo tra le future città metropolitane.

Il ministro Roberto CALDEROLI precisa che l'articolo 22 si riferisce alle sole aree metropolitane presenti nelle regioni a

statuto ordinario, in quanto nelle regioni a statuto speciale la competenza in materia di enti locali è affidata in via esclusiva al legislatore regionale.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Lanzillotta 22.17, Strizzolo 22.9, gli identici emendamenti Ria 22.7, Vietti 22.19 e Fontanelli 22.31, nonché gli emendamenti Armosino 22.2 e Marchignoli 22.5; approvano quindi l'emendamento Sereni 22.28.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che sono stati ritirati gli emendamenti Armosino 22.3 e 22.4.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli identici emendamenti Ria 22.6, Vietti 22.20 e Sereni 22.30, nonché gli emendamenti Sereni 22.29, Misiani 22.15 e 22.14.

Giulio CALVISI (PD), illustrando il proprio emendamento 22.24, sottolinea come nell'ambito del disegno di legge in esame alle regioni a statuto speciale sia riservato un trattamento spesso peggiore rispetto a quello assicurato alle regioni a statuto ordinario. In particolare, con riferimento alla materia delle città metropolitane. Osserva quindi come gli statuti speciali siano ormai piuttosto datati, e pertanto non in linea con le più recenti innovazioni legislative. Pertanto, sottolinea la rilevanza del proprio emendamento, che riprende sostanzialmente il contenuto di un'analoga disposizione della legge n. 142 del 1990, volta a consentire alle regioni a statuto speciale di adeguare il proprio ordinamento ai nuovi principi dettati dalla legislazione statale. Sollecita, pertanto, una nuova valutazione da parte del rappresentante del Governo sulla proposta emendativa in esame.

Il ministro Roberto CALDEROLI fa presente che, come già più volte segnalato nel corso di questa seduta, le questioni relative alle autonomie speciali potranno essere oggetto di una migliore valutazione a seguito dell'incontro previsto per il pros-

simo lunedì con i rappresentanti delle regioni a statuto speciale. In ogni caso, ritiene che siano le regioni a statuto speciale a dover attivare la propria competenza legislativa al fine di procedere all'istituzione delle città metropolitane nel rispettivo territorio.

Le Commissioni respingono l'emendamento Calvisi 22.24.

Alberto FLUVI (PD) accetta la riformulazione dell'emendamento Amici 22.32, che sottoscrive.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento Amici 22.32 (*nuova formulazione*), respingono gli emendamenti Tabacci 23.4 e Misiani 23.2 ed approvano l'emendamento Marsilio 23.1.

Antonio BORGHESI (IdV) illustra l'articolo aggiuntivo Cambursano 23.02, di cui è firmatario, ritenendo che esso non sia lesivo dell'autonomia costituzionalmente garantita alle regioni.

Il ministro Roberto CALDEROLI osserva come una legge ordinaria non possa stabilire i compiti delle regioni nell'ambito della loro competenza legislativa.

Antonio BORGHESI (IdV) ritira l'articolo aggiuntivo Cambursano 23.02, di cui è firmatario.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Vietti 24.3 e approvano l'emendamento 24.4 dei relatori.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che l'emendamento Leo 24.1 è stato ritirato.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono il subemendamento Sereni 0.24.01.1 ed approvano l'articolo aggiuntivo 24.01 dei relatori; respingono l'emendamento Vietti 25.32, Zaccaria 25.29, gli identici emendamenti Bressa 25.34 e

Brugger 25.31, nonché l'emendamento Romano 25.17.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che gli emendamenti Zorzato 25.11 e La Loggia 25.1 sono stati ritirati.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Brugger 25.2 e Romano 25.19, e l'emendamento Lanzillotta 25.20; approvano quindi gli emendamenti Zorzato 25.15 e La Loggia 25.3.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che l'emendamento Zorzato 25.16 è stato ritirato.

Le Commissioni respingono l'emendamento Zeller 25.4.

Antonio PEPE (PdL), *relatore per la VI Commissione*, propone di riformulare l'emendamento La Loggia 25.5 nel senso di sopprimere le parole da « degli svantaggi e degli oneri » fino alla fine dell'emendamento.

Le Commissioni approvano l'emendamento La Loggia 25.5 (*nuova formulazione*).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che l'emendamento Zorzato 25.12 è stato ritirato.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Giudice 25.28, Commercio 25.24, gli identici emendamenti Marinello 25.10 e Romano 25.18, Lanzillotta 25.21 e 25.22, La Loggia 25.6, Lanzillotta 25.23, Zorzato 25.13 e Commercio 25.33.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che sono stati ritirati gli emendamenti Giudice 25.27, La Loggia 25.7, Zorzato 25.14.

Le Commissioni respingono l'emendamento Marinello 25.9.

Antonio PEPE (Pdl), *relatore per la VI Commissione*, propone la riformulazione dell'emendamento La Loggia 25.8.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento La Loggia 25.8 (*nuova formulazione*) e respingono gli emendamenti Commercio 25.25 e 25.26.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che l'emendamento Giudice 25.30 è stato ritirato.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Tabacci 26.4, Sereni 26.7, Vietti 26.2, approvano l'emendamento 26.8 dei relatori, respingono l'emendamento Cambursano 26.5, Tabacci 26.3, approvano l'emendamento 26.9 dei relatori e respingono l'emendamento Tabacci 26.6.

Antonio PEPE (Pdl), *relatore per la VI Commissione*, riformula l'emendamento 26.10 dei relatori.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono il subemendamento Sereni 0.26.10.1 ed approvano l'emendamento 26.10 (*nuova formulazione*) dei relatori.

Marino ZORZATO (Pdl) illustra il proprio emendamento 26.1, invitando il Governo a rimettersi alle Commissioni. Ritiene infatti che, nella fase di attuazione di una legge volta a eliminare le disuguaglianze tra le regioni, sia ragionevole la sospensione delle procedure per il passaggio di comuni nel territorio di altra regione o provincia autonoma.

Il ministro Roberto CALDEROLI ritiene che la norma contenuta nell'emendamento Zorzato 26.1 rischi di essere in contrasto con il disposto dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione.

Marino ZORZATO (Pdl) fa notare come il suo emendamento 26.1 sia stato giudicato ammissibile.

Pier Paolo BARETTA (PD) ritiene che il giudizio di inammissibilità pronunciato sul proprio articolo aggiuntivo 11.02, motivato da ragioni analoghe a quelle espresse dal Governo al fine di motivare la propria contrarietà all'emendamento Zorzato 26.1 contrasti con le decisioni delle presidenze in ordine a quest'ultimo emendamento.

Bruno TABACCI (UdC) desidera dare atto al deputato Zorzato di aver sollevato, già nella fase dell'esame preliminare, la problematica sottesa all'emendamento in discorso. Ritiene inoltre che il Governo dovrebbe pronunciarsi sul merito di tale emendamento, anziché limitarsi ad invocare la sua pretesa incostituzionalità.

Massimo VANNUCCI (PD) ritiene che l'emendamento Zorzato 26.1 non sia incostituzionale, in quanto l'articolo 132, secondo comma, della Costituzione prevede che la procedura per il passaggio di comuni nel territorio di altra regione o provincia autonoma si concluda con l'approvazione di una legge. Ove l'emendamento in discorso fosse approvato, si tratterebbe, pertanto, di una sorta di autolimitazione del Parlamento.

Lino DUILIO (PD), condividendo le considerazioni svolte dai colleghi che lo hanno preceduto, ricorda come l'attuale maggioranza si sia opposta, quando era all'opposizione, a questi passaggi di comuni al territorio di altra regione o provincia autonoma.

Rolando NANNICINI (PD) concorda con i colleghi che lo hanno preceduto nel ritenere che la norma contenuta nell'emendamento Zorzato 26.1 non sia incostituzionale.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, precisa innanzitutto come la costituzionalità non costituisca parametro di ammissibilità degli emendamenti, e come non sia pertanto questo il motivo della dichiarazione di inammissibilità dell'articolo aggiuntivo Baretta 11.02. Rileva, inoltre, come le

considerazioni svolte dal rappresentante del Governo circa il possibile contrasto dell'emendamento in esame con l'articolo 132, secondo comma, della Costituzione non siano a suo giudizio infondate.

Il ministro Roberto CALDEROLI ricorda che la procedura di cui all'articolo 132, secondo comma, prevede lo svolgimento di *referendum*, che non possono quindi essere sospesi con legge ordinaria, e l'approvazione di una legge, che rientra nelle prerogative del Parlamento, le quali, evidentemente, non possono essere a loro volta limitate da una legge ordinaria. Ritene comunque che il Governo possa rivalutare la questione a seguito di un più attento esame dei profili di costituzionalità.

Marino ZORZATO (PdL) auspica che l'affermazione del ministro Calderoli possa interpretarsi nel senso di un parere favorevole del Governo, qualora i dubbi di costituzionalità sul suo emendamento 26.1 fossero fugati.

Le Commissioni respingono l'emendamento Zorzato 26.1.

Marco CAUSI (PD) invita la presidenza ad attivarsi affinché la discussione generale in Assemblea sul provvedimento in

esame possa proseguire anche nella mattina di martedì 14 marzo.

Renato CAMBURSANO (IdV) si associa alle considerazioni del collega Causi.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che sul testo deve ancora essere acquisito il parere della Commissioni Affari costituzionali. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad una seduta da convocare alle ore 12 di domani.

La seduta termina alle 19.10.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 149 di mercoledì 11 marzo 2009 a pagina 17, prima colonna, la diciassettesima e la diciottesima riga sono sostituite dalle seguenti: « *Gianfranco CONTE, *presidente*, fa presente che l'approvazione dell'emendamento Sereni 2.164 (*nuova formulazione*) ha già determinato la soppressione dell'inciso in questione e, pertanto, gli identici emendamenti Marinello 2.11 e Giudice 2.6 risultano assorbiti. » e a pagina 34, prima colonna, sono soppresse le righe dalla ventesima alla trentatreesima.

ALLEGATO

Delega al Governo in materia di federalismo fiscale.
C. 2105 Governo, approvato dal Senato, C. 452 Ria,
C. 692 Consiglio regionale della Lombardia e C. 748 Paniz.

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI APPROVATI

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , su designazione dei Gruppi parlamentari, in modo da rispecchiarne la proporzione.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, sopprimere il secondo periodo.

3. 18. Amici, Zaccaria, Naccarato.

Al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: Il presidente della Commissione è nominato dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: dei suoi componenti, per l'elezione dell'ufficio di presidenza *con le seguenti:* del presidente, per l'elezione di due vicepresidenti e di due segretari che, insieme con il presidente, compongono l'ufficio di presidenza.

3. 21. (Nuova formulazione) Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico, Servodio.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei propri lavori.

1-ter. Gli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento della Commissione sono posti per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

3. 22. (Nuova formulazione) Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico, Servodio.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora il termine per l'espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine finale per l'esercizio della delega, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.

3. 25. Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Or-

lando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico, Servodio.

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente, all'articolo 26, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. All'istituzione e al funzionamento della Commissione e della Conferenza di cui agli articoli 4 e 5 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Gli oneri connessi alla partecipazione alle riunioni della Commissione e della Conferenza di cui al primo periodo sono a carico dei rispettivi soggetti istituzionali rappresentati, i quali provvedono a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti della Commissione e della Conferenza non spetta alcun compenso.

4. 10. I Relatori.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: basi informative finanziarie aggiungere la seguente: , economiche.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, dopo le parole: dati finanziari aggiungere la seguente: , economici.

4. 8. (Nuova formulazione) Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli,

Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico, Servodio.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: per il rispetto di tali obiettivi aggiungere le seguenti: in particolare per ciò che concerne la procedura del Patto di convergenza di cui all'articolo 17.

5. 12. (Nuova formulazione) Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico, Servodio.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

« e-bis) la Conferenza mette a disposizione della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei Consigli regionali e di quelli delle Province autonome tutti gli elementi informativi raccolti.

5. 8. Cambursano, Messina, Borghesi, Barbato.

Al comma 1, dopo la parola: locali aggiungere le seguenti: , vigilando altresì sui sistemi informativi ad essi riferibili.

6. 1. Leo.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), dopo le parole: compartecipazioni al gettito di tributi erariali aggiungere le seguenti: in via prioritaria, a quello dell'IVA;*

b) alla lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente: 2) le addizionali sulle basi imponibili di tributi erariali;

c) sostituire la lettera c) con la seguente: c) per una parte dei tributi di cui alla lettera b), numero 1), le regioni, con propria legge, possono modificare le aliquote e disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni nei limiti e secondo i criteri fissati dalla legislazione statale e nel rispetto della normativa comunitaria; per una parte dei tributi di cui alla lettera b), numero 2), le regioni, con propria legge, possono introdurre variazioni percentuali delle aliquote delle addizionali e possono disporre detrazioni entro i limiti fissati dalla legislazione statale.

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, lettera d), sopprimere le parole: della riserva di aliquota sull'imposta sul reddito delle persone fisiche o.

7. 22. (Nuova formulazione) Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico, Servodio.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché le spese relative a materie di competenza esclusiva statale, in relazione alle quali le regioni esercitano competenze amministrative.

7. 21. Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco,

Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico, Servodio.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: terzo e quarto comma, della Costituzione, aggiungere le seguenti: nonché le spese relative a materie di competenza esclusiva statale, in relazione alle quali le regioni esercitano competenze amministrative.

8. 36. Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico, Servodio.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: dalla legge statale aggiungere le seguenti: in piena collaborazione con Regioni ed enti locali.

8. 49. I Relatori.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: per il trasporto pubblico locale l'attribuzione delle quote, fino alla fine della lettera.

8. 32. Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico, Servodio.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: per il trasporto pubblico locale

l'attribuzione delle quote del fondo perequativo è subordinata al rispetto di un livello di servizio minimo, fissato a livello nazionale.

8. 50. I Relatori.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera d), sostituire le parole:* di tributi regionali da individuare in base al principio di correlazione, della riserva di aliquota sull'imposta sul reddito delle persone fisiche o *con le seguenti:* , di tributi propri derivati, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), numero 1);

b) *sopprimere la lettera f).*

8. 42. (Nuova formulazione) Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico, Servodio.

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: tributi propri *aggiungere le seguenti:* di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), numeri 1) e 3).

8. 52. I Relatori.

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: , ad eccezione dei contributi erariali in essere sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dalle regioni.

Conseguentemente, all'articolo 11, comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dei contributi erariali e regionali in essere sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali.

8. 54. I Relatori.

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: di cui alla lettera a), numero 2) *aggiungere le seguenti:* fatta eccezione per quelli destinati all'ex fondo perequativo di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

8. 48. (Nuova formulazione) Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico, Servodio.

Sostituire le parole: e l'istruzione *con le seguenti:* e, per quanto riguarda l'istruzione, le spese per lo svolgimento delle funzioni amministrative attribuite alle regioni dalle norme vigenti.

0. 8. 55. 2. (Nuova formulazione) Boccia.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Nelle spese di cui al comma 1, lettera a), numero 1, sono comprese quelle per la sanità, l'assistenza e l'istruzione.

8. 55. I Relatori.

Al comma 1, lettera c), numero 2), sostituire le parole: lettera e) *con le seguenti:* lettera g).

9. 26. I Relatori.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: certificato tra i dati previsionali e l'effettivo gettito dei tributi, *con le seguenti:* certificato positivo tra i dati previsionali e l'effettivo gettito dei tributi, escluso il gettito derivante dalla lotta all'evasione fiscale.

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), dopo le parole: livelli essenziali delle prestazioni; aggiungere le seguenti: nel caso in cui l'effettivo gettito dei tributi sia superiore ai dati previsionali, il differenziale certificato è acquisito al bilancio dello Stato.

9. 27. I Relatori.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

« 1-bis. Sono fatte salve le disposizioni delle leggi costituzionali in vigore ».

9. 1. (Nuova formulazione) La Loggia, Giudice, Lo Presti.

Dopo le parole: ove associati, aggiungere le seguenti: con una popolazione complessiva non inferiore ad una soglia determinata con i decreti legislativi di cui all'articolo 2.

0. 11. 19. 1. (Nuova formulazione) Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: anche con riguardo alla loro forme associative con le seguenti: ove associati.

11. 19. I Relatori.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera d), sostituire la parola: applicazione con le seguenti: stabilirli e applicarli;

b) alla lettera e), sostituire la parola: applicazione con le seguenti: stabilirli e applicarli.

12. 22. I Relatori.

Al comma 1, lettera l), dopo le parole: ai comuni aggiungere le seguenti: e alle province.

12. 3. Armosino, Giudice, Gioacchino Alfano.

Al comma 1, lettera l), dopo le parole: ai comuni aggiungere le seguenti: e alle province.

12. 5. Ria.

Al comma 1, lettera l), dopo le parole: ai comuni aggiungere le seguenti: e alle province.

12. 7. Strizzolo.

Al comma 1, lettera l), dopo le parole: ai comuni aggiungere le seguenti: e alle province.

12. 10. Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

Al comma 1, lettera l), dopo le parole: ai comuni aggiungere le seguenti: e alle province.

12. 17. Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzilotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico, Servodio.

Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, le parole: limitatamente agli importi resi disponibili dalla regione di appartenenza dell'ente locale o da altri enti locali della medesima regione.

12. 24. (Nuova formulazione) I Relatori.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: fondo perequativo dello Stato inserire le

seguenti: alimentato dalla fiscalità generale.

13. 19. Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico, Servodio.

Al comma 1, alla lettera f), dopo le parole: per le province *inserire le seguenti:* e le città metropolitane; *alla lettera h) dopo le parole:* per le province *inserire le seguenti:* e le città metropolitane.

13. 17. Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico, Servodio.

Dopo l'articolo 13 inserire il seguente:

« ART. 13-bis.

(Attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione).

1. Con la legge con cui si attribuiscono, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, forme e condizioni particolari di autonomia ad una o più regioni si provvede altresì all'assegnazione delle necessarie risorse finanziarie, in conformità all'articolo 119 della Costituzione e ai principi della presente legge ».

13. 02. *(Nuova formulazione)* Lanzillotta.

Al comma 1, dopo le parole: adottato in base all'articolo 2 *inserire le seguenti:* e in coerenza con i principi di cui agli articoli 11, 12 e 13.

14. 2. Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico, Servodio.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: delle città metropolitane *inserire le seguenti:* mediante l'attribuzione ad esse dell'autonomia impositiva corrispondente alle funzioni esercitate dagli altri enti territoriali e il contestuale definanziamento nei confronti degli enti locali le cui funzioni sono trasferite.

14. 1. *(Nuova formulazione)* Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico, Servodio.

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: destinati *con le seguenti:* a destinazione vincolata attribuiti.

15. 20. I Relatori.

Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: « , all'esigenza di tutela del patrimonio storico e artistico ai fini della promozione dello sviluppo economico e sociale ».

15. 1. *(Nuova formulazione)* Toccafondi.

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ; l'azione per la rimozione degli squilibri strutturali di natura economica e sociale a sostegno delle aree sottoutilizzate si attua attraverso interventi speciali organizzati in piani organici finanziati con risorse pluriennali, vincolate nella destinazione.

15. 19. Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico, Iannuzzi, Servodio.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: patto di stabilità, aggiungere le seguenti: e crescita.

16. 6. I Relatori.

Al comma 1, sostituire le parole: il livello di ricorso al debito con le seguenti: le modalità di ricorso al debito.

17. 11. I Relatori.

Al comma 1, dopo le parole: Nel caso in cui il monitoraggio aggiungere le seguenti: , effettuato in sede di Conferenza per il coordinamento della finanza pubblica.

17. 7. Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico, Servodio.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: fatta salva la determinazione da parte dello Stato di apposite liste che individuino i singoli beni da attribuire, nell'ambito delle citate tipologie.

18. 11. Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico, Servodio.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: a proprio carico con le seguenti: , previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

19. 14. I Relatori.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) i meccanismi compensativi di cui alla lettera c) vengono attivati in presenza di un organico piano di riorganizzazione dell'ente, coordinato con il « Piano per il conseguimento degli obiettivi di convergenza » di cui all'articolo 17.

19. 12. (Nuova formulazione) Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico, Servodio.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: in sede di prima applicazione, della copertura del differenziale certificato *con le seguenti:* durante la fase transitoria, della copertura del differenziale certificato, ove positivo.

19. 15. I Relatori.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

« *e-bis*) garanzia per lo Stato, durante la fase transitoria, della copertura del differenziale certificato, ove negativo, tra i dati previsionali e l'effettivo gettito dei tributi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h); ».

19. 16. I Relatori.

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: complesso delle regioni *aggiungere le seguenti:* di cui al medesimo articolo.

19. 1. (Nuova formulazione) La Loggia, Giudice.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , e che si effettui una verifica in ordine alla congruità in sede di Conferenza unificata.

20. 24. (Nuova formulazione) Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico, Servodio.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: non inferiore *con la seguente:* corrispondente.

20. 32. I Relatori.

Al comma 1, lettera d), numero 2), dopo le parole: per cento delle spese, *inserire ove ricorrano, le seguenti:* di cui al numero 1).

20. 33. I Relatori.

Al comma 1, lettera d), numero 3), sostituire le parole: si prendono a riferimento gli ultimi bilanci certificati *con le seguenti:* si prende a riferimento l'ultimo bilancio certificato.

20. 1. Armosino, Giudice, Giocchino Alfano.

Al comma 1, lettera d), numero 3), sostituire le parole: si prendono a riferimento gli ultimi bilanci certificati *con le seguenti:* si prende a riferimento l'ultimo bilancio certificato.

20. 2. Ria.

Al comma 1, lettera d), numero 3), sostituire le parole: si prendono a riferimento gli ultimi bilanci certificati *con le seguenti:* si prende a riferimento l'ultimo bilancio certificato.

20. 7. Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

Al comma 1, lettera d), numero 3), sostituire le parole: si prendono a riferimento gli ultimi bilanci certificati *con le seguenti:* si prende a riferimento l'ultimo bilancio certificato.

20. 4. Strizzolo.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sopprimere le parole:* da ricondurre *fino a:* Costituzione;

b) *al comma 1 dopo la parola:* riguardanti *aggiungere le seguenti:* le strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche nonché;

c) *al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: da secondo sino alla fine dell'alea, con le seguenti: tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi;*

d) *al comma 1, lettere a), sostituire le parole: valutazione dell'estensione con la seguente: estensione;*

e) *al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: valutazione a: delle con le seguenti: densità della popolazione e densità delle;*

f) *al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: considerazione dei;*

g) *al comma 1, lettera d), sostituire la parola: valutazione con la seguente: carenze;*

h) *al comma 2 dopo la parola: interventi aggiungere le seguenti: da effettuare nelle aree sottoutilizzate.*

21. 19. I Relatori.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

« a-bis) deficit infrastrutturale e deficit di sviluppo.

21. 18. (Nuova formulazione) I Relatori.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 1 sostituire la parola: organica con le seguenti: ordinaria riguardante le funzioni fondamentali, gli organi e il sistema elettorale;*

b) *Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: ad almeno il 50 per cento, con le seguenti: ad almeno il 20 per cento, e le parole: nel complesso almeno il 50 per cento, con le seguenti: , unitamente al comune capoluogo, almeno il 60 per cento;*

c) *Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: 50 per cento dei comuni, con le seguenti: 20 per cento dei comuni, e le parole: 50 per cento della popolazione, con le seguenti: 60 per cento della popolazione;*

d) *Al comma 3, alea, terzo periodo, sostituire le parole: le seguenti modalità con le seguenti: i seguenti principi e criteri direttivi;*

e) *Al comma 3 lettera b) sostituire le parole: la città metropolitana con le seguenti: il territorio della città metropolitana;*

f) *Al comma 3, lettera d), sostituire le parole: dei comuni inclusi nella perimetrazione contenuta nella proposta di istituzione con le seguenti: della provincia;*

g) *Sostituire il comma 5 con i seguenti:*

5. Ai fini della applicazione del comma 2, con uno o più decreti legislativi da adottare per ciascuna città metropolitana nel termine di 24 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa e del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e innovazione e dell'economia e delle finanze e dei rapporti con il Parlamento, sono istituite le città metropolitane in conformità con la proposta approvata nel referendum e con l'osservanza dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo.

5-bis. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 5, corredati delle deliberazioni e dei prescritti pareri, sono trasmessi al Consiglio di Stato ed alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che rendono il parere nel termine di trenta giorni. Successivamente sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari da rendere entro trenta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime.

Conseguentemente, all'articolo 23, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Per la città metropolitana di Roma capitale si applica l'articolo 22 ad

eccezione del comma 2, lettere b) e c), la città metropolitana di Roma capitale, oltre alle funzioni della città metropolitana, continua a svolgere le funzioni di cui al presente articolo.

22. 32. (Nuova formulazione) Amici, Ferrarini, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria.

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:

« Le città metropolitane possono essere istituite, nell'ambito di una regione, nelle aree metropolitane in cui sono compresi i comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria ».

22. 8. Bocchino, Corsaro, Nucara, Antonino Foti, Angela Napoli, Versace.

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: già esistente.

22. 28. Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzilotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico, Servodio.

Al comma 6, sostituire il secondo periodo con il seguente: Con il medesimo decreto è disciplinato lo status dei membri dell'Assemblea capitolina.

23. 1. Marsilio, Rampelli.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: le Agenzie regionali delle entrate in modo da configurare dei centri di servizio regionali con le seguenti: l'Agenzia delle entrate, al fine di utilizzare le direzioni regionali delle entrate.

24. 4. I Relatori.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

ART. 24-bis.

(Contrasto all'evasione fiscale).

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, con riguardo al sistema gestionale dei tributi e delle partecipazioni, nel rispetto dell'autonomia organizzativa di regioni ed enti locali nella scelta delle forme di organizzazione delle attività di gestione e di riscossione, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione di adeguate forme di reciproca integrazione delle basi informative di cui dispongono le regioni, gli enti locali e lo Stato per le attività di contrasto alla evasione dei tributi erariali, regionali e degli enti locali, nonché di diretta collaborazione volta a fornire dati ed elementi utili ai fini dell'accertamento dei predetti tributi;

b) previsione di adeguate forme premiali per le regioni e gli enti locali che abbiano ottenuto risultati positivi in termini di emersione di maggior gettito attraverso l'azione di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale.

24. 01. I Relatori.

Al comma 1, dopo le parole: entro il termine aggiungere le seguenti: di ventiquattro mesi.

25. 15. Zorzato, Milanato, Gava.

Al comma 1 sostituire le parole: del superamento con le seguenti: del graduale superamento.

25. 3. La Loggia, Giudice, Lo Presti.

Al comma 2, dopo le parole: ove ricorrono aggiungere le parole: dei costi dell'insularità.

25. 5. (Nuova formulazione) La Loggia, Giudice, Lo Presti.

Al comma 4 aggiungere, in fine, le seguenti parole: , fatto salvo quanto previsto dalle leggi costituzionali in vigore.

25. 8. *(Nuova formulazione)* La Loggia, Giudice, Lo Presti.

Al comma 1, sopprimere la parola: europeo.

26. 8. I Relatori.

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

26. 9. I Relatori.

Al comma 3, aggiungere, infine, il seguente periodo: Dalla presente legge e da ciascuno dei decreti legislativi di cui all'articolo 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

26. 10. *(Nuova formulazione)* I Relatori.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Emendamenti C. 1415-A Governo e abb. (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere*) 47

SEDE REFERENTE:

Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, in materia di ammissione al voto domiciliare di elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione. Testo base C. 907 Bernardini e C. 1643 Galletti (*Seguito dell'esame e rinvio*) 48

Distacco di comuni dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna. Testo base C. 63 Pizzolante e C. 177 Pini (*Seguito dell'esame e rinvio*) 48

Norme in materia di cittadinanza. C. 103 Angeli, C. 104 Angeli, C. 457 Bressa, C. 566 De Corato, C. 718 Fedi, C. 995 Ricardo Antonio Merlo, C. 1048 Santelli, C. 1592 Cota, C. 2006 Paroli e C. 2035 Sbai (*Seguito dell'esame e rinvio*) 48

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo in materia di federalismo fiscale. C. 2105 Governo, approvato dal Senato ed abb. (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 48

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 51

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Giovedì 12 marzo 2009. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali.

Emendamenti C. 1415-A Governo e abb.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere*).

La seduta comincia alle 9.20.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, sostituendo il relatore, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2 non presentano profili critici per quanto at-

tiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 9.25.

SEDE REFERENTE

Giovedì 12 marzo 2009. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 16.05.

Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, in materia di ammissione al voto domiciliare di elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione. Testo base C. 907 Bernardini e C. 1643 Galletti.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 febbraio 2009.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che non è ancora pervenuto il parere della V Commissione. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Distacco di comuni dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna. Testo base C. 63 Pizzolante e C. 177 Pini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo, nella seduta del 26 febbraio 2009.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che il presidente della V Commissione ha trasmesso una lettera con la quale rende noto che la Commissione da lui presieduta ha richiesto al Governo, ai fini dell'espressione del prescritto parere, un'apposita relazione tecnica. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme in materia di cittadinanza.

C. 103 Angeli, C. 104 Angeli, C. 457 Bressa, C. 566 De Corato, C. 718 Fedi, C. 995 Ricardo Antonio Merlo, C. 1048 Santelli, C. 1592 Cota, C. 2006 Paroli e C. 2035 Sbai.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 febbraio 2009.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.10.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 12 marzo 2009. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 16.10.

Delega al Governo in materia di federalismo fiscale. C. 2105 Governo, approvato dal Senato ed abb.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 marzo 2009.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (Pdl) osserva preliminarmente che il provvedimento in esame rappresenta lo sviluppo di un percorso evolutivo del complessivo sistema dei rapporti tra lo Stato e le autonomie territoriali, avviato con le riforme Bassanini degli anni novanta e successivamente proseguito con la riforma del Titolo V della parte seconda della Costituzione del 2001. Quest'ultima riforma, in particolare, ha segnato il passaggio ad un sistema basato su un regionalismo spinto o, se si preferisce, ad un federalismo timido: a fronte di quello che è stato un significativo trasferimento di competenze legislative alla potestà delle regioni, doveva necessariamente seguire l'attuazione della autonomia finanziaria delle regioni stesse. E gli obiettivi del provvedimento in esame vanno proprio in questa direzione, sollecitati al riguardo anche dalla giurisprudenza costituzionale seguita alle riforme del 2001, che ha evidenziato la patologia del nostro sistema costituzionale, tuttora ancorato ad un criterio di finanza derivata, incompatibile con quelle riforme.

Un obiettivo di fondo del provvedimento in esame è rappresentato dalla deflazione dell'apparato burocratico del Paese, e dei costi che da esso derivano, nella prospettiva di una sostanziale riduzione della spesa pubblica. Si tratta di un obiettivo che può essere raggiunto attraverso una tendenziale allocazione decentrata dei centri di raccolta delle imposizioni fiscali, a sua volta bilanciata dalla tendenziale allocazione decentrata dei centri di spesa. Con questo innovativo meccanismo si realizza il principio della responsabilizzazione degli amministratori locali, che dovranno perciò rispondere alle popolazioni di riferimento dell'uso delle risorse pubbliche.

Si tratta di un meccanismo che richiede ulteriori perfezionamenti, in quanto un sistema che si fonda sui principi del federalismo fiscale deve al contempo ridurre il peso dell'apparato burocratico centrale a vantaggio degli enti territoriali, titolari di competenze più impegnative, dotando questi ultimi delle risorse finanziarie necessarie.

Si sofferma quindi sul contenuto del provvedimento in esame, sottolineando in primo luogo l'ambiguità della formula perequativa da esso prevista nei confronti delle regioni. A proprio avviso andrebbe precisato se il fondo perequativo per le regioni ha un carattere verticale, con lo Stato titolare del compito di distribuzione delle relative risorse, ovvero con carattere orizzontale, che si sviluppa cioè all'interno delle singole regioni.

Si sofferma quindi sull'articolo 15, che reca i principi e i criteri direttivi a cui il legislatore delegato dovrà conferinarsi nella predisposizione degli appositi decreti attuativi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione. Il tema in questione è quello della fiscalità di vantaggio: se da un lato dichiara di condividere l'obiettivo di aiutare le zone territoriali svantaggiate, dall'altro osserva che i provvedimenti volti a perseguirlo potrebbero essere impropriamente interpretati in sede comunitaria come aiuti di Stato, in violazione del principio della libera concorrenza.

Conclude ribadendo il proprio orientamento favorevole sul provvedimento in esame, che tanto più potrà perseguire il condivisibile obiettivo della responsabilizzazione delle autonomie territoriali, quanto più esso sarà attuato in modo pieno e rispondente alle sue finalità.

Linda LANZILLOTTA (PD), premesso che, a suo avviso, la riforma del titolo V della parte II della Costituzione ha rappresentato una scelta storica e coraggiosa verso un assetto di maggiore eguaglianza, basato sul riconoscimento del ruolo delle autonomie territoriali – una scelta peraltro condivisa da tutte le forze politiche, ancorché poi, per ragioni politiche estranee al dibattito, il testo fosse stato approvato dalla sola maggioranza dell'epoca – osserva che l'attuazione della riforma è però stata negli anni successivi parziale e incompleta. A fronte del forte potenziamento delle competenze legislative delle regioni in ossequio al nuovo articolo 117 della Costituzione, è mancata infatti l'attuazione di quello che era, a suo parere, il vero nucleo della riforma, vale a dire il nuovo assetto delle funzioni amministrative stabilito dall'articolo 118, il quale tendeva a garantire, ad un costo pari o inferiore a quello precedente, un'amministrazione pubblica più snella ed efficiente, a tal fine stabilendo il principio per cui le funzioni amministrative sono attribuite in via primaria ai comuni, salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, si renda necessario conferirle ai livelli di governo superiori, compreso lo Stato, e sono finanziate da entrate reperite tendenzialmente sul territorio; ragione per la quale era previsto, come conseguenza, il principio dell'autonomia finanziaria degli enti territoriali e della conseguente responsabilizzazione fiscale degli organi di governo locale. Poiché a tutt'oggi manca l'attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, vale a dire la riorganizzazione del sistema delle competenze amministrative – e la Carta delle autonomie, che il Governo ha preannunciato, incontra forti resistenze e non è ancora stata presentata al Parlamento – il nuovo assetto fiscale federalista

seguiterà a finanziare un sistema amministrativo inefficiente e costoso, cristallizzandolo.

Rileva poi che il nuovo sistema fiscale di tipo federalista delineato dal provvedimento in esame fonda le entrate degli enti locali principalmente sulla compartecipazione al gettito di tributi erariali, il che è tutt'altro che responsabilizzante nei confronti degli organi degli enti locali, atteso che non sono loro ma lo Stato ad assumersi la responsabilità politica di stabilire il tributo.

Quanto al procedimento per la formazione dei decreti delegati, rileva che, nel momento in cui si procede ad una riforma così complessa e delicata per l'intero Paese, si dovrebbe garantire allo Stato un ruolo forte e centrale nella definizione della riforma stessa; invece, nonostante la riforma intervenga per la gran parte su materie riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, l'articolo 2 prevede che sugli schemi dei decreti delegati il Governo debba acquisire l'intesa della Conferenza unificata e soltanto il parere, non vincolante, del Parlamento.

Osserva, ancora, che il testo in esame è criticabile in quanto non prevede che le disposizioni relative al sistema di perequazione si applichino per intero anche alle regioni a statuto speciale, sebbene la riforma del titolo V della parte II della Costituzione abbia stabilito il principio generale secondo cui le risorse devono essere commisurate alle funzioni attribuite, con la conseguenza che non è accettabile che alcune regioni, siano pure quelle a statuto speciale, possano tenere per sé l'intero gettito prodotto sul territorio anche quando questo sia superiore al necessario.

Un altro punto critico, sotto il profilo della costituzionalità del provvedimento, è rappresentato, a suo parere, dalla previsione dell'articolo 7 secondo cui le regioni possono, con propria legge, «disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni, nel rispetto della normativa comunitaria»: si tratta infatti di una previsione in contrasto

con l'articolo 53 della Costituzione e con il principio della progressività dell'imposizione.

Aggiunge che nessuna perequazione può funzionare se non si prevede la razionalizzazione del sistema di amministrazione degli enti locali, per esempio imponendo l'esercizio associato delle funzioni amministrative da parte dei comuni piccoli. Non per nulla il testo non prevede che il sistema della perequazione entri immediatamente a regime, bensì che la sua applicazione sia preceduta da una fase transitoria basata sul finanziamento commisurato alla spesa storica, la quale è causa di fortissime tensioni sui territori.

Osserva poi che l'articolo 119, quarto comma, della Costituzione stabilisce che le risorse attribuite agli enti territoriali devono consentire loro di «finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite»: non è quindi chiaro come si possa dedurre che il finanziamento integrale debba valere solo per le funzioni fondamentali degli enti locali e per l'erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni.

Ancora, rileva che il nuovo titolo V ha previsto, all'articolo 114, un sistema a rete, e non a piramide, alla luce del quale appare discutibile prevedere, come fa il testo in esame, un rapporto gerarchico tra le regioni e gli enti locali nella gestione del fondo perequativo: il testo prevede infatti che le risorse del fondo siano trasferite alle regioni perché queste le assegnino agli enti locali, ma l'esperienza insegna che questo sistema è fonte di forti tensioni tra enti locali e regioni, soprattutto là dove vi siano maggioranze di segno diverso, senza contare che molte regioni, soprattutto del centro-sud, hanno spesso trattenuto per sé le risorse che avrebbero invece dovuto distribuire agli enti locali, il che non è soltanto ingiusto in sé, ma, lasciando gli enti locali senza finanziamenti, rischia di estendere loro il dissesto economico delle regioni e di mettere quindi a repentaglio l'equilibrio finanziario di interi territori.

In conclusione, ritiene che il parere da esprimere alle Commissioni di merito

dovrebbe segnalare tutte queste criticità rilevanti sotto il profilo della costituzionalità.

Maria Piera PASTORE (LNP) osserva preliminarmente che il provvedimento in esame costituisce la continuazione di un percorso avviato da tempo nel nostro ordinamento costituzionale, stimolato anche dalla giurisprudenza costituzionale, che ha affermato l'esigenza di attuare quanto previsto dall'articolo 119 della Costituzione. E il provvedimento in esame va in questa direzione: con esso si attua pienamente il dettato costituzionale e si attribuisce una nuova conformazione al complessivo sistema finanziario del Paese e alla dinamica che in esso si sviluppa tra lo Stato e le autonomie territoriali.

Tra gli obiettivi di fondo di questo provvedimento c'è quello di prevedere una sostanziale autonomia territoriale di entrata e di spesa, superando formule antiche quali quelle del riferimento alla spesa storica e al principio della finanza derivata. Si individuano invece nuovi modelli, incentivando e premiando le amministrazioni virtuose, rendendo responsabili sotto il profilo finanziario gli enti locali, che altrimenti saranno tenuti a pagare le conseguenze della loro cattiva amministrazione.

L'articolo 53 della Costituzione stabilisce che tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva e che il sistema tributario è informato a criteri di progressività. Si tratta di principi alla base del provvedimento in esame, che è volto a combattere l'evasione fiscale nel rispetto del principio di eguaglianza.

Con questo provvedimento, in sostanza, si intende venire incontro alle esigenze di tutta la cittadinanza italiana. A quelle dei cittadini del nord, che ritengono di contribuire oltre le reali necessità, ma anche a quelle dei cittadini del zone meridionali,

che si ritengono pregiudicati nella fruizione dei servizi pubblici, che giudicano scadenti e che invece dovrebbero essere erogati in modo omogeneo in tutto il paese.

L'approvazione di questo provvedimento contribuirà a cambiare il complessivo sistema di rapporti tra lo Stato e le autonomie territoriali e, con esso, il loro rapporto con la cittadinanza. Ritiene condivisibile l'osservazione secondo cui sarebbe di grande aiuto la presenza di una Carta delle autonomie locali, in grado di disciplinare compiutamente le funzioni degli enti locali. Questa è però una questione complessa, di cui si discute da molto tempo senza che nessun Governo sia finora riuscito a conseguire risultati concreti.

Donato BRUNO (PdL), *presidente e relatore*, fa presente, che non essendovi altri iscritti a parlare, è conclusa la discussione di carattere generale sul provvedimento in oggetto. Comunica quindi che le Commissioni riunite V e VI concluderanno nel corso della odierna giornata l'esame degli emendamenti. Rinvia pertanto il seguito dell'esame alla seduta che sarà convocata per domani, alle ore 10, nel corso della quale presenterà una proposta di parere relativa al testo del provvedimento come risultante dall'esame degli emendamenti, che sarà votata dalla Commissione nella medesima seduta.

La seduta termina alle 17.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 12 marzo 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 17.10 alle 17.25.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Decreto-legge 11/09: Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori. C. 2232 Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	52
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	56
AVVERTENZA	56

SEDE REFERENTE

Giovedì 12 marzo 2009. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il ministro per le pari opportunità Maria Rosaria Carfagna.

La seduta comincia alle 13.30.

Decreto-legge 11/09: Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori. C. 2232 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 11 marzo 2009.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che, in base a quanto stabilito nell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella giornata odierna si concluderà l'esame preliminare.

Guido MELIS (PD) con riferimento all'articolo 6 del provvedimento, osserva che, contrariamente a quanto affermato da

taluno nel corso della discussione, non è dato ravvisare precedenti apprezzabili e tali da giustificare il fenomeno delle «ronde». Storicamente, l'unico precedente che presenta qualche allarmante analogia è rappresentato dalla costituzione, nel 1923, della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale. Sottolinea quindi come la scomparsa della polizia privata e il monopolio pubblico in materia di pubblica sicurezza, con il relativo sistema di garanzie costituzionale, rappresenti un indubbio progresso nella civiltà giuridica.

Osserva, inoltre, come la nascita delle «ronde» sia essenzialmente una reazione all'emergenza determinata dal fenomeno dell'immigrazione e come, pertanto, tali organizzazioni svolgano le relative funzioni soprattutto a contatto con tale fenomeno. Sottolinea tuttavia come una simile attività presupponga una specifica preparazione, della quale le «ronde», a differenza delle forze dell'ordine, non sembrano disporre. La natura dilettantistica, unitamente al marcato orientamento politico assunto da molte di queste associazioni, costituisce di per sé un rischio per la sicurezza pubblica, contraddicendo le finalità dichiarate del provvedimento.

Ritiene conclusivamente che le « ronde » siano inutili, dannose e rappresentino un chiaro segno di degrado politico-istituzionale.

Maurizio SCCELLI (PdL) non condivide l'intervento dell'onorevole Melis, del quale sottolinea la *vis polemica*, alle cui osservazioni contrappone la sua personale e positiva esperienza nel mondo del volontariato. Rileva quindi come il termine « ronda » sia del tutto improprio ed irrispettoso nei confronti di un movimento che, gratuitamente, si mette a disposizione di chi ne ha bisogno offre la propria collaborazione nell'attività di contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa, entro i limiti in cui ciò sia consentito dal nostro ordinamento. Ritiene quindi che il provvedimento in esame rappresenti un riconoscimento della rilevanza del volontariato, dello spirito di servizio di coloro che vi partecipano ed anche della efficacia dell'impegno di costoro nel garantire un maggiore senso di sicurezza e di protezione al cittadino. Si tratta, pertanto, di un complesso di attività che, al di là delle polemiche e della faziosità manifestate da taluni colleghi dell'opposizione, svolgono una concreta funzione di « prevenzione » dei reati, sono caratterizzate da una intensa formazione interna e possono anche costituire una valida occasione per motivare i giovani.

Cinzia CAPANO (PD) sottolinea come non vi sia alcuna faziosità da parte dei deputati del Partito democratico i quali, al contrario, hanno anche difeso il Ministro Carfagna da attacchi che non provenivano dall'opposizione, dandole atto del buon lavoro svolto in molte occasioni. Ritiene tuttavia che sia stato un errore introdurre una disposizione come quella dell'articolo 6, assolutamente inaccettabile dall'opposizione, nel corpo di un provvedimento che contiene anche la disciplina degli atti persecutori, che è stata il frutto di una leale collaborazione e condivisione da parte di tutti i gruppi politici. Si tratta di una intollerabile forzatura nei confronti dell'opposizione.

Sottolinea quindi come la prospettiva dell'onorevole Scelli, secondo il quale le « ronde » sarebbero associazioni di volontari, come erano d'altra parte le « camicie nere », non sia certamente tranquillizzante. Non potrebbe trattarsi di vero volontariato poiché si verte in materia di sicurezza. Ricorda come molti esponenti del centrodestra e, in particolare, l'onorevole Pisanu, ritengano inutili le « ronde », evidenziando come le stesse creino più problemi di quanti ne risolvano.

Ciò premesso, ribadisce il suo pieno appoggio alle associazioni di volontariato che davvero possono definirsi tali, offrendo collaborazione tanto ai cittadini quanto agli immigrati.

Fulvio FOLLEGOT (LNP) esprime rammarico per gli interventi di alcuni colleghi dell'opposizione, che dipingono le associazioni di cui all'articolo 6 come se fossero delle associazioni a delinquere. Ricorda come queste realtà non abbiano una qualificazione politica, come spesso siano state organizzate da sindaci di sinistra e come le stesse svolgano compiti ben precisi e limitati che, se disciplinati, potranno essere ancora più efficaci. L'articolo 6, quindi, è una norma utile e da valutare con estremo favore. Evidenzia, in conclusione, come sia un dato di fatto, statistico, che la microcriminalità sia collegata al fenomeno dell'immigrazione clandestina. Tuttavia, le associazioni in questione svolgono le attività di contrasto alla criminalità indipendentemente dalla nazionalità di coloro che vengono segnalati all'autorità di pubblica sicurezza.

Anna Paola CONCIA (PD) ritiene che il provvedimento sia fortemente connotato da una ideologia che esprime una visione della società totalmente diversa dalla sua. Sottolinea come le forze politiche di centrodestra abbiano costruito, con metodo scientifico, un clima artificioso di insicurezza pubblica, alterando la percezione dei cittadini per poter poi emanare un provvedimento che tenti di soddisfare una domanda di sicurezza del tutto sproporzionata rispetto al dato reale.

Ritiene che le «ronde» non possano sostituire il senso civico dei cittadini. La disposizione che le prevede risulta ancor più inaccettabile se posta in relazione ai forti tagli operati dal Governo alle risorse destinate alle forze dell'ordine. Si tratterebbe, inoltre, di associazioni di volontariato che però sono costituite con decreto-legge, il che appare quantomeno contraddittorio. La realtà è che le «ronde costituiscono esse stesse un pericolo per l'ordine pubblico e la sicurezza, come numerosi fatti di cronaca dimostrano, e che i cittadini preferirebbero certamente ricevere maggiore protezione dalle forze di polizia, che sono dotate di adeguata preparazione.

Sottolinea, inoltre, la contraddittorietà del comportamento del Governo che con questo provvedimento scardina alcuni principi della cultura garantista, mentre con il disegno di legge in tema di intercettazioni diventa nuovamente ultragarantista. Questa apparente schizofrenia è in realtà dovuta alle profonde diversità anche culturali all'interno della maggioranza.

Ritiene poi particolarmente grave che il provvedimento nulla preveda in tema di prevenzione, poiché è la prevenzione il sistema più efficace per impedire che le donne subiscano violenza. Solo in questo modo si possono davvero creare le condizioni per combattere con decisione la violenza sulle donne. Si tratta quindi di un provvedimento inefficace e fuori dalla realtà. Evidenzia infine come nei paesi più civilizzati si investono molte risorse sulla lotta contro la criminalità e altrettante sulla prevenzione.

Donatella FERRANTI (PD) precisa che il Partito democratico non intende assolutamente sminuire il ruolo e l'importanza del volontariato, invitando quindi i colleghi di maggioranza a non utilizzare questa argomentazione tendenziosa. Ciò premesso, rileva come la disposizione di cui all'articolo 6 non sia certamente la soluzione più opportuna per trovare una occupazione per i giovani, come sostenuto dall'onorevole Scelli, occorrendo a tal fine

delle serie riforme strutturali. Precisa inoltre che non si contesta la libertà di associazione, garantita dalla Costituzione. Tuttavia, non si può parlare certamente di associazionismo e volontariato con riferimento alle «ronde», trattandosi di un fenomeno ben diverso, come dimostra la forte l'ingerenza dei poteri pubblici nella disciplina prevista dall'articolo 6 del provvedimento. Si tratta di «squadre», che saranno connotate geograficamente e politicamente, senza considerare che, di fatto, gli *ex* appartenenti alle forze armate in congedo ben potrebbero essere armati o comunque non più idonei a svolgere funzioni di polizia. Si tratta, segnatamente, di associazioni private, non si sa come e da chi finanziate, che impropriamente svolgeranno attività di prevenzione tipiche delle forze di polizia, senza le garanzie fornite da queste ultime sotto il profilo dell'accesso per concorso, della preparazione, dell'idoneità psico-attitudinale. Si tratta, inoltre, di gruppi compatti di persone che, in determinati casi, potrebbero anche rendere nel procedimento penale una serie di testimonianze concordanti e non necessariamente genuine. Esprime conclusivamente un giudizio fortemente negativo sulla disciplina di cui all'articolo 6 del provvedimento, che risulta inutile e pericolosa.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) ritiene che i colleghi del Partito democratico abbiano fatto molte affermazioni non rispondenti al vero. Innanzitutto la parola «ronde» non è contemplata dal provvedimento in esame, ma è un termine che è stato tendenziosamente attribuito alle associazioni di cui all'articolo 6 per diffondere nell'opinione pubblica un'immagine negativa, creando una sorta di analogia con le organizzazioni paramilitari. Ricorda che esistono numerose associazioni che rientrano nella definizione dell'articolo 6, collegate ad amministrazioni locali di centrosinistra, sulle quali l'opposizione evita accuratamente di pronunciarsi per non essere costretta a contraddirsi. Piuttosto, ritiene opportuno sottolineare come i centri sociali, per anni fi-

nanziati dalla sinistra, dimostrino costantemente di essere un veicolo di disordini e di violenza. Neanche di questo, tuttavia, l'opposizione sembra voler parlare.

Ricorda altresì come le funzioni che le cosiddette «ronde» sono legittimate a svolgere sono già previste dalla legge e disciplinate dall'articolo 383 del codice di procedura penale. Non vi è dunque motivo per cui le associazioni in questione non possano esercitarle, sussistendone i presupposti di legge. D'altra parte, non si tratta di una sorta di polizia privata, ma associazioni di cittadini con forte senso civico, che agiscono in termini di «prevenzione passiva», di osservazione, senza che sia necessaria una particolare formazione o idoneità. L'articolo 6, pertanto, molto opportunamente disciplina aspetti organizzativi, volti a razionalizzare un fenomeno già esistente. Si tratta di una iniziativa che non presenta costi finanziari e che non può creare nessun pericolo, ma sono benefici per la società.

Sottolinea, conclusivamente, che il provvedimento prevede molti altri aspetti di estrema rilevanza sui quali varrebbe la pena di soffermarsi, quali, ad esempio, la previsione dei divieti di avvicinamento per i molestatori. Si tratta di una forma di prevenzione particolarmente efficace, che permetterà finalmente di contrastare con forza la violenza sulle donne. Invita quindi i colleghi della Commissione ad ampliare il dibattito, esaminando non solo l'articolo 6, ma anche le altre disposizioni.

Pierluigi MANTINI (PD) sottolinea come non sia certo positiva l'enfaticizzazione mediatica sul tema della sicurezza pubblica e come l'utilizzazione del termine «ronda» per identificare le associazioni di cui all'articolo 6 sia certamente dannosa sotto questo profilo.

Esprime una valutazione favorevole sull'articolo 1. Esprime perplessità sull'articolo 2, ritenendo che le misure cautelari non debbano costituire in nessun caso una sorta di anticipazione della pena. Ritiene che l'articolo 3 sia in parte condivisibile e che debba esserne migliorata la formula-

zione. Sull'articolo 5, ritiene che si potrebbe utilizzare una formulazione maggiormente aderente al testo della direttiva comunitaria in materia.

In ordine all'articolo 6, dichiara di essere vicino all'impostazione dell'onorevole Paolini per quanto concerne la formulazione normativa, che di per sé potrebbe non essere preoccupante. Ciò che potrebbe preoccupare è infatti la possibile interpretazione della norma, la concreta realizzazione del fenomeno delle associazioni in questione dal punto di vista fattuale e sociologico, nonché gli effetti che ne possano derivare. Sottolinea quindi di essere fermamente contrario all'applicazione del principio di sussidiarietà verticale in materia di sicurezza, poiché vengono in questione funzioni e attività che devono essere necessariamente di esclusiva spettanza dello Stato.

Ritiene che il Governo e la maggioranza, per asseverare e confermare l'interpretazione positiva che intendono dare della norma in esame, dovrebbero apportare al testo almeno due modifiche. In primo luogo, occorrerebbe precisare che le associazioni possono effettuare interventi nell'ambito della «sicurezza urbana» e ove si presentino situazioni di difficoltà o emergenza sociale. Sotto questo profilo i «*City angels*» sono un modello positivo, perché perseguono non solo l'obiettivo della sicurezza ma anche quello della solidarietà. Entrambi gli obiettivi infatti dovrebbero qualificare l'attività della associazione in questione, traducendosi nell'obbligo di riferire non solo all'autorità di pubblica sicurezza ma anche ai servizi sociali. In secondo luogo, occorrerebbe precisare che le associazioni di cui all'articolo 6 sono «indipendenti e apolitiche». Conclusivamente, se si vuole che la lettura della norma sia esattamente quella rassicurante e più volte enunciata dalla maggioranza, si dichiara certo che il Governo accetterà di apportare le predette modifiche.

Carolina LUSSANA (LNP), *relatore*, nel replicare all'onorevole Mantini, osserva che l'articolo 5, con riferimento al termine

di permanenza nei Centri di identificazione e espulsione è del tutto conforme alla direttiva comunitaria in materia. Quanto alle obiezioni relative all'articolo 2, nel richiamarsi al dibattito svoltosi nella precedente seduta, ricorda che la disposizione in esame non prevede alcun automatismo o obbligo di disporre la custodia cautelare.

Con riferimento agli elementi emersi nel dibattito odierno sulle associazioni di cui all'articolo 6, precisa che il provvedimento in esame non istituisce tali enti, ma definisce un modello per il riconoscimento di realtà esistenti o in via di spontanea formazione, facendo leva sui poteri normativamente attribuiti al sindaco in materia di pubblica sicurezza, che già prima del decreto in esame consentivano di avvalersi della collaborazione di volontari. Tali forme di collaborazione erano prima previste da leggi regionali, come in Sardegna e in Piemonte, o da regolamenti comunali. L'articolo 6 prevede ora una disciplina generale ed uniforme.

Invita quindi i colleghi del Partito democratico a collaborare utilmente all'esame di un provvedimento importante, che risponde ad esigenze reali, abbandonando le argomentazioni demagogiche ed i pregiudizi ideologici.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare e fissa alle ore 16 di martedì 17 marzo il termine per

la presentazione degli emendamenti. Ricorda che, sempre martedì 17 marzo, a partire dalle ore 11, si svolgeranno le audizioni dell'Unione delle camere penali italiane, dei magistrati di sorveglianza riuniti in un coordinamento nazionale e del Vice Capo della Polizia, dottor Francesco Cirillo. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.25.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Inapplicabilità e cessazione degli effetti di misure di prevenzione a seguito di sentenza irrevocabile di proscioglimento.

C. 1505 Belcastro.

Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato.

C. 1235 Ferranti.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	57
COMITATO PERMANENTE SUGLI OBIETTIVI DI SVILUPPO DEL MILLENNIO	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva Sugli Obiettivi di Sviluppo del Millennio delle Nazioni Unite.	
Audizione di rappresentanti di ActionAid e di parlamentari della Tanzania e dell'Uganda (Svolgimento e conclusione)	57

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.20 alle 9.45.

COMITATO PERMANENTE SUGLI OBIETTIVI DI SVILUPPO DEL MILLENNIO

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 12 marzo 2009. — Presidenza del presidente Enrico PIANETTA.

La seduta comincia alle 14.40.

Indagine conoscitiva Sugli Obiettivi di Sviluppo del Millennio delle Nazioni Unite.

Audizione di rappresentanti di ActionAid e di parlamentari della Tanzania e dell'Uganda.

(Svolgimento e conclusione).

Enrico PIANETTA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a cir-

cuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Iacopo VICIANI, *rappresentante di ActionAid*, Elizabeth NAKIBONEKA, *HIV/AIDS Officer dell'Uganda*, Laurent WAMBURA, *HIV/AIDS Officer della Tanzania*, Omari Shaban KWAANGW', *parlamentare della Tanzania*, Rebecca NALWANGA SEKALO LUKWAGO, *parlamentare dell'Uganda*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni Enrico PIANETTA, *presidente*, e Franco NARDUCCI (PD).

Laurent WAMBURA, *HIV/AIDS Officer della Tanzania* ed Elizabeth NAKIBONEKA, *HIV/AIDS Officer dell'Uganda* replicano ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Enrico PIANETTA, *presidente*, ringrazia e dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	58
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale del dottor Salvatore Carrubba, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 136 Carlucci ed abbinate, recanti Legge quadro per lo spettacolo dal vivo	58
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale di rappresentanti dell'Istituto storico per il Medioevo, su questioni connesse all'attività e alla gestione dell'Istituto	58

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 12 marzo 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.30 alle 9.45.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 12 marzo 2009.

Audizione informale del dottor Salvatore Carrubba, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 136

Carlucci ed abbinate, recanti Legge quadro per lo spettacolo dal vivo.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 15.30.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 12 marzo 2009.

Audizione informale di rappresentanti dell'Istituto storico per il Medioevo, su questioni connesse all'attività e alla gestione dell'Istituto.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.30 alle 16.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni di rappresentanti dell'Istituto nazionale di urbanistica (INU) e della Conferenza delle regioni e delle province autonome nell'ambito dell'esame delle proposte di legge in materia di principi fondamentali per il governo del territorio. C. 329 Mariani, C. 438 Lupi e C. 1794 Mantini 59

SEDE REFERENTE:

Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale. C. 1952 Guido Dussin (*Seguito dell'esame e rinvio*) 59

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 12 marzo 2009.

Audizioni di rappresentanti dell'Istituto nazionale di urbanistica (INU) e della Conferenza delle regioni e delle province autonome nell'ambito dell'esame delle proposte di legge in materia di principi fondamentali per il governo del territorio.

C. 329 Mariani, C. 438 Lupi e C. 1794 Mantini.

Le audizioni informali si sono svolte dalle 14.40 alle 15.50.

SEDE REFERENTE

Giovedì 12 marzo 2009. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 15.50.

Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale.

C. 1952 Guido Dussin.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 24 febbraio 2009.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, ricorda che nella riunione di ieri dell'ufficio di presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è stato deliberato di procedere allo svolgimento di audizioni informali di esperti del settore che inizieranno la settimana prossima. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.55.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo in materia di federalismo fiscale. C. 2105 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alle Commissioni V e VI) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con una osservazione</i>)	60
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	65

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di circolazione e sicurezza stradale. C. 44 Zeller, C. 419 Contento, C. 471 Anna Teresa Formisano, C. 649 Meta, C. 772 Carlucci, C. 844 Lulli, C. 965 Conte, C. 1075 Velo, C. 1101 Boffa, C. 1190 Velo, C. 1469 Vannucci, C. 1488 Lorenzin, C. 1717 Moffa, C. 1737 Minasso, C. 1766 Giammanco, C. 1998 Guido Dussin e C. 2177 Cosenza	63
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	63
---	----

INTERROGAZIONI:

5-00962 Tullo: Mancata corresponsione del finanziamento statale all'autorità portuale di Genova	63
ALLEGATO 2 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	66
5-00999 Misiti: Rapporti tra Autostrade per l'Italia SpA e imprese di autotrasporto in ordine al pagamento dei pedaggi autostradali	63
ALLEGATO 3 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	67
5-01021 Velo: Difficoltà nel conseguimento del certificato marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio	64
ALLEGATO 4 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	69
5-01087 Torrisi: Adeguamento della S.S. 284 nel tratto Adrano-Paternò (CT)	64
ALLEGATO 5 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	71

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 12 marzo 2009. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Intervengono i sottosegretari di Stato per le infrastrutture e i trasporti Giuseppe Maria Reina e Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 13.15.

Delega al Governo in materia di federalismo fiscale. C. 2105 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alle Commissioni V e VI).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con una osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 10 marzo 2008.

Sandro BIASOTTI (PdL), formula la seguente proposta di parere:

« La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato il disegno di legge recante: “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione” (C. 2105 Governo, approvato dal Senato, e abb.),

considerato che, per quanto concerne il finanziamento della spesa per il trasporto pubblico locale, per un verso, ai sensi della lettera *c*) del comma 1 dell’articolo 8, si evidenzia l’esigenza di fornire un livello adeguato del servizio su tutto il territorio nazionale e si prevede, ai sensi della lettera *f*) del comma 1 dell’articolo 9, relativamente alle spese in conto capitale, una attribuzione delle quote del fondo perequativo tale da assicurare l’integrale copertura del fabbisogno standard, per l’altro, si prevede, ai sensi della citata lettera *f*), una attribuzione delle quote del fondo perequativo relative alle spese di parte corrente finalizzata a ridurre le differenze tra i territori con diverse capacità fiscali per abitante;

considerato altresì che l’attribuzione delle quote del fondo perequativo per il trasporto pubblico locale è in ogni caso subordinata, ai sensi della lettera *c*) del comma 1 dell’articolo 8, al rispetto di un livello di servizio minimo, fissato a livello nazionale;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valutino le Commissioni di merito l’opportunità, in luogo della specifica disciplina dettata dalla lettera *c*) del comma 1 dell’articolo 8 e dalla lettera *f*) del comma 1 dell’articolo 9, di includere il trasporto pubblico locale tra le spese inerenti ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territo-

rio nazionale, di cui al comma 1, lettera *a*), numero 1), dell’articolo 8 e al comma 3 del medesimo articolo. »

Mario LOVELLI (PD) riconosce che il relatore ha tenuto conto nella riformulazione del parere di elementi evidenziati dall’opposizione, anche con appositi emendamenti al disegno di legge. Sottolinea che il giudizio del proprio gruppo sul provvedimento nel suo complesso dipende dal recepimento di emendamenti qualificanti e mirati che dal gruppo stesso sono stati presentati. In particolare rileva che tali emendamenti sono finalizzati a tutelare gli enti locali, mediante il superamento di alcune rilevanti questioni ancora aperte, concernenti la quantificazione delle risorse da attribuire agli enti locali come reintegro del mancato gettito ICI e l’individuazione di opportuni margini di flessibilità nella disciplina del patto di stabilità interno, per quanto concerne in particolare le spese per investimenti. Ricorda che anche nel dibattito tenutosi stamane in Assemblea sulla mozione Franceschini è emersa l’importanza che gli enti locali abbiano una reale flessibilità, soprattutto per consentire loro di effettuare le spese relative agli investimenti cantierabili e permettere lo sviluppo del Piano delle grandi opere, licenziato dal CIPE la scorsa settimana. Esprime in proposito perplessità sull’effettiva disponibilità di cassa delle risorse previste nella recente delibera CIPE in materia. Per quanto concerne il parere, considera assai rilevante la proposta di modifica della disciplina relativa al finanziamento del trasporto pubblico locale inserita come osservazione, segnalando che tale proposta riprende il contenuto di un emendamento presentato dal proprio gruppo al disegno di legge. Ritiene quindi che essa dovrebbe essere formulata come condizione, in modo da renderla più incisiva e garantire l’integrale finanziamento del servizio del trasporto pubblico locale. Segnala che la regione Piemonte ha già avviato la procedura per la definizione di particolari forme di autonomia, ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, anche con riferimento alle in-

infrastrutture. Sottolinea la rilevanza che assume l'attivazione di tali procedure da parte delle regioni, anche ai fini del federalismo infrastrutturale di cui all'articolo 21 del provvedimento in esame. Dichiarò pertanto che il voto del proprio gruppo sarà favorevole soltanto se il parere recherà, anziché un'osservazione, una condizione. In caso contrario preannuncia l'astensione del proprio gruppo.

Roberto Rolando NICCO (Misto-Min.ling.) osserva che il proprio gruppo da sempre sostiene una revisione della forma di Stato in senso federale, e ricorda in tal senso la posizione assunta dal gruppo già nella passata legislatura nel dibattito tenutosi sul disegno di legge di riforma costituzionale. Avrebbe ritenuto tuttavia più opportuno procedere in primo luogo alla riforma costituzionale con l'istituzione del Senato delle regioni e successivamente affrontare le questioni economiche e finanziarie. Esprime preoccupazione per alcune decisioni contraddittorie, come il fatto che non siano state considerate le istanze federaliste nell'ambito della disciplina delle elezioni per il Parlamento europeo, dove non è stata garantita la rappresentatività di tutte le regioni, ma si è preferito adottare un criterio meramente quantitativo. Pur dando atto al Governo di aver avviato un proficuo confronto con le regioni, fa presente altresì che, nonostante la rilevanza attribuita alle regioni a statuto speciale, in alcune di esse, e in particolare nella Valle d'Aosta, non sono state ancora istituite le Commissioni paritarie che dovrebbero avere il compito di definire la disciplina di attuazione degli statuti. Ritiene altresì che dovrebbe essere definito in modo più preciso il patto di convergenza tra costi e fabbisogni di cui all'articolo 17 del disegno di legge. Osserva che le sperequazioni esistenti spesso sono dovute a differenziali di costi, per cui l'applicazione di un costo *standard* può comportare la riduzione dei servizi, soprattutto nelle aree, come quelle montane, in cui una particolare orografia rende l'erogazione dei servizi più costosa. Fa presente infine che a suo parere dovrebbe altresì

essere salvaguardata l'autonomia decisionale delle regioni e degli enti locali nella ripartizione delle risorse tra i diversi settori. Sul parere non ha particolari osservazioni, mentre si riserva una valutazione del provvedimento nel suo complesso. In conclusione, dichiara l'astensione del proprio gruppo.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP), pur condividendo in linea di principio l'osservazione del relatore, rileva che il federalismo fiscale mira innanzitutto all'obiettivo di assicurare una corretta gestione delle risorse pubbliche e che la logica fondamentale del provvedimento è quella di assumere i costi *standard* come parametro su cui commisurare i finanziamenti. Propone pertanto di introdurre un riferimento, all'interno della proposta di parere, ai criteri di economicità e corretta gestione delle risorse, come criterio di virtuosità in base al quale modulare i finanziamenti alle regioni. Ritiene infine che quanto proposto dalla Commissione debba essere formulato come osservazione e non come condizione.

Aurelio Salvatore MISITI (IdV) evidenzia l'atteggiamento costruttivo del proprio gruppo sul federalismo fiscale, per quanto il provvedimento proposto dal Governo non sia pienamente soddisfacente. Invita pertanto a formulare il parere come condizione. Ritiene superflua invece l'aggiunta proposta dal collega Montagnoli, in quanto tutto l'intervento di revisione della finanza regionale e locale dovrebbe ispirarsi ai criteri di economicità e corretta gestione. Preannuncia quindi l'astensione del proprio gruppo.

Sandro BIASOTTI (PdL), *relatore*, propone, in conclusione, di inserire nella premessa del parere un riferimento alla gestione efficiente delle risorse pubbliche, come obiettivo di fondo di una riforma in senso federale. Non ritiene di poter accogliere, invece, la richiesta del collega Lovelli, in considerazione del fatto che comunque il provvedimento garantisce un livello minimo di servizio. Riformula

quindi la propria proposta di parere nel senso indicato.

Giuseppe Maria REINA, *sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti*, dichiara l'assenso del Governo sulla proposta di parere del relatore, come riformulata.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole con osservazione, nel testo riformulato (*vedi allegato 1*).

La seduta termina alle 13.45.

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 12 marzo 2009.

Disposizioni in materia di circolazione e sicurezza stradale.

C. 44 Zeller, C. 419 Contento, C. 471 Anna Teresa Formisano, C. 649 Meta, C. 772 Carlucci, C. 844 Lulli, C. 965 Conte, C. 1075 Velo, C. 1101 Boffa, C. 1190 Velo, C. 1469 Vannucci, C. 1488 Lorenzin, C. 1717 Moffa, C. 1737 Minasso, C. 1766 Giammanco, C. 1998 Guido Dussin e C. 2177 Cosenza.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 13.45 alle 14.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.10.

INTERROGAZIONI

Giovedì 12 marzo 2009. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Giuseppe Maria Reina.

La seduta comincia alle 14.10.

5-00962 Tullo: Mancata corresponsione del finanziamento statale all'autorità portuale di Genova.

Il sottosegretario Giuseppe Maria REINA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Mario TULLO (PD) si dichiara insoddisfatto della risposta resa dal sottosegretario. Evidenzia la rilevanza delle acciaierie di Cornigliano come realtà produttiva e esprime la propria disapprovazione sulle scelte operate a riguardo da questo e dai precedenti governi. Osserva che la risposta fa riferimento alla situazione determinata dalla legislazione vigente, che ha previsto l'autonomia finanziaria delle autorità portuali per la realizzazione delle infrastrutture portuali, ma che tale autonomia non ha ancora trovato un suo pieno compimento. Tuttavia ritiene che il finanziamento da parte dello Stato all'autorità portuale di Genova rappresenti un atto dovuto. Segnala che tutti gli impegni assunti dai vari Governi relativamente alle acciaierie di Cornigliano sono stati mantenuti. Si tratta pertanto di garantire il finanziamento delle opere previste dall'autorità portuale, superando l'attuale situazione di carenza degli stanziamenti.

5-00999 Misiti: Rapporti tra Autostrade per l'Italia SpA e imprese di autotrasporto in ordine al pagamento dei pedaggi autostradali.

Il sottosegretario Giuseppe Maria REINA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Aurelio Salvatore MISITI (IdV), pur tenendo conto delle ragioni riferite dal sottosegretario, si ritiene insoddisfatto della risposta resa dal sottosegretario, in quanto ritiene che il problema debba essere considerato in un'ottica più generale. La difficoltà del settore dell'autotrasporto e la crisi creditizia dovrebbero sollecitare un impegno più forte e un'attività di

mediazione del Governo. Osserva che la richiesta della società Autostrade per l'Italia SpA di quadruplicare la fidejussione bancaria risulta particolarmente gravosa soprattutto per alcune piccole realtà consortili e quindi non può essere soddisfatta. Ritiene pertanto che dovrebbe essere instaurato un tavolo di concertazione per iniziativa del Governo, che dovrebbe adoperarsi per pervenire ad una soluzione soddisfacente per entrambe le parti, anche al fine di evitare un blocco del settore e di conseguenza un danno generale per l'economia del nostro Paese.

5-01021 Velo: Difficoltà nel conseguimento del certificato marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio.

Il sottosegretario Giuseppe Maria REINA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Silvia VELO (PD) dichiara di essere consapevole dell'esigenza di recepire la normativa comunitaria. Osserva peraltro che le aziende del settore lamentano difficoltà a svolgere le esercitazioni e le prove previste per il conseguimento del certificato, sia per ragioni procedurali che di costo. Sotto questo aspetto, la circolare richiamata dal sottosegretario non sembra essere stata sufficiente a superare le difficoltà. Sollecita quindi un monitoraggio sugli effetti della circolare per l'eventuale adozione di ulteriori interventi, volti all'individuazione di percorsi più agevoli e meno costosi per il conseguimento del

certificato di marittimo abilitato ai mezzi di salvataggio.

5-01087 Torrisi: Adeguamento della S.S. 284 nel tratto Adrano-Paternò (CT).

Il sottosegretario Giuseppe Maria REINA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*). Ricorda inoltre che la Sicilia sottoscriverà entro la fine del mese un accordo di programma con il Governo. Fa presente che ha personalmente sollecitato l'inserimento dell'intervento oggetto dell'interrogazione, per quanto si tratti di un intervento che ha costi considerevoli, per far sì che si arrivi in tempi brevi alla realizzazione di quest'opera necessaria.

Salvatore TORRISI (PdL) ringrazia il sottosegretario per la risposta resa, che mostra una precisa conoscenza del problema e del territorio, sul quale insistono 250 mila abitanti. Nel ritenere soddisfacente la risposta, osserva che l'interrogazione intendeva sollecitare tutte le iniziative utili ad avviare a soluzione il problema in essa evidenziato. Auspica quindi che gli impegni assunti in risposta all'interrogazione possano trovare tempestiva attuazione e si riserva di verificarne l'effettivo avanzamento nei prossimi mesi.

Mario VALDUCCI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.35.

ALLEGATO 1

**Delega al Governo in materia di federalismo fiscale.
(C. 2105 Governo, approvato dal Senato, e abb.).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato il disegno di legge recante: « Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione » (C. 2105 Governo, approvato dal Senato, e abb.);

considerato che, per quanto concerne il finanziamento della spesa per il trasporto pubblico locale, per un verso, ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'articolo 8, si evidenzia l'esigenza di fornire un livello adeguato del servizio su tutto il territorio nazionale e si prevede, ai sensi della lettera f) del comma 1 dell'articolo 9, relativamente alle spese in conto capitale, una attribuzione delle quote del fondo perequativo tale da assicurare l'integrale copertura del fabbisogno standard, per l'altro, si prevede, ai sensi della citata lettera f), una attribuzione delle quote del fondo perequativo relative alle spese di parte corrente finalizzata a ridurre le differenze tra i territori con diverse capacità fiscali per abitante;

considerato altresì che l'attribuzione delle quote del fondo perequativo per il

trasporto pubblico locale è in ogni caso subordinata, ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'articolo 8, al rispetto di un livello di servizio minimo, fissato a livello nazionale;

ritenuto in generale che la definizione di un assetto federale della finanza regionale e locale debba innanzitutto garantire l'obiettivo di un più efficiente utilizzo delle risorse pubbliche, nel rispetto dei principi di economicità e corretta gestione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valutino le Commissioni di merito l'opportunità, in luogo della specifica disciplina dettata dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 8 e dalla lettera f) del comma 1 dell'articolo 9, di includere il trasporto pubblico locale tra le spese inerenti ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, di cui al comma 1, lettera a), numero 1), dell'articolo 8 e al comma 3 del medesimo articolo.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-00962 Tullo: Mancata corresponsione del finanziamento statale all'autorità portuale di Genova.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

L'atto modificativo dell'Accordo di programma per Genova-Cornegliano prevedeva, tra l'altro, l'obbligo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di assicurare risorse per complessivi 70 milioni di euro per la realizzazione di una serie di progetti infrastrutturali dell'Autorità portuale di Genova, a valere sulle risorse da reperire « nel quadro dei pertinenti programmi triennali » delle Opere Marittime (articolo 14 della legge n. 109 del 1994 e successive modificazioni).

Detti programmi triennali del Ministero sono stati sempre finanziati mediante appositi stanziamenti assegnati, sui pertinenti capitoli di spesa (da ultimo, Cap. 7840) per l'insieme delle opere marittime da appaltarsi da parte delle varie Autorità portuali.

Le norme disposte dalle leggi finanziarie per gli anni 2007 e 2008, nell'introdurre l'autonomia finanziaria delle Autorità portuali, hanno ricevuto l'avallo del Ministero dell'economia e delle finanze a condizione che il minor introito per l'erario delle tasse marittime devolute alle autorità portuali e la creazione dell'apposito fondo perequativo fossero « compensati » dalla soppressione totale delle risorse di cui al citato capitolo a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Anche la legge finanziaria 2009 non prevede nuove risorse da destinare allo scopo, anche nella considerazione che le nuove procedure di finanziamento innovativo comportano per le Autorità portuali la completa autonomia per la realizzazione delle loro infrastrutture.

Inoltre, si fa presente che le recenti manovre di finanza pubblica, in particolare il decreto-legge n. 93/2008, convertito nella legge n. 126/2008 e il decreto-legge 112/2008, convertito nella legge 133/2008, hanno determinato tagli di risorse finanziarie per il comparto portuale per le note esigenze di contenimento della spesa ed al fine di rispettare i vincoli finanziari ed economici stabiliti a livello comunitario.

Il Legislatore è, quindi, intervenuto sulla materia provvedendo alla cancellazione di tutti gli stanziamenti a favore delle Autorità Portuali, ivi compresi quelli sui quali si sarebbe dovuto provvedere a dar corso agli impegni assunti dal Ministero nell'ambito dell'Accordo modificativo in parola.

Poiché gli impegni assunti a tale proposito riguardavano, come si è detto, il capitolo di bilancio relativo al programma ordinario delle opere marittime e sono stati assunti sulla base della disciplina vigente al momento della sottoscrizione dell'Accordo stesso, ne consegue che l'intervenuta modifica legislativa ha reso non più operativa la parte dell'Accordo attinente l'erogazione dei fondi in argomento, ossia l'articolo 10 comma 1, non potendo più, evidentemente, l'Amministrazione delle infrastrutture e trasporti far fronte all'impegno per sopravvenuta totale indisponibilità delle relative risorse, prefigurando una prevedibile caducazione della relativa clausola dell'Accordo a seguito dell'intervenuta modifica legislativa.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-00999 Misiti: Rapporti tra Autostrade per l'Italia SpA e imprese di autotrasporto in ordine al pagamento dei pedaggi autostradali.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Facendosi riferimento alle modalità di rimborso dei pedaggi autostradali per gli autotrasportatori, si fa presente che, in via generale, il pagamento dei pedaggi autostradali tramite tessere VIACARD di conto corrente e apparati Telepass è regolato da appositi accordi tra le imprese esercenti attività di autotrasporto, riunite in Consorzi al fine di poter godere delle agevolazioni previste dall'articolo 2, comma 3 del decreto-legge 451/98 convertito con legge n. 40/99, ed Autostrade per l'Italia S.p.A.

Il sistema Telepass è utilizzato sull'intera rete autostradale italiana a pedaggio sulla base di un accordo che impone ad Autostrade per l'Italia S.p.A. di corrispondere alle altre concessionarie autostradali l'importo del pagamento dei pedaggi riscossi tramite tale sistema, assumendo a suo rischio l'eventuale insoluto da parte del cliente finale.

Gli accordi contrattuali sottoscritti tra Autostrade per l'Italia ed i Consorzi degli autotrasportatori disciplinano le modalità di utilizzo dei mezzi di pagamento Viacard e Telepass abbinato a Viacard, attraverso un processo di fatturazione, con cadenza bimestrale, di tutti i pedaggi convalidati in modalità Telepass e degli importi relativi ad eventuali prestazioni aggiuntive.

I Consorzi degli Autotrasportatori (di diversa dimensione quanto a numero di associati) hanno fatturati medi mensili che oscillano da un minimo di euro 16.000,00 a circa 23.300.000,000 (dati registrati nel 2008).

Avuto riguardo alla rilevanza economica dei fatturati fatti registrare dai con-

sorzi e tenuto conto che Autostrade per l'Italia affida alla gestione del sistema di pagamento non solo i propri incassi, ma anche quelli delle altre concessionarie, che deve onorare anche in caso di mancato incasso da parte del titolare del contratto Telepass, si è rivelato necessario per ASPI prevedere una fideiussione bancaria che garantisca il fatturato nei confronti dei Consorzi stessi.

L'ammontare del valore della fideiussione viene parametrato alla durata della dilazione di pagamento concessa. Infatti, preso a riferimento un ipotetico anno di validità di un contratto, in caso di dilazione di pagamento concessa a 60 giorni dalla data di emissione della fattura, in relazione al fatturato del mese di gennaio dello stesso anno di riferimento, Autostrade per l'Italia avrà contezza dell'avvenuto pagamento della fattura solo a metà del mese di aprile dello stesso anno.

Considerato che frequentemente la Società Concessionaria registra qualche giorno di ritardo nei pagamenti delle fatture da parte di taluni Consorzi e non è possibile bloccare i contratti relativi ad una così vasta categoria di soggetti, che hanno bisogno del Telepass per motivi di lavoro, la copertura fideiussoria è stata limitata al periodo strettamente necessario per la corretta gestione amministrativa dei rapporti contrattuali.

A titolo esemplificativo, si evidenzia che nel corso dell'anno 2007 un consorzio degli autotrasportatori ha fatto registrare, in un brevissimo arco temporale, un debito, che non ha potuto onorare, pari a circa 22,5 milioni di euro.

A fronte di tale insoluto Autostrade per l'Italia ha dovuto attivare le garanzie bancarie prestate da parte di tale Consorzio senza, peraltro, aver ottenuto ad oggi il completo soddisfacimento delle somme di spettanza.

Si sottolinea, inoltre, che non è possibile pensare di trasferire il rischio connesso alla gestione di tali forme di pagamento del pedaggio, alternative al contante, esclusivamente su Autostrade per l'Italia.

Sono invece possibili e già allo studio forme di diversa gestione dei rapporti contrattuali che prevedano più brevi periodi di dilazione di pagamento e/o periodi di fatturazione, al fine di rendere meno rilevante l'importo della fideiussione da prestare da parte dei Consorzi.

Tali ipotesi di lavoro sono oggetto di confronto tra Autostrade per l'Italia ed i Consorzi, al fine di valutarne l'impatto sulle rispettive strutture operative.

ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-01021 Velo: Difficoltà nel conseguimento del certificato marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

La modifica ai corsi di addestramento di Marittimo abilitato ai mezzi di salvataggio (MAMS) e di Marittimo abilitato ai mezzi di salvataggio veloci (MABEV) è stata operata dalla competente Direzione Generale del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne in virtù della modifica agli emendamenti STCW (Standards of training, certification and watchkeeping), emanati nel 2006 ed entrati in vigore, per tutti i Paesi aderenti alla Convenzione Internazionale STCW, dal 1° gennaio 2008.

L'addestramento pratico richiesto è quello dettato dalla normativa internazionale e che, normalmente, deve essere svolto a bordo con simulazioni tramite l'utilizzo di manichini, oppure attraverso descrizione di come deve essere svolto il salvataggio e l'utilizzo del mezzo.

In relazione alla difficoltà di certificare l'addestramento pratico, di cui agli emendamenti entrati in vigore sopra richiamati, si fa presente che:

con la Circolare Unica n. 17 del 17 dicembre 2008, sono state date soluzioni alternative per quanto riguarda le prove pratiche relative al nuotare con speciali equipaggiamenti, al modo corretto di rad-drizzamento di un mezzo di salvataggio capovolto ed al recupero di un naufrago in acqua e suo trasferimento in sicurezza. È consentita la possibilità che le stesse possano essere svolte presso una piscina e che, in tale ipotesi, sia la persona incaricata dalla Compagnia di navigazione a rilasciare l'attestato di conseguimento dell'addestramento effettuato;

viene riconosciuto valido l'addestramento effettuato a bordo di una nave

battente bandiera estera, purché documentato allegando copia del ruolino di equipaggio e della dichiarazione di sbarco (*discharge certificate*), oppure certificato di addestramento rilasciato dal Comandante italiano impiegato su nave estera;

Per coloro che operano nel settore del diporto, dove non vi è la presenza del giornale nautico, l'attestazione dell'avvenuto addestramento viene rilasciato, ai sensi della legge 445/2000, dal Comandante della nave o dal proprietario dell'unità e debitamente vistato dall'Autorità Marittima.

Si fa presente che, dove esistono mezzi di salvataggio particolari (autogonfiabili eccetera) la competente Direzione Generale del traffico marittimo e per vie d'acqua interne ha provveduto ad autorizzare la Commissione di esame di avvalersi dei mezzi messi a disposizione dalle Compagnie di navigazione interessate, per il proprio personale, al conseguimento di detto addestramento.

L'articolo 4, comma 3 del decreto direttoriale 21 gennaio 2008, dispone inoltre che, in caso di particolari esigenze, la Commissione può essere convocata anche in sessione straordinaria.

Si informa inoltre che, l'Ufficio competente, non ha autorizzato alcun centro di addestramento alla formazione di Marittimi abilitati ai mezzi di salvataggio (MAMS) in quanto i mezzi di salvataggio sono di vari tipi e pertanto solo a bordo della nave il personale marittimo può pienamente acquisire la giusta padronanza

dei mezzi e dei dispositivi sui quali potrebbe essere eventualmente chiamato ad operare in condizioni di emergenza.

Quanto sopra esposto dimostra come l'Amministrazione abbia già provveduto a porre in essere opportune iniziative fina-

lizzate ad agevolare, per quanto possibile, l'ottenimento delle certificazioni in parola la cui necessità discende dall'applicazione di normative di carattere internazionale dirette al miglioramento delle condizioni di sicurezza in mare.

ALLEGATO 5

Interrogazione n. 5-01087 Torrisi: Adeguamento della S.S. 284 nel tratto Adrano-Paternò (CT).**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Vorrei preliminarmente evidenziare che attualmente, l'ANAS in Sicilia, seguendo le direttive impartite dal Ministro Matteoli, tra lavori in corso, quelli di prossimo avvio e quelli programmati, ha investimenti complessivi per ben 6,6 miliardi di euro.

Nel dettaglio, circa 5,7 miliardi di investimenti riguardano i lavori di diretta competenza ANAS e quasi 760 milioni di euro sono riferiti al potenziamento della rete autostradale in concessione, in particolare il completamento della Siracusa-Gela.

A ciò va aggiunto che la Sicilia è interessata dalla più grande opera in programma in Italia, il Ponte sullo Stretto di Messina che, da solo, comporta un investimento complessivo di oltre 6 miliardi di euro.

Queste cifre confermano la centralità della Sicilia nella politica dei trasporti del Governo Berlusconi.

Nel merito dello specifico quesito posto dall'interrogante concernente la strada statale 284 « Occidentale Etnea », si confermano le procedure di appalto per gli interventi di adeguamento sul tratto Adrano-Bronte.

In particolare, i lavori di adeguamento della strada statale 284 tratto in ingresso all'abitato di Bronte (dal Km. 15+500 al Km. 20+000), sono stati aggiudicati ed è in corso l'esame dei requisiti dell'ATI aggiudicataria.

È inoltre in corso l'approvazione del progetto definitivo per appalto integrato dell'adeguamento del tratto in uscita dall'abitato di Adrano (dal Km. 26+000 al Km. 30+000) II Lotto, per cui sono stati previsti 54 milioni di euro.

Gli investimenti previsti per l'ammmodernamento della statale 284 sono, evidentemente, notevoli in quanto le tratte interessate dai lavori presentano caratteristiche orografiche di particolare complessità e le aree attraversate di notevole pregio ambientale per cui vengono richieste particolari e importanti interventi sia in fase di progettazione sia di esecuzione per la salvaguardia della sicurezza della circolazione e dell'ambiente.

L'intervento di adeguamento della nuova strada statale 284, tratto Adrano-Paternò, non risulta tuttavia attualmente inserito nel programma ANAS 2007-2011 e, pertanto, la predetta Società non può, al momento, procedere ad alcuna attività di progettazione.

Sarà comunque cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in fase di ridefinizione dei futuri piani programmatici, concertati con la regione siciliana, verificare, insieme con le amministrazioni locali, la fattibilità dell'opera in questione e procedere al reperimento delle necessarie risorse finanziarie.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo in materia di federalismo fiscale. C. 2105 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alle Commissioni V e VI) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>).	72
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	74
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	73

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 12 marzo 2009. — Presidenza del presidente Andrea GIBELLI.

La seduta comincia alle 14.50.

Delega al Governo in materia di federalismo fiscale. C. 2105 Governo, approvato dal Senato, e abb.
(Parere alle Commissioni V e VI).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 26 febbraio 2009.

Raffaello VIGNALI (Pdl), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato*).

Ludovico VICO (Pd) sottolinea che la proposta di parere si riferisce ad un testo ancora in esame presso le Commissioni di merito V e VI. Pur apprezzando lo sforzo compiuto dal collega Vignali, riterrebbe opportuno esprimere il parere sul testo modificato dalle Commissioni.

Andrea GIBELLI, *presidente*, precisato che le Commissioni di merito sono convocate sul provvedimento in esame anche nella giornata di domani, ricorda che il calendario dei lavori dell'Assemblea, predisposto ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del regolamento, ne prevede la discussione nella giornata del prossimo lunedì 16 marzo. Ritiene pertanto opportuno procedere all'espressione del parere sul testo originario del disegno di legge che, in ogni caso, consente di manifestare alle Commissioni di merito le osservazioni della Commissione Attività produttive in materia di federalismo fiscale.

Enzo RAISI (Pdl), pur comprendendo i rilievi del deputato Vico, ritiene che si possa procedere all'espressione del parere. Osserva che, qualora fossero approvate modifiche di rilievo al provvedimento in esame – eventualità, a suo avviso, remota – si tratterebbe di un problema politico che dovrebbe trovare ulteriori sedi di approfondimento. Sottolinea che è interesse del proprio gruppo favorire uno spedito iter parlamentare sul federalismo fiscale.

Benedetto DELLA VEDOVA (Pdl) propone al relatore di riformulare la lettera a)

delle osservazioni sostituendo le parole da « ovvero » a « fiscali » con le seguenti « e a regolamentare la possibile diversificazione territoriale dell'imposizione fiscale ».

Ludovico VICO (PD), ricordato che il provvedimento reca una delega al Governo in attuazione di una rilevante modifica della Costituzione, ribadisce l'opportunità di procedere all'approvazione del parere sul testo modificato dalle Commissioni.

Andrea GIBELLI, *presidente*, sottolinea che, alle condizioni date, è opportuno votare il parere nella giornata odierna. Osserva che la funzione delle Commissioni in sede consultiva è spesso quella di alimentare il dibattito politico, anche attraverso l'espressione di pareri il cui contenuto può essere riproposto in emendamenti presentati presso le Commissioni di merito.

Andrea LULLI (PD), nel concordare con le osservazioni del deputato Vico, dichiara il voto di astensione del proprio gruppo sul parere proposto, riservandosi di manifestare nel corso dell'esame in Assemblea l'orientamento definitivo del Partito Democratico sul testo che sarà licenziato dalle Commissioni di merito. Esprime perplessità sulla proposta di riformulazione del deputato Della Vedova poiché, a suo avviso, la diversificazione territoriale dell'imposizione fiscale rischia di creare più problemi di quanti ne risolva. Per una parte della fiscalità, infatti, vale già il criterio della diversificazione impositiva; se invece il collega Della Vedova intendeva riferirsi alla fiscalità di vantaggio, ritiene che la decisione politica sulla regolamentazione della diversificazione fiscale debba essere assunta dal Parlamento e dal Governo centrale. Evidenza tuttavia che, se la riformulazione proposta ha la finalità di mettere in competizione tra loro i territori, il proprio gruppo esprimerebbe un voto contrario.

Benedetto DELLA VEDOVA (PdL), osservato che la diversificazione territoriale dovrebbe essere regolamentata all'interno di un sistema federale, ritiene che il parere così come formulato sembra escludere la possibilità di tale diversificazione.

Andrea GIBELLI, *presidente*, ritiene che la storia degli ultimi anni dimostri che il dibattito attuale non sia incentrato tanto sulla regolamentazione della diversificazione territoriale dell'imposizione fiscale, quanto sul principio di solidarietà e sulle compensazioni, relativamente ai quali non appare ben definito l'obiettivo da perseguire.

Enzo RAISI (PdL), pur giudicando condivisibili le osservazioni del deputato Della Vedova, ritiene tuttavia che in questa fase si debba votare il parere proposto dal relatore, sul quale l'opposizione ha dichiarato voto di astensione. È infatti obiettivo della maggioranza acquisire il più ampio consenso sulla riforma in senso federale dello Stato.

Raffaello VIGNALI (PdL), pur esprimendo apprezzamento per le sollecitazioni del collega Della Vedova, non ritiene opportuno modificare la propria proposta di parere.

Andrea LULLI (PD) ribadisce l'astensione del proprio gruppo.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.30.

ALLEGATO

**Delega al Governo in materia di federalismo fiscale,
(C. 2105 Governo, approvato dal Senato).**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione Attività produttive, commercio e turismo,

esaminato il testo del disegno di legge recante: « Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione » (C. 2105 Governo, approvato dal Senato);

nel ritenere opportuna, in considerazione della scelta dello strumento della legge delega per attuare il federalismo fiscale, la previsione di un efficace ruolo di controllo affidato al Parlamento mediante l'istituzione della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale;

considerata altresì necessaria la previsione di meccanismi di perequazione fiscale affidati alla competenza dello Stato che nel rispetto dei principi di solidarietà e coesione sociale siano idonei a contenere le situazioni di disequilibrio economico proprie delle diverse aree territoriali del paese;

nel condividere, in particolare, la scelta di introdurre criteri di responsabilità della spesa ai diversi livelli di governo del territorio e l'obiettivo di un fisco più trasparente ed efficiente, in cui il passaggio dalla spesa storica ai costi *standard* rappresenta un conquista per delineare modelli virtuosi di gestione territoriale favorendo al contempo il controllo democratico da parte dei cittadini;

ritenuta altresì non rinviabile una riflessione sulla necessità di una revisione degli assetti istituzionali e dei livelli di governo che completi l'attuazione del federalismo fiscale nel nostro ordinamento giuridico ivi compresa una riforma della pubblica amministrazione che si ponga l'obiettivo di favorire la nascita e lo sviluppo delle imprese;

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere meccanismi adeguati ad evitare il rischio di un aumento della pressione fiscale a carico dei cittadini e delle imprese ovvero condizioni di svantaggio per le imprese dovute ad una possibile diversificazione territoriale dell'imposizione fiscale;

b) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di suggerire al Governo iniziative legislative volte al completamento della riforma in senso federale dello Stato modificando l'attuale assetto istituzionale in vista di una concreta semplificazione e di una reale diminuzione dei costi amministrativi a carico dei cittadini e delle imprese.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo in materia di federalismo fiscale. C. 2105 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>).	75
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	80
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	82
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	79

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 12 marzo 2009. — Presidenza del presidente Stefano SAGLIA.

La seduta comincia alle 14.40.

Delega al Governo in materia di federalismo fiscale. C. 2105 Governo, approvato dal Senato, e abb.
(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta di ieri.

Stefano SAGLIA, *presidente e relatore*, avverte di avere predisposto, alla luce del dibattito svoltosi nelle precedenti sedute, una proposta di parere favorevole con osservazioni sul provvedimento in esame (*vedi allegato 1*), che illustra sinteticamente, dando conto, in particolare, dei rilievi in esso inseriti, che si riferiscono all'implementazione della contrattazione decentrata a livello territoriale o di di-

stretto, nonché all'esigenza che i servizi all'impiego vengano messi nelle condizioni di poter funzionare in maniera omogenea sul territorio nazionale.

Amalia SCHIRRU (PD) auspica che una corretta attuazione dell'articolo 119 della Costituzione possa fornire alle regioni nuove opportunità di sviluppo, assicurando ai governi decentrati l'esercizio dell'autonomia tributaria e un adeguato livello di flessibilità fiscale. A fronte delle numerose perplessità che il provvedimento ancora presenta, si augura pertanto che, al termine del suo esame da parte della Camera, vi sia la possibilità di rinvenire punti di forza capaci di superare gli attuali divari di sviluppo territoriale presenti nel Paese. Ritiene, infatti, che un adeguato ed equilibrato decentramento di poteri possa favorire le regioni meno fortunate e, tra queste, anche la regione Sardegna, che, potendo istituire propri tributi regionali (per esempio in materia di turismo e soggiorno), potrebbe trarne un indiscutibile beneficio in termini di rilancio della propria economia. Esprime, inoltre, apprezzamento per il superamento del sistema dei trasferi-

menti fondato sulla spesa storica, che in passato ritiene abbia penalizzato pesantemente alcune regione italiane (tra cui cita ancora la Sardegna), dal momento che all'atto della distribuzione delle risorse statali si faceva riferimento a criteri come quello della densità demografica.

Con riferimento, poi, a quella parte del provvedimento che sembrerebbe sancire il passaggio al sistema dell'attribuzione di risorse basato sull'individuazione dei fabbisogni necessari a garantire sull'intero territorio il finanziamento integrale dei livelli essenziali delle prestazioni, esprime talune riserve circa la definizione dei criteri che dovrebbero sottendere all'assegnazione delle risorse perequative agli enti dotati di minori capacità di autofinanziamento. Al riguardo, fa notare che soprattutto in alcuni settori del sistema di *welfare* — come quelli dell'istruzione, dell'assistenza (soprattutto per ciò che riguarda i servizi per l'impiego) e della sanità — vi sia la forte necessità di prendere in considerazione l'effettiva qualità dei servizi erogati e dei costi sostenuti nei diversi territori del Paese, al fine di valutare con precisione l'entità dei fabbisogni reali ed eventualmente operare corrette scelte di perequazione in favore dei territori più svantaggiati.

Auspica, in conclusione, che si possa adottare un modello di federalismo che vada nella direzione di una effettiva valorizzazione delle autonomie locali, che tenga conto delle diverse specificità territoriali e che individui con puntualità le funzioni che ciascun ente locale sarebbe chiamato a svolgere nel proprio livello di governo. A tale proposito, nell'esprimere apprezzamento per le disposizioni che riconoscono interventi speciali a vantaggio della Sardegna in virtù del suo carattere insulare, auspica che tutte le forze politiche possano compiere uno sforzo ulteriore a favore di tale regione, eventualmente prevedendo anche norme tendenti a salvaguardare alcune specificità culturali legate al fattore della lingua.

Stefano SAGLIA, *presidente e relatore*, con riferimento alle considerazioni testé

svolte, ricorda di avere inserito tra le premesse della sua proposta di parere il richiamo a taluni importanti elementi, chiaramente emersi nel corso del dibattito, tra i quali segnala i principi di perequazione e di riequilibrio territoriale, oltre che il rafforzamento della contrattazione decentrata e lo sviluppo dell'imprenditorialità femminile.

Giuliano CAZZOLA (Pdl) giudica positivo che, nell'ambito del dibattito sul provvedimento in titolo, sia stato possibile interloquire con i gruppi di opposizione, sviluppando un dialogo costruttivo e un confronto di merito: ritiene, infatti, che tale metodo debba essere costantemente seguito nel lavoro della Commissione. Al contempo, intende ringraziare il presidente per l'equilibrio della sua relazione e i deputati intervenuti nel corso dell'esame del disegno di legge per i contributi forniti, ricordando che una riforma importante come quella del federalismo fiscale non può certo essere affrontata « a passo di corsa », come dimostra anche il prudente atteggiamento della forza parlamentare di maggioranza e del Ministro che, più di ogni altro, ne hanno fatto una bandiera politica.

Ricorda, quindi, che l'Italia è un Paese che presenta divari ormai sempre più gravi, peraltro destinati a peggiorare nel nuovo contesto europeo, quando — tra pochi anni — la Calabria resterà l'unica regione in grado di usufruire delle risorse comunitarie e, dunque, verrà meno quello strumento di solidarietà europea che aveva da anni sostituito il sistema dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno. Ritiene, pertanto, che i rischi siano presenti e che il Governo ne sia avvertito.

Invita, inoltre, la Commissione a riflettere su un problema di natura più generale, relativo al ruolo delle regioni nell'ordinamento italiano: a suo avviso, infatti, le regioni sono istituzioni sopravvalutate, in quanto sono state create più che altro per motivi politici e sono, in realtà, le più lontane dai cittadini, più ancora delle « deprecate » province; tuttavia, non vede come — allo stato attuale — con il progetto

di riforma federalista all'esame del Parlamento le cose possano andare peggio. Al contrario, auspica che tale provvedimento possa rimediare alle tante disfunzioni create dalla riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, su cui gradirebbe ascoltare qualche autocritica da parte delle forze politiche che l'hanno concepita, considerato anche che tale scelta ha aperto anni di conflitto tra Stato e autonomie territoriali, cui ha messo riparo, solo in parte, la meritoria azione della giurisprudenza costituzionale.

Contesta, inoltre, l'assunto per cui – a giudizio di molti dei deputati intervenuti nel dibattito – vi sarebbe il forte rischio di una smantellamento del sistema di *welfare*. In proposito, ricorda anzitutto che la previdenza obbligatoria (e non quella complementare) è assicurata alla competenza statale. Sottolinea, inoltre, che la sanità italiana è da considerare strutturalmente un « sistema balcanizzato », come dimostrano anche recenti, autorevoli, contributi della dottrina; in tal senso, dichiara di condividere le considerazioni svolte sull'argomento dal deputato Schirru, che ha richiamato la « tirannia » della spesa storica, la quale ha oggettivamente privilegiato le regioni centro-settentrionali del Paese. Si dichiara, pertanto, convinto che il disegno di legge in esame dia al sistema sanitario delle regioni del Sud una grande opportunità, legata alla logica dei « costi standard », in un contesto in cui le regioni che sono responsabili delle uscite debbono esserlo anche per le entrate; auspica, peraltro, che tale transizione alla spesa standard avvenga valutando con attenzione i passaggi attuativi e tenendo conto della necessità di rimediare a taluni squilibri esistenti.

In conclusione, considerati anche gli ulteriori miglioramenti che le Commissioni di merito potranno apportare al testo in esame, dichiara il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Cesare DAMIANO (PD), nel condividere gli interventi svolti dai deputati del suo gruppo nel corso del dibattito, intende

ribadire l'opportunità di guardare con cautela al provvedimento in esame, nel presupposto che temi come il *welfare*, il mercato del lavoro, i diritti dei lavoratori fanno riferimento a modelli universali e, come tali, non possono prescindere da una idea solidale di fondo. In questo contesto, osserva come non sfugga la contraddittorietà di taluni atti, anche recenti, assunti dal Governo, che oggi spinge sul versante del federalismo, ma – ad esempio – non ha ritenuto di consultare le regioni su tematiche di legislazione concorrente, quale la sicurezza del lavoro.

Si tratta, a suo avviso, di preoccupazioni legittime, alle quali non è chiaro come la maggioranza intenda rispondere in via definitiva, atteso anche che non si è ancora concluso l'esame degli emendamenti presso le Commissioni di merito. Considera, tuttavia, in termini positivi il contenuto dei rilievi formulati nella proposta di parere del relatore, sia in relazione al funzionamento omogeneo della rete dei centri per l'impiego, sia in relazione alla contrattazione decentrata, in ordine alla quale – peraltro – auspica che sia precisato che non viene messo in discussione il principio della contrattazione a livello nazionale, come definito a legislazione vigente.

Per le ragioni esposte, preannuncia quindi l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere presentata dal relatore.

Giovanni PALADINI (IdV), nel richiamare ironicamente le considerazioni con le quali il deputato Cazzola ha chiarito, nel proprio intervento, che la riforma in senso federale dello Stato non può peggiorare la situazione attuale, ritiene che il Parlamento debba seriamente interrogarsi su come promuovere uno sviluppo sostenibile e solidale dei territori, atteso anche che gli strumenti di solidarietà a livello europeo stanno, di fatto, per esaurirsi. Inoltre, con specifico riferimento al contenuto della proposta di parere del relatore e alle parti del testo di più diretto interesse della XI Commissione, auspica che possa realmente prevedersi

un rafforzamento dei criteri di omogeneità per i centri provinciali per l'impiego e che si possano introdurre regole di maggiore trasparenza nel settore della sanità.

Alla luce di tali argomentazioni e considerato, peraltro, che andrà valutato con attenzione anche l'esito del lavoro che si sta svolgendo presso le Commissioni di merito, dichiara l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) ritiene che la Commissione abbia svolto un lavoro proficuo e approfondito, dal quale sono emersi spunti di enorme interesse anche in vista dell'esame del testo in Assemblea. Si augura, pertanto, che — come auspicato, a più riprese, anche dal Ministro Calderoli — il definitivo disegno di legge che sarà approvato dalla Camera possa costituire il risultato di un impegno dell'intero Parlamento e non solo dei gruppi di maggioranza.

Per queste ragioni, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole con osservazioni del relatore.

Teresio DELFINO (UdC) fa notare che la disponibilità al dialogo sul merito del provvedimento, declamata in questi giorni da alcuni esponenti del gruppo della Lega Nord, sembra avere un carattere puramente verbale, poiché non è accompagnata da comportamenti di concreta collaborazione con i gruppi di opposizione. Ritiene, infatti, che non vi sia stato alcun margine di dialogo per acquisire dal Governo risposte sulla questione di una delega, contenuta nel provvedimento, eccessivamente generica e che non fornisce le informazioni necessarie a valutare l'effettivo impatto che essa potrà avere sui conti pubblici e sul versante dei rapporti tra le istituzioni.

Prima di procedere ad una riforma in senso federale dello Stato, ritiene pertanto necessario provvedere ad una completa attuazione del principio di sussidiarietà, attraverso un intervento di revisione co-

stituzionale che operi una semplificazione degli enti locali e fornisca certezze in merito alle funzioni che essi andrebbero a svolgere. Fa inoltre notare che il provvedimento in esame non offre sufficienti garanzie in merito al finanziamento integrale dei livelli essenziali delle prestazioni in tutto il territorio nazionale, con evidenti rischi di disuguaglianze tra le varie regioni.

Nel paventare il rischio che da tale riforma derivi un aumento del deficit pubblico, considerata l'ingente mole di risorse che verrebbero trasferite a livello locale, manifesta preoccupazione circa la possibilità che tale modello di federalismo rechi un serio danno al « sistema Paese », finendo per incrementare il divario tra le regioni più sviluppate e quelle più svantaggiate del Mezzogiorno. Auspica, dunque, che la disponibilità annunciata da alcuni esponenti della maggioranza possa tradursi nell'accoglimento di alcuni emendamenti dell'opposizione nel corso dell'esame in Assemblea, affinché si possano apportare i miglioramenti necessari e si possa procedere ad una deliberazione pienamente consapevole.

In conclusione, pur manifestando contrarietà all'impianto complessivo del provvedimento e a talune delle questioni di ordine generale illustrate dal relatore nella premessa della sua proposta di parere, ritiene di poter cogliere positivamente alcuni elementi in essa contenuti, soprattutto per la parte relativa alle osservazioni da rivolgere alle Commissioni di merito, dal momento che queste attendono a profili di sicuro interesse, quali la contrattazione decentrata e i servizi per l'impiego. Per tale motivo, preannuncia l'astensione del suo gruppo sulla richiamata proposta di parere del relatore, riservandosi per l'esame in Assemblea di evidenziare ulteriori e più definite osservazioni e precisando che si intende, in questo modo, lanciare un segnale di disponibilità al dialogo agli stessi gruppi di maggioranza.

Stefano SAGLIA, *presidente e relatore*, considerati gli ulteriori elementi emersi

nel corso del dibattito odierno, presenta una nuova versione della sua proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 2*), facendo presente che essa contiene esclusivamente una modifica all'interno del punto 1) delle osservazioni, tesa a precisare che il richiamo alla contrattazione decentrata avviene ferme restando le vigenti norme previste in materia dalla legislazione nazionale.

La Commissione approva, quindi, la nuova versione della proposta di parere

favorevole con osservazioni formulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 12 marzo 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.25 alle 15.40.

ALLEGATO 1

**Delega al Governo in materia di federalismo fiscale.
(C. 2105 Governo, approvato dal Senato, e abb.).****PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La XI Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2105, approvato dal Senato, recante « Delega al Governo in materia di federalismo fiscale »;

considerato che il provvedimento intende completare il percorso di transizione dell'ordinamento italiano verso una effettiva valorizzazione del sistema delle autonomie territoriali, rafforzando il principio di responsabilità politica delle amministrazioni locali;

osservato come il testo approvato dal Senato configuri uno sforzo concreto per arrivare a uno sviluppo sostenibile e solido nell'ambito del principio di unitarietà del Paese, al fine di risolvere in modo strutturale il tema della fiscalità decentrata e di affrontare in modo concordato il rapporto finanziario e tributario tra i vari livelli di governo;

raccomandata, a tal fine, l'attenzione verso una forma di federalismo basata sull'attuazione responsabile del principio costituzionale di sussidiarietà, nonché sulla salvaguardia dei principi di perequazione e riequilibrio tra zone più sviluppate e aree più svantaggiate del Paese;

preso atto che – nel contesto normativo complessivo della delega legislativa conferita al Governo sulla materia – si collocano talune disposizioni di più diretto interesse della XI Commissione;

rilevato, in proposito, che l'articolo 2, comma 2, lettera *ff*), nell'ambito dei prin-

cipi e criteri direttivi della delega, richiede che vi sia una corrispondenza – seppure solo tendenziale – tra autonomia impositiva e autonomia di gestione delle proprie risorse umane e strumentali da parte del settore pubblico, prospettando inoltre il conferimento ai diversi livelli di governo, tramite appositi strumenti, di una autonomia nella gestione della contrattazione collettiva;

ritenuto, in proposito, che un livello di contrattazione collettiva legato al territorio può costituire una occasione per rendere più partecipi i lavoratori al raggiungimento dei risultati prefissati;

auspicato che l'articolo 15 – che reca i principi e criteri direttivi a cui dovranno conformarsi i decreti legislativi attuativi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione – sia in grado di assicurare efficaci modalità per la destinazione di risorse aggiuntive statali e per la definizione di interventi speciali in favore di determinati enti territoriali, al fine di promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, nonché per rimuovere gli squilibri economici e sociali;

valutata positivamente la disposizione contenuta all'articolo 16, comma 1, lettera *e*), che – all'interno dei criteri per la definizione di un sistema premiante e di un sistema sanzionatorio da applicare nei confronti degli enti che risultino più o meno virtuosi rispetto al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica ad essi imposti – specifica che i mec-

canismi premiali riguardano gli enti che incentivano l'occupazione e l'imprenditorialità femminile;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di introdurre, nell'ambito dei

principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *ff*), un riferimento alla possibile implementazione della contrattazione decentrata a livello territoriale o di distretto;

2) valutino altresì le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere, data anche la crisi economica in corso, che i servizi all'impiego vengano messi nelle condizioni di poter funzionare in maniera omogenea sul territorio nazionale.

ALLEGATO 2

**Delega al Governo in materia di federalismo fiscale.
(C. 2105 Governo, approvato dal Senato, e abb.).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XI Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2105, approvato dal Senato, recante « Delega al Governo in materia di federalismo fiscale »;

considerato che il provvedimento intende completare il percorso di transizione dell'ordinamento italiano verso una effettiva valorizzazione del sistema delle autonomie territoriali, rafforzando il principio di responsabilità politica delle amministrazioni locali;

osservato come il testo approvato dal Senato configuri uno sforzo concreto per arrivare a uno sviluppo sostenibile e solido nell'ambito del principio di unitarietà del Paese, al fine di risolvere in modo strutturale il tema della fiscalità decentrata e di affrontare in modo concordato il rapporto finanziario e tributario tra i vari livelli di governo;

raccomandata, a tal fine, l'attenzione verso una forma di federalismo basata sull'attuazione responsabile del principio costituzionale di sussidiarietà, nonché sulla salvaguardia dei principi di perequazione e riequilibrio tra zone più sviluppate e aree più svantaggiate del Paese;

preso atto che – nel contesto normativo complessivo della delega legislativa conferita al Governo sulla materia – si collocano talune disposizioni di più diretto interesse della XI Commissione;

rilevato, in proposito, che l'articolo 2, comma 2, lettera *ff*), nell'ambito dei prin-

cipi e criteri direttivi della delega, richiede che vi sia una corrispondenza – seppure solo tendenziale – tra autonomia impositiva e autonomia di gestione delle proprie risorse umane e strumentali da parte del settore pubblico, prospettando inoltre il conferimento ai diversi livelli di governo, tramite appositi strumenti, di una autonomia nella gestione della contrattazione collettiva;

ritenuto, in proposito, che un livello di contrattazione collettiva legato al territorio può costituire una occasione per rendere più partecipi i lavoratori al raggiungimento dei risultati prefissati;

auspicato che l'articolo 15 – che reca i principi e criteri direttivi a cui dovranno conformarsi i decreti legislativi attuativi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione – sia in grado di assicurare efficaci modalità per la destinazione di risorse aggiuntive statali e per la definizione di interventi speciali in favore di determinati enti territoriali, al fine di promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, nonché per rimuovere gli squilibri economici e sociali;

valutata positivamente la disposizione contenuta all'articolo 16, comma 1, lettera *e*), che – all'interno dei criteri per la definizione di un sistema premiante e di un sistema sanzionatorio da applicare nei confronti degli enti che risultino più o meno virtuosi rispetto al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica ad essi imposti – specifica che i mec-

canismi premiali riguardano gli enti che incentivano l'occupazione e l'imprenditorialità femminile;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di introdurre, nell'ambito dei principi e criteri direttivi generali di cui

all'articolo 2, comma 2, lettera *ff*), un riferimento alla possibile implementazione della contrattazione decentrata a livello territoriale o di distretto, ferme restando le vigenti norme previste in materia dalla legislazione nazionale;

2) valutino altresì le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere, data anche la crisi economica in corso, che i servizi all'impiego vengano messi nelle condizioni di poter funzionare in maniera omogenea sul territorio nazionale.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo in materia di federalismo fiscale. C. 2105 Governo approvato dal Senato e abb. (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	84
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	91

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore. Testo unificato C. 624 Binetti, C. 635 Polledri e Rivolta, C. 1141 Livia Turco, C. 1830 Di Virgilio, C. 1738 Bertolini, C. 1764-ter Cota e C. 1968-ter Saltamartini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	88
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti e articoli aggiuntivi riferiti al testo base</i>)	92
AVVERTENZA	90

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 12 marzo 2009. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali Eugenia Maria Roccella.

La seduta comincia alle 13.05.

Delega al Governo in materia di federalismo fiscale. C. 2105 Governo approvato dal Senato e abb.
(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 marzo 2009.

Laura MOLTENI (LNP) dichiara di aver ascoltato con grande attenzione gli interventi svolti dai colleghi dell'opposizione

nelle precedenti sedute. Non ritiene, peraltro, fondate le preoccupazioni da loro espresse, in quanto il provvedimento in esame rappresenta l'attuazione del nuovo articolo 119 della Costituzione e si pone, pertanto, in continuità con la riforma del Titolo V della parte seconda della Costituzione. L'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, infatti, presuppone, nel settore sanitario, l'istituzione di un fondo perequativo destinato a garantire l'erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali sull'intero territorio nazionale e ad accompagnare le regioni con minore gettito fiscale in un percorso progressivo di superamento del criterio tradizionale della spesa storica sanitaria. Tale attuazione impone di abbandonare il tradizionale meccanismo di finanziamento del Servizio sanitario nazionale, basato sul riparto tra regioni di risorse che, pur essendo qualificate come proprie delle regioni, continuano ad essere nazionali nella loro definizione e disci-

plina. Il cosiddetto federalismo fiscale, introdotto nel decreto legislativo del 18 febbraio 2000, n. 56, ha infatti legato in maniera inscindibile il finanziamento del Servizio sanitario nazionale al complessivo equilibrio economico finanziario, sicché l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione è destinata a incidere in maniera sostanziale sul meccanismo di riscossione e attribuzione delle risorse destinate all'erogazione dei livelli essenziali assistenza.

In particolare, dovrebbe essere promosso un percorso di progressiva dismissione dei trasferimenti statali nei settori di competenza regionale, attraverso l'attribuzione a ciascuna regione della titolarità delle entrate necessarie a finanziare il servizio, fermo restando il fondo perequativo previsto dallo stesso articolo 119 della Costituzione. La garanzia dell'autonomia di entrata e di spesa di ciascuna regione è infatti destinata, in ultima istanza, a promuovere quel processo di responsabilizzazione dei diversi livelli di governo della sanità che, come si è visto, è presupposto irrinunciabile per una crescita sostenibile del sistema.

L'attuazione del federalismo fiscale implica inoltre il riconoscimento, in capo alle regioni, di più ampi margini di manovra anche sotto il profilo delle entrate derivanti dall'applicazione e riscossione dei *ticket*. Ad oggi, il sistema delle partecipazioni appare assolutamente caotico giacché, a fronte della regionalizzazione dei *ticket* sui farmaci la determinazione del ticket sulla diagnostica e la specialistica continua a dipendere fortemente dal livello centrale. Situazione questa che, sicuramente, non favorisce un effettivo governo della spesa a livello regionale. Un esempio lampante del paradosso di fondo, che oggi informa l'intero sistema delle partecipazioni, lo si desume dell'ultima vicenda del *ticket* di 10 euro a ricetta, introdotto dalla legge finanziaria del 2007 sulle prestazioni sanitarie diagnostiche di specialistica ambulatoriale.

Tale *ticket*, infatti, ha rischiato di produrre delle distorsioni nel sistema delle partecipazioni al Servizio sanitario nazionale, che non solo si traducono nella

disaffezione dei cittadini nei confronti del sistema pubblico, ma che oltretutto rischiano di compromettere l'equilibrio economico delle stesse regioni. Rispetto alla politica delle partecipazioni, la Lega auspica quindi che, in questa legislatura, si riesca a giungere a un riordino complessivo della materia, orientato nel senso della progressiva regionalizzazione di questo importante, ma anche delicato, strumento di responsabilizzazione nell'accesso alle prestazioni.

La politica di responsabilizzazione delle singole regioni e di definizione di nuovi interventi strutturali contro le inefficienze di sistema, implica anche l'esigenza di adottare nuove logiche di responsabilizzazione delle singole strutture erogatrici. Gli obiettivi di ristrutturazione del servizio, secondo criteri di efficienza operativa, di efficacia e appropriatezza nell'erogazione delle prestazioni, possono infatti essere perseguiti attraverso meccanismi destinati a operare dal basso verso l'alto, in un circuito virtuoso atto a coinvolgere in prima istanza i diretti responsabili della corretta gestione del servizio.

In termini operativi, gli obiettivi di cui sopra possono essere perseguiti attraverso il potenziamento del sistema dei controlli, rivolto a tutti gli operatori pubblici e privati, del sistema. In particolare è importante che vi siano controlli, non solo sotto il profilo fiscale e contabile, ma anche dal punto di vista della qualità delle prestazioni.

In questo senso, il federalismo fiscale, lungi dal determinare l'abbandono di quella logica di *welfare state* che da sempre ha informato il Servizio sanitario nazionale, costituisce un incentivo determinante per le regioni ad adottare effettivi meccanismi di controllo della spesa e di promozione dell'efficienza nel funzionamento e nell'organizzazione delle strutture sanitarie. In un sistema federale, infatti, non c'è spazio per ripiani a piè di lista da parte dello Stato. La perfetta coincidenza tra autonomia e responsabilità presuppone che alla mancata copertura dei disavanzi regionali si provveda con l'introduzione di misure sostitutive statali che responsabi-

lizzino gli amministratori regionali e gli stessi cittadini sul ripiano dei disavanzi; il riferimento è, evidentemente, all'applicazione della misura massima prevista dalla vigente normativa dell'addizionale IRPEF, alle maggiorazioni dell'aliquota IRAP, nonché all'introduzione automatica di forme di compartecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria.

Passando a illustrare quelli che ritiene gli aspetti più significativi del provvedimento in esame per le parti di competenza della Commissione, ricorda che esso prevede, tra l'altro, l'istituzione di due fondi perequativi, uno a favore dei comuni, l'altro a favore delle province e delle città metropolitane, iscritti nel bilancio delle singole regioni ed alimentati attraverso un apposito fondo perequativo dello Stato. Nel fondo perequativo statale è data separata indicazione degli stanziamenti spettanti ai comuni, alle province e alle città metropolitane, a titolo di concorso per il finanziamento delle funzioni svolte da tali enti.

Il valore standard della spesa corrente è computato con riferimento ad una quota uniforme pro capite, corretta sulla base di alcuni parametri, atti a contrassegnare la diversità della spesa dei singoli enti in relazione ad alcune loro specifiche caratteristiche, quali l'ampiezza demografica, le caratteristiche territoriali — con particolare riferimento alla presenza di zone montane — e le caratteristiche demografiche, sociali e produttive, mentre le entrate considerate ai fini della standardizzazione sono rappresentate dai tributi propri valutati ad aliquota standard.

Per ciò che concerne il corretto utilizzo dei Fondi perequativi — il quale deve essere improntato ai principi di efficacia, efficienza e trasparenza — e la verifica della loro applicazione, ricorda che esso spetta, in via generale, alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, che sarà istituita all'interno della Conferenza Unificata.

Ricorda poi, brevemente, che nella legge delega sul federalismo fiscale vi è la definizione di un sistema premiante e di un sistema sanzionatorio da applicare nei

confronti degli enti che risultano virtuosi o meno, rispetto al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica ad essi imposti. Tale disposizione può, naturalmente, rivestire particolare rilievo per quanto concerne la spesa sanitaria e la spesa socio-assistenziale. In particolare, il sistema premiante riguarda gli enti che: assicurano elevata qualità dei servizi e livello della pressione fiscale inferiore alla media degli altri enti del proprio livello di governo a parità di servizi offerti; garantiscono il rispetto di quanto previsto dalla presente legge e partecipano a progetti strategici mediante l'assunzione di oneri e di impegni nell'interesse della collettività nazionale, ivi compresi quelli di carattere ambientale; incentivano l'occupazione e l'imprenditorialità femminile. Il sistema sanzionatorio, che si applica, invece, nei confronti degli enti meno virtuosi rispetto agli obiettivi di finanza pubblica, comporta: il divieto di procedere alla copertura di posti di ruolo vacanti nelle piante organiche; il divieto di iscrivere in bilancio spese per attività discrezionali, fatte salve quelle afferenti al cofinanziamento regionale o dell'ente locale per l'attuazione delle politiche comunitarie; l'attivazione di meccanismi automatici sanzionatori nei confronti degli organi di governo e amministrativi, responsabile del mancato rispetto degli equilibri di bilancio e degli obiettivi economico-finanziari assegnati alla regione e agli enti locali, con individuazione dei casi di ineleggibilità nei confronti degli amministratori responsabili degli enti locali per i quali sia stato dichiarato lo stato di dissesto finanziario, oltre che dei casi di interdizione dalle cariche in enti vigilati o partecipati da enti pubblici; la previsione che le attività che abbiano causato un grave dissesto nelle finanze regionali rientrino tra i casi di grave violazione di legge è previsto lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta. Le sanzioni indicate si applicano fin tanto che l'ente non metta in atto i provvedimenti necessari, in grado di riportare l'ente medesimo in linea con gli obiettivi di finanza pubblica.

Particolare rilievo rivestono altresì, naturalmente, le disposizioni volte a disciplinare la fase transitoria ovvero il passaggio dal regime attuale a quello che sarà definito nei decreti legislativi. L'articolo 19, in particolare, stabilisce che la perequazione partirà, a regime, soltanto al termine del periodo transitorio, fissato in cinque anni per ciascuna delle due tipologie di spese e modalità di perequazione. Un ulteriore periodo transitorio di cinque anni potrà essere concesso alle regioni nelle quali la nuova disciplina della perequazione delle spese per funzioni non essenziali dovesse rivelarsi (temporaneamente) insostenibile. Il quinquennio transitorio relativo alla convergenza tra fabbisogno e spesa standard (funzioni essenziali) potrà iniziare soltanto « a partire dall'effettiva determinazione del contenuto finanziario dei livelli essenziali delle prestazioni ».

Spetterà al legislatore delegato dare attuazione a tali previsioni, nel rispetto dei seguenti criteri di delega: garantire il passaggio graduale dai valori dei trasferimenti medi rilevati a livello regionale nel triennio 2006-2008 ai valori determinati con i criteri dello stesso articolo 9 per i trasferimenti perequativi della sanità; realizzare un processo di convergenza dalla spesa storica al fabbisogno standard in un periodo di cinque anni per le funzioni connesse ai livelli essenziali di assistenza; prevedere che il sistema di finanziamento debba divergere progressivamente dal criterio della spesa storica a favore delle capacità fiscali per abitante con riferimento alle funzioni non essenziali.

Per quanto riguarda la sanità, la determinazione del livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre in via ordinaria lo Stato si basa già oggi sulla puntuale individuazione dei livelli essenziali di assistenza, vale a dire le prestazioni e i servizi che il Servizio sanitario nazionale è tenuto a fornire a tutti i cittadini, gratuitamente o dietro pagamento di una quota di partecipazione, con le risorse pubbliche raccolte attraverso la fiscalità generale. La contestualità tra la definizione dei livelli essenziali di assi-

stenza e l'individuazione delle risorse conferma l'interesse pubblico a tutelare dal lato della domanda i bisogni di salute dei cittadini, vincolando l'erogazione delle prestazioni all'ammontare delle risorse che le scelte di politica economica o i vincoli di finanza pubblica rendono disponibili per il loro finanziamento.

Con riferimento ai singoli settori, in particolare, rileva che, per quanto riguarda la sanità, ci vuole un nuovo approccio metodologico, che parta dalla definizione degli indicatori per misurare i costi standard. Definiti i costi standard, sarà possibile un reale confronto tra le regioni anche ai fini dell'individuazione del fabbisogno standard. Sarà, inoltre, necessario che la dinamica delle risorse destinate al finanziamento della spesa sia in grado, anche nel medio-lungo periodo, di garantire la copertura dei costi associati ai livelli essenziali delle prestazioni. Il costo dei LEA, infatti, è destinato nel tempo ad aumentare, per effetto sia dell'invecchiamento della popolazione, sia dell'innovazione del processo tecnologico che caratterizza il settore; nel settore dell'assistenza, le indagini svolte evidenziano una disparità tra le regioni in riferimento alle risorse impegnate per la medesima tipologia di intervento.

Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD) esprime forti perplessità sul contenuto del provvedimento in esame, con particolare riferimento agli aspetti di competenza della Commissione, evidenziati nella relazione dell'onorevole Ciccio. Dichiaro infatti di non condividere l'ottimismo che, sin dalla presentazione del disegno di legge originario, ha caratterizzato i commenti di numerosi esponenti politici, tra cui quelli del presidente della regione siciliana. Stando alle dichiarazioni del Governo e della maggioranza, il disegno di legge in esame dovrebbe garantire maggiori risorse alle regioni settentrionali, il mantenimento delle risorse attualmente disponibili per quelle meridionali, nonché l'invarianza del prelievo fiscale. Nel giudicare poco realistiche tali previsioni, osserva che il provvedimento si limita a

definire una cornice estremamente ampia e vaga, con il rischio che la vera riforma sia delegata « in bianco » ad un Governo troppo attento, in modo unilaterale, alle esigenze delle regioni settentrionali. Sottolinea altresì la delicatezza delle procedure per l'individuazione dei costi *standard* delle prestazioni sanitarie e sociali: anche tali procedure, a seconda dei parametri che saranno privilegiati per la definizione dei costi *standard*, potrebbero privilegiare alcune parti del Paese a scapito di altre. Rileva, infine, i problemi connessi alla mancata definizione, sino ad oggi, dei livelli essenziali dell'assistenza sociale. Per tutte queste ragioni, preannuncia un orientamento contrario sull'eventuale proposta di parere favorevole del relatore.

Carlo CICCIOLO (PDL), *relatore*, alla luce delle considerazioni svolte dai colleghi, anche di opposizione, che sono intervenuti, formula una proposta di parere favorevole con condizione (*vedi allegato 1*).

Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD) esprime apprezzamento per la condizione contenuta nella proposta di parere del relatore. Peraltro, mantenendo forti perplessità sul complesso del provvedimento in esame, annuncia voto contrario sulla proposta di parere medesima.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.25.

SEDE REFERENTE

Giovedì 12 marzo 2009. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali Eugenia Maria Roccella.

La seduta comincia alle 13.25.

Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore.

Testo unificato C. 624 Binetti, C. 635 Polledri e Rivolta, C. 1141 Livia Turco, C. 1830 Di Virgilio, C. 1738 Bertolini, C. 1764-ter Cota e C. 1968-ter Saltamartini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 marzo 2009.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, rimane così stabilito.

Avverte che sono stati presentati emendamenti e articoli aggiuntivi al testo unificato delle proposte di legge C. 624 e abbinate, adottato come testo base nella seduta del 25 febbraio 2009 (*vedi allegato 2*).

In sostituzione del relatore, onorevole Scapagnini, impossibilitato a partecipare alla seduta, esprime parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 1. In particolare, invita i presentatori a ritirare gli emendamenti 1.12, 1.3, 1.4, 1.13, 1.2, 1.5 e 1.11. Esprime parere favorevole sull'emendamento 1.10 e sull'emendamenti 1.1 a condizione che sia riformulato. Esprime parere contrario sugli emendamenti 1.6, 1.7, 1.8 e 1.9.

Il sottosegretario Eugenia Maria ROCCELLA esprime parere conforme a quello del relatore.

Laura MOLTENI (LNP) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.12, volto a definire con maggior precisione l'ambito di applicazione e le finalità della legge, rivolta principalmente ai malati oncologici e terminali.

Il sottosegretario Eugenia Maria ROCCELLA ritiene che, ove fosse approvato l'emendamento 1.12 sostitutivo del comma 1, nell'articolo 1 non figurerebbe più il riconoscimento del diritto ad accedere alle

terapie del dolore ma solo quello alle cure palliative, di cui al comma 2.

Laura MOLTENI (LNP) ritira il suo emendamento 1.12, riservandosi di presentarlo nel corso dell'esame in Assemblea.

Paola BINETTI (PD) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 1.3 di cui è firmataria, volto ad individuare nella persona malata anziché nel cittadino il soggetto a cui è rivolto il provvedimento in esame.

Giuseppe PALUMBO, *presidente e relatore*, osserva che tale concetto è espresso compiutamente nel comma 2.

Paola BINETTI (PD) ritira l'emendamento Livia Turco 1.3.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.6, volto ad aggiungere un riferimento anche alle cause di sofferenza diverse dal dolore fisico, come ad esempio la dispnea e il senso di soffocamento.

Giuseppe PALUMBO, *presidente e relatore*, non ritiene opportuno introdurre nel testo ulteriori specificazioni del termine « dolore », essendo a suo avviso preferibile mantenere una definizione di carattere generale.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD) ritira il suo emendamento 1.6.

Delia MURER (PD) accoglie l'invito a ritirare l'emendamento Livia Turco 1.4, di cui è firmataria.

Laura MOLTENI (LNP) ritira il suo emendamento 1.13, riservandosi di presentarlo nel corso dell'esame in Assemblea.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD) ritira il suo emendamento 1.7, riservandosi di presentarlo nel corso dell'esame in Assemblea. Raccomanda quindi l'appro-

vazione del suo emendamento 1.8, volto a sostituire la locuzione « bisogno di salute » con quella « diritto alla salute ».

Il sottosegretario Eugenia Maria ROCELLA osserva che il comma 1 contiene già il riconoscimento del diritto ad accedere alle cure palliative e alle terapie del dolore e che, pertanto, nel comma 2 appare più adeguato il riferimento al « bisogno di salute ».

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD) ritira il suo emendamento 1.8, riservandosi di presentarlo nel corso dell'esame in Assemblea. Ritira altresì il suo emendamento 1.9, volto ad aggiungere al concetto di tutela della dignità della persona anche quello di tutela della libertà, riservandosi di presentarlo nel corso dell'esame in Assemblea.

Giuseppe PALUMBO, *presidente e relatore*, invita il presentatore dell'emendamento 1.1 a riformularlo nel senso di aggiungere, dopo le parole: « dignità del paziente », le parole: « senza alcuna discriminazione ».

Il sottosegretario Eugenia Maria ROCELLA condivide la riformulazione proposta dal presidente e relatore Palumbo.

Mariella BOCCIARDO (PdL) riformula il suo emendamento 1.1 nel senso indicato dal presidente.

La Commissione approva l'emendamento Bocciardo 1.1, come riformulato. Approva quindi l'emendamento Farina Coscioni 1.10.

Mariella BOCCIARDO (PdL) ritira il suo emendamento 1.2.

Delia MURER (PD) ritira l'emendamento Livia Turco 1.5, riservandosi di presentarlo nel corso dell'esame in Assemblea.

Donata LENZI (PD) chiede chiarimenti sulle ragioni dell'invito a ritirare l'emenda-

damento 1.11, che a suo giudizio introduce opportunamente un riferimento al sostegno socio-assistenziale oltre a quello socio-sanitario.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.11.

Giuseppe PALUMBO, *presidente e relatore*, modificando il suo precedente avviso, esprime parere favorevole sull'emendamento 1.11 purché sia riformulato nel senso di sostituire le parole « sostegno socio-sanitario » con le seguenti: « sostegno sanitario e socio-assistenziale ».

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD) riformula il suo emendamento nel senso proposto dal presidente e relatore Palumbo.

La Commissione approva l'emendamento Farina Coscioni 1.11, come riformulato.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.45.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO RISTRETTO

Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e altre disposizioni in materia di governo delle attività cliniche.
C. 799 Angela Napoli, C. 1552 Di Virgilio e Palumbo, C. 977-ter Livia Turco, C. 278 Farina Coscioni e C. 1942 Mura.

ALLEGATO 1

**Delega al Governo in materia di federalismo fiscale
(C. 2105 Governo approvato dal Senato e abb.)**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 2105 Governo, approvato dal Senato, ed abb., recante « Delega al Governo in materia di federalismo fiscale »;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

siano garantiti *standard* adeguati di assistenza sull'intero territorio nazionale, in modo omogeneo, attraverso la definizione di livelli essenziali di assistenza sia sanitari che sociali approvati e accompagnati da controlli rigorosi.

ALLEGATO 2

Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore. C. 624 Binetti, C. 635 Polledri e Rivolta, C. 1141 Livia Turco, C. 1830 Di Virgilio, C. 1738 Bertolini, C. 1764-ter Cota e C. 1968-ter Saltamartini.

**EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI
RIFERITI AL TESTO BASE**

(Vedi seduta del 25 febbraio 2009)

ART. 1.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. La presente legge disciplina l'accesso degli assistiti alle cure palliative e alle terapie del dolore.

1. 12. Laura Molteni, Rondini, Munerato, Lussana.

Al comma 1, sostituire le parole: il diritto del cittadino con le seguenti: e garantisce il diritto della persona malata.

1. 3. Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbroliini.

Al comma 1, dopo le parole: terapie del dolore aggiungere le seguenti: e di altre cause di sofferenza.

1. 6. Farina Coscioni.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002, è assicurato e

garantito alla persona malata il diritto di accesso alla rete di cure palliative al fine di assicurare il rispetto della dignità umana, il bisogno di salute, l'equità nell'accesso all'assistenza, la qualità delle cure e la loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

1. 4. Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbroliini.

Al comma 2, sopprimere le parole: , in particolare.

1. 13. Laura Molteni, Rondini, Munerato, Lussana.

Al comma 2, dopo le parole: il rispetto della aggiungere le seguenti: libertà e.

1. 7. Farina Coscioni.

Al comma 2, sostituire le parole: il bisogno di salute con le seguenti: il diritto alla salute.

1. 8. Farina Coscioni.

Al comma 3, lettera a), dopo la parola: tutela della aggiungere le seguenti: libertà e della.

1. 9. Farina Coscioni.

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: dignità del paziente aggiungere le seguenti: senza discriminazioni per età, sesso e tipo di malattia.

1. 1. Bocciardo.

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: dignità del paziente aggiungere le seguenti: senza alcuna discriminazione.

1. 1. (Nuova formulazione) Bocciardo.

(Approvato)

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: salvaguardia e valorizzazione con le seguenti: tutela e promozione.

1. 10. Farina Coscioni.

(Approvato)

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: nella fase terminale della malattia con le seguenti: in ogni fase della malattia compresa quella terminale.

1. 2. Bocciardo.

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: nella fase terminale della malattia con le seguenti: in tutte le fasi della malattia, con particolare attenzione all'accompagnamento nelle fasi avanzate e terminali della malattia.

1. 5. Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbroliini.

Al comma 3, lettera c), dopo le parole: sostegno socio-sanitario, aggiungere le seguenti: e socio-assistenziale.

1. 11. Farina Coscioni.

Al comma 3, lettera c), sostituire le parole: sostegno socio-sanitario, con le se-

guenti: sostegno sanitario e socio assistenziale.

1. 11. (Nuova formulazione) Farina Coscioni.

(Approvato)

ART. 2.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: interventi terapeutici aggiungere la seguente: , diagnostici.

2. 4. Zeller, Brugger.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: non risponde più aggiungere le seguenti: o non ha a disposizione.

2. 1. Bocciardo.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: trattamenti specifici, aggiungere le seguenti: ; le cure palliative non sono ristrette al mero trattamento sintomatico né alla sola fase terminale della malattia: si tratta di un approccio multidisciplinare che inizia dal modo in cui la diagnosi viene comunicata e prosegue per tutta la durata della malattia fino al momento del lutto.

2. 7. Farina Coscioni.

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: dolore, ovunque ricorra aggiungere le seguenti: e di altre cause di sofferenza.

2. 8. Farina Coscioni.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: percorso terapeutico per aggiungere le seguenti: la soppressione e.

2. 9. Farina Coscioni.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

2. 10. Farina Coscioni.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: pazienti oncologici aggiungere la seguente: adulti.

2. 2. Bocciardo.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: cronica o evolutiva con le seguenti: o condizione ad andamento cronico ed evolutivo.

2. 3. Bocciardo.

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: della vita aggiungere le seguenti: con una aspettativa di sopravvivenza limitata.

2. 11. Farina Coscioni.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: all'assistenza palliativa con le seguenti: alla erogazione delle cure palliative, delle terapie del dolore e di altre cause di sofferenza.

2. 12. Farina Coscioni.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

*h) « assistenza domiciliare in cure palliative »: l'insieme degli interventi sanitari, sociosanitari ed assistenziali che garantiscono l'erogazione di cure palliative al domicilio della persona malata, per ciò che riguarda sia gli interventi di base, coordinati dal medico di medicina generale, sia quelli delle *équipe* specialistiche di cure palliative, garantendo una continuità assistenziale ininterrotta.*

2. 5. Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbroliini.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

*h) « assistenza domiciliare in cure palliative »: la presa in carico totale del malato attraverso gli interventi socio-sanitari e assistenziali che garantiscono l'erogazione delle cure palliative, delle terapie del dolore e di altre cause di sofferenza, a domicilio del paziente, sia per gli interventi di base, coordinati dal medico di medicina generale, sia per quelli dell'*équipe* multidisciplinare sia per l'assistenza di supporto per il paziente stesso e i suoi familiari, garantendo una continuità assistenziale 24 ore su 24.*

2. 13. Farina Coscioni.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

h) « day hospice »: articolazione organizzativa dei Centri residenziali di cure palliative-hospice che erogano prestazioni diagnostico-terapeutiche e assistenziali a ciclo diurno non eseguibili a domicilio.

2. 6. Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbroliini.

ART. 3.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3.

(Programma pluriennale per il rafforzamento dell'assistenza nel settore delle cure palliative).

1. Con accordo da concludere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito della programmazione degli interventi sanitari e sociali, in relazione a quanto

previsto dai livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e in conformità agli obiettivi del Piano sanitario nazionale, le regioni adottano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno specifico programma pluriennale per il rafforzamento dell'assistenza nel settore delle cure palliative rivolte al paziente adulto e a quello pediatrico.

2. Con l'accordo di cui al comma 1 sono individuati le strutture della rete delle cure palliative e i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi delle medesime, nonché le tipologie di assistenza da assicurare.

3. La rete di cure palliative di cui al comma 2 garantisce in via prioritaria assistenza e supporto a pazienti in fase terminale, a pazienti affetti da patologia neoplastica o da patologie degenerative con andamento progressivo in fase avanzata, per i quali ogni terapia finalizzata alla guarigione non è possibile o appropriata nonché a pazienti affetti da patologie croniche gravi con compromissione della qualità della vita.

4. Al fine di consentire l'attuazione del programma di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 per la creazione di strutture regionali per il governo della rete di cure palliative.

3. 1. Di Virgilio, Barani.

Al comma 1, dopo le parole: la ripresa aggiungere le seguenti: e il completamento.

3. 8. Il Relatore.

Al comma 1, sostituire le parole: 2 milioni di euro con le seguenti: 200 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 17, comma 1, sostituire le parole da: pari a 5,4 milioni di euro fino alla fine del periodo con le seguenti: pari a 203,4 milioni di giuro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e

2011 e a 2,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede, quanto a 3,4 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e, quanto a 200 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per un importo di 600 milioni di euro per l'anno 2009, di 400 milioni di euro per l'anno 2010 e di 200 milioni di euro per l'anno 2011, al fine di compensare gli effetti sui saldi di finanza pubblica.

3. 7. Laura Molteni, Rondini, Munerato, Lussana.

Al comma 1, sostituire le parole: 2 milioni con le seguenti: 4 milioni.

Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente: 5-bis. Ai maggiori oneri derivanti dall'articolo 3, comma 1, in misura pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. 3. Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbroliini.

Al comma 1, sostituire le parole: 2 milioni con le seguenti: 4 milioni.

3. 6. Farina Coscioni.

Al comma 1, dopo le parole: 26 febbraio 1999, n. 39, aggiungere le seguenti: e tenuto conto dell'accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome sottoscritto il 20 marzo 2008 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, riguardante le cure palliative in età pediatrica,.

3. 2. Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbroli-
lini.

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: , in aggiunta alle risorse di cui all'articolo 17, comma 2.

3. 9. Il Relatore.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Con accordo da concludere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano è adottato il programma nazionale pluriennale per la ripresa e il completamento, in ciascuna regione e provincia autonoma, in coerenza con gli obiettivi del Piano sanitario nazionale, degli interventi di cui al comma 1.

3. 10. Il Relatore.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: con particolare riguardo alla realizzazione di strutture e di reparti dedicati all'assistenza palliativa in età pediatrica.

3. 4. Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbroli-
lini.

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: , che costituiscono la rete di cure palliative.

3. 11. Il Relatore.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Con il medesimo accordo di cui al comma 2, sono definiti i criteri e le modalità per la redazione dei progetti regionali alla cui presentazione è subordinato l'accesso alle risorse di cui al comma 1.

3. 12. Il Relatore.

*Al comma 4, dopo le parole: di cui al comma 1 è aggiungere la seguente: inde-
rogabilmente.*

3. 5. Palagiano, Mura.

Sopprimere il comma 5.

3. 13. Il Relatore.

ART. 4.

Al comma 1, sostituire le parole: promuove nel triennio 2009-2011 con le seguenti: le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, negli ambiti di propria competenza promuovono.

4. 5. Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbroli-
lini.

Al comma 1, dopo le parole: in materia di aggiungere le seguenti: cure palliative e.

*Conseguentemente, dopo la parola: de-
generative, aggiungere le seguenti: e di cure palliative.*

4. 7. Farina Coscioni.

Al comma 1, sostituire le parole: e degenerative con le seguenti: , degenerative e rare.

4. 1. Bocciardo.

Al comma 1, dopo le parole: e la collaborazione dei medici di medicina generale aggiungere le seguenti: e dei pediatri di libera scelta.

4. 2. Bocciardo.

Al comma 1, dopo le parole: nella tutela dei diritti aggiungere le seguenti: dei pazienti.

4. 3. Bocciardo.

Al comma 1, dopo le parole: nell'assistenza nel settore delle cure palliative aggiungere le seguenti: e delle malattie rare.

4. 4. Bocciardo.

Al comma 2, sostituire le parole: per la promozione della cultura con le seguenti: per la conoscenza delle cure palliative,.

4. 6. Farina Coscioni.

ART. 5.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Al fine di garantire il costante adeguamento delle strutture e delle prestazioni sanitarie alle esigenze degli utenti del Servizio sanitario nazionale, nell'ambito della programmazione degli interventi sanitari e sociali, in relazione a quanto previsto dai livelli essenziali d'assistenza di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e in conformità agli obiettivi del Piano sanitario nazionale, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con proprio decreto, en-

tro tre mesi dalla data di approvazione della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, istituisce la rete di cure palliative, di seguito denominata « rete ».

5. 4. Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Calgaro, D'Incecco, Lenzi, Grassi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbröllini.

Al comma 1, sopprimere le parole: , di seguito denominata « rete ».

5. 9. Il Relatore.

Al comma 2, lettera c), e ovunque ricorra nel testo, sostituire le parole: Centro di telemedicina, con le seguenti: Centro di teleassistenza.

5. 6. Palagiano, Mura.

Al comma 2, lettera f) dopo le parole: medicina generale aggiungere le seguenti: e pediatra di libera scelta.

5. 2. Bocciardo.

Al comma 4, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) garantire ai familiari che assistono al proprio domicilio i malati terminali, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), un sussidio giornaliero di assistenza per un periodo massimo di quattro settimane. L'importo del sussidio sarà fissato di concerto con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. 3. Mussolini, Di Virgilio.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. La rete integra e coordina le proprie attività con le altre strutture, servizi e reti funzionali operanti nell'ambito della stessa regione e dello stesso territorio. In particolare, integra la propria attività e disponibilità di competenze e figure professionali, quando richiesto, attraverso il collegamento stabile con le reti dei centri di riferimento, dei presidi ospedalieri e dei servizi socio-sanitari e socio-assistenziali territoriali distrettuali.

5. 1. Bocciardo.

Sopprimere i commi 8 e 9.

5. 8. Laura Molteni, Rondini, Munerato, Lussana.

Al comma 8, sostituire le parole: 2 milioni con le seguenti: 5 milioni.

5. 7. Farina Coscioni.

Al comma 8, sostituire le parole: 2 milioni con le seguenti: 4 milioni.

Conseguentemente, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis) Ai maggiori oneri derivanti dall'articolo 5, comma 8, in misura pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5. 5. Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Calgaro, D'Incecco, Lenzi, Grassi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbroliini.

ART. 6.

Al comma 1, sopprimere le parole: all'interno delle strutture di assistenza residenziale.

6. 4. Palagiano, Mura.

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: della sua situazione sociale e familiare aggiungere le seguenti: e partecipa, attraverso unità valutative multidimensionali, alla definizione di adeguati piani assistenziali per ciascun paziente.

6. 1. Bocciardo.

Al comma 3, sostituire le parole: in fase terminale con le seguenti: bisognosi di cure palliative.

6. 2. Bocciardo.

Al comma 3, dopo le parole: un infermiere aggiungere le seguenti: uno psicologo.

6. 3. Bocciardo.

ART. 7.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. L'*équipe* multidisciplinare che opera nella rete è composta da un neurologo, da un oncologo, da un anestesista rianimatore, da un pneumologo, da un gastroenterologo e da un infermiere in collaborazione con il medico di medicina generale che conosce il malato.

7. 11. Farina Coscioni.

Al comma 1, sopprimere le parole: , preferibilmente anestesista o oncologo,.

7. 1. Bocciardo.

Al comma 1, sostituire le parole, preferibilmente anestesista o oncologo, con le seguenti: specialista in anestesia o oncologia.

7. 2. Palumbo.

Al comma 1, dopo le parole: con il medico di medicina generale aggiungere le seguenti: o con il pediatra di libera scelta.

7. 3. Bocciardo.

Al comma 2, dopo la parola: psicologo, aggiungere le seguenti: logopedista, terapeuta della deglutizione.

7. 12. Farina Coscioni.

Al comma 2, dopo la parola: psicologo aggiungere le seguenti: , pediatra o altro medico specialista con specifica competenza e dedicata attività.

7. 4. Bocciardo.

Al comma 3, alinea, sostituire le parole: o con il medico della divisione ospedaliera a cui afferisce il paziente con le seguenti: o con il pediatra di libera scelta e il responsabile dei servizi distrettuali o con il medico del centro di riferimento o della unità complessa ospedaliera a cui afferisce il paziente.

7. 5. Bocciardo.

Al comma 3, alinea, sostituire la parola: divisione con la seguente: struttura.

7. 7. Di Virgilio, Mussolini, Barani.

Al comma 3, lettera a), sostituire la parola: multidimensionale con la seguente: multidisciplinare.

7. 10. Palagiano, Mura.

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: sistema assistenziale con le seguenti: livello assistenziale.

7. 8. Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Calgaro, D'Incecco, Lenzi, Grassi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbroliini.

Al comma 3, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) prescrive le cure palliative, la terapia del dolore e di altre cause di sofferenza e ne controlla l'erogazione e l'efficacia.

7. 13. Farina Coscioni.

Al comma 3, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) prescrive e somministra le cure palliative e la terapia del dolore e ne controlla l'erogazione e l'efficacia.

7. 9. Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Calgaro, D'Incecco, Lenzi, Grassi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbroliini.

Al comma 3, lettera d), dopo le parole: somministra la terapia del dolore aggiungere le seguenti: e il trattamento degli altri sintomi.

7. 6. Bocciardo.

ART. 8.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al paziente viene offerto un collegamento audiovideo continuo, mediato da una centrale operativa del centro di telemedicina, con le varie figure professionali coinvolte.

8. 3. Farina Coscioni.

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente: a) monitora con l'impiego delle opportune apparecchiature e tecnologie (videofonia, webcamera), installate presso il domicilio del paziente, la situazione clinica del malato, permettendo l'assistenza a distanza.

8. 4. Farina Coscioni.

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: maggiore di 50 aggiungere le seguenti: o di altri indici analoghi in uso per malati in età pediatrica o affetti da patologie non oncologiche ma richiedenti cure palliative.

8. 1. Bocciardo.

Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: organizza con la seguente: coordina.

8. 5. Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Calgaro, D'Incecco, Lenzi, Grassi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Al comma 3, sopprimere la parola: infermieristico.

8. 2. Bocciardo.

ART. 9.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: possono accedere aggiungere le seguenti: in via prioritaria.

9. 4. Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Calgaro, D'Incecco, Lenzi, Grassi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) patologia cronica o evolutiva, a prognosi infausta, senza possibilità di guarigione, con una aspettativa di sopravvi-

venza limitata, per la quale ogni terapia finalizzata alla guarigione o alla stabilizzazione della patologia non è possibile né appropriata;

9. 6. Farina Coscioni.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: a rapida evoluzione con le seguenti: a inarrestabile evoluzione, e le parole: dolore cronico con le seguenti: dolore severo.

9. 5. Palagiano, Mura.

Al comma 1, dopo le parole: associata a dolore cronico aggiungere le seguenti: o ad altri sintomi ugualmente pervasivi e inficianti la qualità della sopravvivenza e la dignità della persona.

9. 1. Bocciardo.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

9. 7. Farina Coscioni.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: minore o uguale a 50 aggiungere le seguenti: analoga compromissione delle condizioni generali del paziente definite da indici in uso per malati in età pediatrica o con patologie non oncologiche di cui al comma 2, lettera a) e dell'articolo 8.

9. 2. Bocciardo.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: richiesta del medico di medicina generale aggiungere le seguenti: dal pediatra di libera scelta o dal responsabile dei servizi distrettuali.

9. 3. Bocciardo.

Al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) consenso informato, prestato in modo libero e consapevole da parte del malato, che può sempre essere revocato, anche parzialmente, e, in caso di soggetti incapaci, dall'amministratore di sostegno o dal tutore, ove siano stati nominati, o in mancanza di questi, nell'ordine: dal coniuge non separato legalmente o di fatto, dal convivente, dai figli, dai genitori, dai parenti entro il quarto quadro, che agiscono nell'esclusivo e migliore interesse dell'incapace, tenendo conto della volontà espressa da questo ultimo in precedenza, nonché dei valori e delle convinzioni notoriamente proprie della persona in stato di incapacità, e, in caso di minori, dagli esercenti la potestà parentale, la tutela o l'amministrazione di sostegno.

9. 8. Farina Coscioni.

ART. 10.

Sostituire l'articolo 10 con il seguente:

ART. 10.

(Progetto Ospedale-Territorio senza dolore e Rete di terapia del dolore).

1. Per la completa attuazione, nel triennio 2009-2011, del progetto « Ospedale senza dolore » di cui all'accordo tra il Ministro della sanità, le regioni e le province autonome, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in data 24 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 29 giugno 2001, che assume la denominazione di « Ospedale-Territorio senza dolore », da realizzare mediante la riconversione in strutture di terapia del dolore di strutture sanitarie sulle terapie del dolore, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro, in aggiunta alle risorse di cui all'articolo 17, comma 2.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le regioni con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Al fine di garantire pienamente ai malati il diritto di accedere alle terapie del dolore è istituita la rete di terapia del dolore.

4. Fanno parte della rete di terapia del dolore le strutture ospedaliere, le strutture sanitarie territoriali e le aggregazioni funzionali territoriali dei medici di medicina generale. Con l'accordo di cui al comma 2 sono individuati i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi delle strutture che fanno parte della rete di terapia del dolore nonché le modalità e gli indicatori per la verifica dello stato di attuazione del progetto di cui al comma 1.

10. 2. Il Relatore.

Al comma 1, sostituire le parole: 1 milione di euro con le seguenti: 6 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 17, comma 1, sostituire le parole: 5,4 milioni con le seguenti: 10,4 milioni.

10. 1. Laura Molteni, Rondini, Munerato, Lussana.

ART. 11.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 11.

(Norme cedevoli e linee guida per il coordinamento degli interventi regionali in materia di cure palliative o terapia del dolore).

1. Le disposizioni degli articoli da 5 a 9 e degli articoli 12 e 13 della presente legge sono valide come norme cedevoli solo in assenza di normativa regionale per il coordinamento degli interventi e delle misure in essi disciplinate.

2. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, avvalendosi dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, verifica con cadenza almeno annuale lo stato di attuazione della presente legge e, con intesa da adottarsi ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce le linee guida per il coordinamento degli interventi regionali negli ambiti di cui agli articoli da 5 a 9, 12 e 13 della presente legge.

11. 1. Laura Molteni, Rondini, Munerato, Lussana.

Sostituire la rubrica con la seguente:

(Coordinamento della rete di cure palliative e della rete di terapia del dolore).

11. 2. Il Relatore.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Obbligo di riportare la rilevazione del dolore all'interno della cartella clinica).

1. All'interno della cartella clinica, medica e infermieristica, in uso presso tutte le strutture sanitarie del Servizio sanitario nazionale, sono inserite le caratteristiche del dolore rilevato, della sua evoluzione nel corso del ricovero e dell'entità del risultato antalgico conseguito.

2. In ottemperanza alle linee guida del progetto « Ospedale senza dolore », previste dall'Accordo sancito tra il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, le regioni e le province autonome, di cui al provvedimento della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano 24 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 29 giugno 2001, le strutture sanitarie hanno facoltà di scegliere lo strumento più adeguato, tra quelli validati, per la valutazione e la

rilevazione del dolore da riportare obbligatoriamente all'interno delle cartelle cliniche usate in ambito sia ospedaliero sia territoriale nelle condizioni di assistenza domiciliare e nelle strutture sanitarie protette, ai sensi del comma 1 del presente articolo.

11. 01. Di Virgilio, Barani.

ART. 12.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: misure minime: aggiungere le seguenti: un dirigente medico specialista in anestesia o oncologia al quale è affidata la responsabilità della struttura;

12. 1. Palumbo.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: ogni cinque pazienti con le seguenti: ogni due pazienti.

12. 3. Farina Coscioni.

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: per il trattamento del dolore severo aggiungere le seguenti: o degli altri sintomi di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 9.

12. 2. Bocciardo.

ART. 13.

Al comma 2, dopo le parole: con il medico di medicina generale aggiungere le seguenti: o il pediatra di libera scelta, i servizi territoriali coinvolti e gli eventuali centri di riferimento o servizi ospedalieri specialistici in cui il malato è stato assistito.

13. 1. Bocciardo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede con 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, da ripartire con i criteri adottati per il Fondo sanitario nazionale. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

13. 2. Palagiano, Mura.

ART. 14.

Alla rubrica, dopo le parole: cure palliative aggiungere le seguenti: e sulle terapie del dolore.

14. 6. Di Virgilio, Barani.

Al comma 1, dopo le parole: a patologie croniche degenerative aggiungere le seguenti: e a malattie rare.

14. 1. Bocciardo.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con il medesimo decreto viene definito un programma formativo obbligatorio, con certificazione formale, con particolare riferimento al personale sanitario e socio-sanitario, non laureato in medicina e chirurgia.

14. 8. Palagiano, Mura.

Al comma 2, sostituire le parole da: prevede l'aggiornamento periodico obbligatorio fino alla fine del periodo, con le seguenti: , in sede di individuazione degli

obiettivi di formazione nazionale del sistema, promuove il conseguimento, da parte del personale medico e sanitario impegnato nella terapia del dolore connesso alle malattie neoplastiche e a patologie croniche e degenerative e nell'assistenza nel settore delle cure palliative, e in particolare di medici ospedalieri, medici specialisti ambulatoriali territoriali, medici di medicina generale e di continuità assistenziale, di crediti formativi su percorsi assistenziali multidisciplinari e multiprofessionali.

Conseguentemente, sopprimere i commi 3 e 4.

14. 10. Laura Molteni, Rondini, Munerato, Lussana.

Al comma 2, dopo la parola: impegnato aggiungere le seguenti: nelle cure palliative e nella terapie del dolore e di altre cause di sofferenza,.

14. 9. Farina Coscioni.

Al comma 2, dopo le parole: patologie croniche degenerative aggiungere le seguenti: e malattie rare.

14. 2. Bocciardo.

Al comma 2, dopo le parole: a specialisti ambulatoriali territoriali aggiungere le seguenti: altri medici dipendenti dei servizi distrettuali.

14. 3. Bocciardo.

Al comma 2, dopo le parole: medici di medicina generale e di continuità assistenziale aggiungere le seguenti: e pediatri di libera scelta.

14. 4. Bocciardo.

Al comma 3, dopo le parole: a patologie croniche degenerative *aggiungere le seguenti:* e a malattie rare.

14. 5. Bocciardo.

Al comma 4, sostituire le parole: cinque anni *con le seguenti:* tre anni.

14. 7. Zeller, Brugger.

Al comma 5, sostituire le parole: definisce i percorsi formativi per i volontari della rete, *con le seguenti:* definisce i percorsi formativi omogenei su tutto il territorio nazionale per i volontari che operano nella rete per le cure palliative.

14. 11. Palagiano, Mura.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce con decreto le modalità di accesso a concorsi riservati al fine di stabilizzare il personale dirigente medico non in possesso di diploma di specializzazione operante nella rete delle cure palliative.

14. 12. Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Calgaro, D'Incecco, Lenzi, Grassi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini.

ART. 15.

Al comma 1 sopprimere le parole: nell'anno 2009.

15. 8. Il Relatore.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: nell'anno 2009 *con le seguenti:* entro tre

mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

15. 4. Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Calgaro, D'Incecco, Lenzi, Grassi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: Osservatorio nazionale *aggiungere le seguenti:* sulle cure palliative e.

15. 6. Farina Coscioni.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: l'Agenzia italiana del farmaco e l'Istituto superiore di sanità *aggiungere le seguenti:* e le Regioni.

15. 1. Bocciardo.

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , l'adeguatezza dei sistemi tariffari e l'utilizzo dei fondi nazionali finalizzati allo sviluppo delle cure palliative.

15. 5. Palagiano, Mura.

Al comma 2, dopo le parole: al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali *inserire le seguenti:* e alle Regioni.

15. 7. Laura Molteni, Rondini, Munerato, Lussana.

Al comma 2, dopo le parole: a patologie croniche degenerative *aggiungere le seguenti:* e a malattie rare.

15. 2. Bocciardo.

Al comma 3, dopo le parole: a patologie croniche degenerative *aggiungere le seguenti:* e a malattie rare.

15. 3. Bocciardo.

Al comma 5 sostituire le parole: 100 mila con le seguenti: 500 mila.

15. 9. Il Relatore.

ART. 16.

Al comma 1, lettera a), capoverso 4-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentito il Consiglio superiore di Sanità, può, con proprio decreto, aggiornare l'elenco dei farmaci di cui all'Allegato III-bis.

16. 2. Palagiano, Mura.

Al comma 1, sostituire lettera b) con le seguenti:

b) all'articolo 43, comma 7, le parole da: « in corso di patologia » fino a: « da oppiacei » sono sostituite dalle seguenti: « o che necessitano di trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei » e le parole: « nell'allegato III-bis » sono sostituite dalle seguenti: « nella tabella II, sezione A »;

b-bis) all'articolo 43, comma 8, le parole: « nell'allegato III-bis » sono sostituite dalle seguenti: « nella tabella II, sezione A » e le parole da: « in corso di patologia » fino a: « da oppiacei » sono sostituite dalle seguenti: « o che necessitano di trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei ».

16. 1. Palagiano, Mura.

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

ART. 16-bis.

(Relazione annuale al Parlamento).

1. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, entro il 30 aprile di ogni anno, presenta una relazione al Parlamento sui dati relativi allo stato di attuazione della presente legge nonché

sullo stato di attuazione dell'articolo 1, comma 796, lettera n), della legge n. 296 del 2006 in ordine allo stanziamento finanziario per la realizzazione di strutture residenziali e l'acquisizione di tecnologie per gli interventi territoriali dedicati alle cure palliative, ivi comprese quelle relative alle patologie degenerative neurologiche croniche invalidanti e all'avvio di programmi di assistenza domiciliare nel campo delle cure palliative.

2. A tal fine le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Ministro, entro il 28 febbraio di ciascun anno, tutti i dati relativi agli interventi di loro competenza disciplinati dalla presente legge sia quelli relativi all'attuazione dell'articolo 1, comma 796, lettera n) della legge n. 296 del 2006 atti alla realizzazione di strutture residenziali e all'acquisto di tecnologie per gli interventi territoriali dedicati alle cure palliative.

16. 01. Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Calgaro, D'Incecco, Lenzi, Grassi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini.

ART. 17.

Al comma 1, sostituire le parole: pari a 5,4 milioni con le seguenti: pari a 4,8 milioni e le parole: 2,1 milioni con le seguenti: 2,5 milioni.

17. 1. Il Relatore.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

2. Per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il Governo e le regioni, in coerenza con il vigente Piano sanitario

nazionale, stipulano una intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

3. L'intesa di cui al comma 1 prevede la destinazione di una quota delle risorse vincolate ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, pari a 4,5 mi-

lioni per gli interventi di cui all'articolo 3 e a 55 milioni di euro per quelli di cui all'articolo 10, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, nell'ambito delle disponibilità finanziarie complessive per il Servizio sanitario nazionale.

17. 2. Il Relatore.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle opere irrigue.

Audizione del Commissario *ad acta* per la gestione delle attività della soppressa Agensud trasferite al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ingegner Roberto IODICE (*Svolgimento e rinvio*) 107

SEDE REFERENTE:

DL 4/2009 recante misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario. C. 2263 Governo, approvato dal Senato. (*Seguito dell'esame e rinvio*) 108

INTERROGAZIONI:

5-01074 Oliverio: Interventi per le avversità atmosferiche che hanno colpito la regione Calabria 113

ALLEGATO (*Testo della risposta*) 114

Variazione nella composizione della Commissione 113

AVVERTENZA 113

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 12 marzo 2009. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 14.

Indagine conoscitiva sulle opere irrigue.

Audizione del Commissario *ad acta* per la gestione delle attività della soppressa Agensud trasferite al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ingegner Roberto IODICE.

(Svolgimento e rinvio).

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che attraverso l'im-

pianto audiovisivo a circuito chiuso, anche mediante la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

L'ingegner Roberto IODICE, *Commissario ad acta per la gestione delle attività della soppressa Agensud trasferite al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*, e l'ingegner Antonino CASCIOLO, *responsabile del settore irrigazione*, intervengono sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Giuseppe RUVOLO (UdC), Giovanni DIMA (PdL), Giuseppina SERVODIO (PD), Vincenzo TADDEI (PdL), Giovanna NEGRO

(LNP) e Anita DI GIUSEPPE (IdV), ai quali replica l'ingegner Roberto IODICE, *Commissario ad acta per la gestione delle attività della soppressa Agensud trasferite al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*.

Il deputato Sabrina DE CAMILLIS (PdL) segnala l'opportunità di proseguire l'audizione del Commissario in una successiva seduta.

Paolo RUSSO, *presidente*, rinvia — concordando la Commissione — il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

Giovedì 12 marzo 2009. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO. — Interviene il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Luca Zaia.

La seduta comincia alle 14.45

DL 4/2009 recante misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario.

C. 2263 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge, rinviato nella seduta dell'11 marzo 2009.

Paolo RUSSO, *presidente e relatore*, ricorda che l'esame del disegno di legge è iniziato nella seduta di martedì, con la relazione introduttiva, e che nella seduta di ieri si è avviato il dibattito di carattere generale.

Mario PEPE (PD), premesso che la relazione del Presidente è apparsa molto equilibrata, pur indicando scelte decise, osserva il provvedimento in esame interviene in un contesto molto complesso, soprattutto per l'agricoltura, che soffre in maniera particolare delle difficoltà della congiuntura economica e di quelle di tipo amministrativo-burocratico. In proposito, rilevando che il tema delle quote latte va storicizzato, sottolinea che le manifestazioni di protesta cui si è assistito in questo periodo non possono essere banalizzate, perché sono vere, come erano vere quelle svoltesi nel passato.

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Zaia ha certamente conseguito un risultato utile e opportuno nel negoziato europeo sulle quote latte, sia pure mettendo in discussione le politiche comunitarie. Ora però si pone un'esigenza di equità e, a suo giudizio, un intervento riequilibratore comporta la disponibilità a individuare le modifiche al provvedimento che possono migliorarne il contenuto. Il provvedimento si propone di chiudere le situazioni pendenti, quelle degli « splafonatori », sia pure con aspetti sanzionatori. Il gruppo del PD è disponibile a consentire questa conclusione, ma in ciò non intende essere né neutrale né passivo. L'agricoltura è un settore nel quale più che in altri settori è possibile superare le divisioni ideologiche e politiche e che pertanto merita un particolare impegno delle forze politiche.

Osserva poi che stupisce il fatto che, proprio da un Ministro che ha una cultura politica improntata al valore della territorialità, venga la scelta di affidare la gestione del regime delle quote latte ad un ennesimo commissario straordinario. Segnala inoltre la necessità di risolvere il problema del mancato rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale.

Infine, auspica che il Ministro possa dimostrare la sua sensibilità anche nei confronti delle esigenze di altri settori produttivi e di altre aree del Paese, oltre che di quelli interessati dal provvedimento in esame.

Giuseppe RUVOLO (UdC), nel manifestare apprezzamento per la relazione del Presidente e per la assidua partecipazione ai lavori della Commissione da parte del Ministro, osserva, da un punto di vista politico, che il Ministro dovrebbe applicare la stessa attenzione rivolta alla questione delle quote latte anche ad altri temi e ad altri tipi di attività agricola, come l'agricoltura mediterranea, che finora non ha goduto della presenza e della conoscenza del Ministro.

Osserva quindi che il Senato ha migliorato il testo presentato dal Governo, grazie alla mobilitazione del mondo agricolo e all'azione delle forze politiche. Tuttavia, per quanto riguarda l'obbligo di rinunciare al contenzioso per chi si avvale della rateizzazione del debito è stato previsto solo per effetto del parere della Commissione Bilancio del Senato, che ha recepito i rilievi del Ministero dell'economia e delle finanze.

Per quanto riguarda la previsione di un Commissario straordinario per le attività dirette all'attuazione del provvedimento, osserva che essa appare impropria in tempi di federalismo e che sarebbe stato preferibile riconoscere le competenze e le conoscenze dirette delle regioni in materia.

Preannuncia quindi la presentazione di emendamenti su ulteriori questioni, tra le quali la compensazione tra crediti e debiti verso l'AGEA. Al riguardo, ritiene che quello scelto non sia un buon metodo, perché sarebbe necessario invece richiedere l'effettivo pagamento di almeno la metà del dovuto, per equità verso coloro che hanno rispettato le regole.

Dopo aver sottolineato la insufficienza della somma di 35 milioni di euro destinata al cosiddetto « fondo perequativo », ricorda che vi sono non poche aziende che hanno dovuto cessare l'attività per aver pagato il prelievo e che si sono trovate senza alcuna protezione.

Per quanto riguarda il rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale, tema sul quale dà atto al Ministro del suo

impegno, confida nella possibilità di superare eventuali problemi di ammissibilità dei relativi emendamenti.

In conclusione, dichiara che il giudizio sul provvedimento nel suo complesso resta sospeso, in attesa della valutazione che sarà operata sugli emendamenti che il suo gruppo si accinge a presentare.

Luciano PIZZETTI (PD) sottolinea che il suo gruppo non segue una logica di opposizione pregiudiziale, ma è interessato a migliorare il provvedimento in esame, secondo le linee illustrate dagli altri colleghi intervenuti nel dibattito. Dal punto di vista politico, rileva peraltro che la responsabilità del decreto-legge va posta in carico all'intero Governo e non al solo Ministro di settore.

Richiama quindi la difficile situazione dell'economia e delle imprese, citando in particolare i dati relativi al ricorso alla cassa integrazione a Cremona, suo territorio di provenienza. In questo contesto a fatica sta reggendo l'agricoltura, settore che ha un enorme valore per l'economia nazionale, anche in considerazione del ruolo del sistema agroalimentare italiano nel mondo. Vi è un forte stato di apprensione nel comparto primario, che avverte di essere considerato come marginale. In effetti, l'attenzione che il Governo dimostra verso le esigenze di altri settori – anche quando si traduce in misure non condivisibili – non sembra indirizzarsi con pari intensità anche al settore agroalimentare. Si riferisce non tanto all'attività del Ministro agricolo, ma piuttosto alla complessiva politica del Governo, che da luglio non ha messo in campo specifiche misure anticrisi per il comparto primario. Nulla è previsto nel più recente decreto-legge rivolto prioritariamente alla crisi del settore automobilistico e anche le risorse finora stanziare per l'agricoltura costituiscono sostanzialmente partite di giro all'interno del bilancio agricolo. Chiede quindi al Governo se intende incrementare la somma di 35 milioni di euro prevista dall'articolo 6 del decreto in esame e se intende rifinanziare il Fondo di solidarietà nazionale.

Nel ribadire che la sua critica per la generale disattenzione verso l'agricoltura è rivolta, al di là dell'impegno personale del Ministro, al Governo nel suo complesso, sottolinea che questa è la ragione di fondo della protesta degli allevatori e di quasi tutte le organizzazioni agricole e che coinvolge peraltro settori non lontani dall'area politica della maggioranza. La protesta che si è sviluppata richiede ora un'azione di governo e non può essere liquidata dicendo che si basa sulla disinformazione o sulla mancata comprensione del provvedimento, perché in realtà si fonda sullo scarso sostegno sul quale ha potuto contare.

In questo contesto, il provvedimento in esame appare iniquo nei confronti degli imprenditori che si sono indebitati per far fronte agli impegni e ne scatena evidentemente la protesta, apparendo diretto a favorire un segmento ridotto di produttori. Peraltro, il decreto ha dovuto essere modificato, anche per effetto delle osservazioni della Ragioneria generale dello Stato, ma è rimasta l'impressione che il Governo non avrebbe voluto quelle modifiche. A suo giudizio, tuttavia, occultare l'obbligo di rispettare le regole costituisce un fattore distorsivo del mercato.

Rileva quindi che l'ordine di priorità per l'assegnazione delle nuove quote deve essere modificato. Ricorda in proposito che il deputato Beccalossi ha pubblicamente dichiarato che a tal fine si sarebbe potuto applicare il decreto-legge n.49 del 2003, convertito nella legge n.119, senza adottare un nuovo provvedimento. In effetti, a suo giudizio, alcune regioni, come la Lombardia, il Piemonte e l'Emilia Romagna, si sono attivate seriamente per far rispettare la legge e si doveva fare in modo che ciò avvenisse anche per le altre regioni. Inoltre, proprio in questi giorni che la Camera sta discutendo la legge sul federalismo fiscale, appare contraddittorio che si sottraggano competenze alle regioni, applicando il federalismo « a singhiozzo ».

Inoltre, si domanda se veramente il Ministro abbia reso un servizio utile al Paese ottenendo l'anticipo in blocco dell'intero aumento della quota nazionale di

latte previsto in sede europea, mentre altri Paesi hanno accolto un criterio di gradualità degli aumenti per accompagnare il sistema alla fine del regime delle quote. In realtà, questa anticipazione ha generato tensioni nel mercato, sul prezzo del latte e tensioni sociali e pone il problema di come arrivare alla scadenza del regime delle quote nel 2015.

In conclusione, invita il Governo a riflettere sulle considerazioni svolte nel dibattito, a modificare il provvedimento, a reperire risorse finanziarie aggiuntive, a risolvere le principali questioni tuttora aperte. Al riguardo, ribadisce che non apprezza la « personalizzazione » del provvedimento, perché il decreto in esame non è un atto del solo Ministro, né un atto della Lega Nord, ma è un atto del Governo nel suo complesso.

Carlo NOLA (PdL) si sofferma, in particolare, sulle preoccupazioni raccolte nel mondo degli allevatori, con particolare riferimento al prezzo del latte. Al riguardo, concorda con l'affermazione del Ministro Zaia, secondo la quale il decreto in esame non avrebbe una diretta influenza sull'andamento di tale prezzo, ma deve constatare alcune circostanze innegabili. Infatti, alla notizia della richiesta italiana all'Unione europea di un aumento della quota nazionale, la distribuzione ha reagito nell'ambito della trattativa sul prezzo del latte con gli allevatori, per assumere una posizione di ancora maggiore chiusura alla notizia della decisione assunta dall'Unione europea.

Occorre quindi definire un regime normativo preciso e coerente, che consenta di avviare la ristrutturazione e il rilancio del settore lattiero-caseario e che consenta alle imprese di mantenere la loro vitalità produttiva e anche di accrescere la loro competitività. In questo senso, è opportuno completare il lavoro già svolto dal Senato, rivolgendo particolare attenzione alle modifiche necessarie per evitare problemi di tipo interpretativo e applicativo e l'apertura di nuovi contenziosi. Sarebbe

infatti rischioso un sistema di regole, di controlli e di sanzioni che funziona solo in alcune parti del Paese.

Con riferimento a eventuali problemi di natura finanziaria che sembrerebbero interessare il provvedimento in esame, come già avvenuto per il decreto-legge n. 171 del 2008, invita il Governo a valutare l'opportunità di avviare l'*iter* di alcuni provvedimenti alla Camera, fermo restando che non si possono varare interventi non fondati su adeguate risorse finanziarie.

Il Ministro Luca ZAIA, replicando, manifestare apprezzamento per il dibattito svoltosi e si sofferma preliminarmente sulla questione da ultimo posta dal deputato Nola, sottolineando che il Governo non fa promesse sugli impegni di spesa e che riconosce pari ruolo ai due rami del Parlamento.

Desidera poi sottolineare che da parte sua, presentando un testo di legge, vi è la precisa e coerente volontà di sottoporre al Parlamento una proposta che può e deve essere migliorata, perché la decisione finale spetta in ogni caso al Parlamento. Spiace pertanto la polemica su questo aspetto, volta ad individuare un « capro espiatorio ».

Nel merito, ricorda quindi gli obiettivi qualificanti del provvedimento in esame, peraltro ampiamente condivisi dal mondo agricolo.

In primo luogo, si è puntato ad evitare un aumento della produzione di latte, utilizzando gli aumenti della quota nazionale ottenuti dall'Unione europea per conseguire un effettivo riequilibrio tra quota e produzione. Alla luce di questo obiettivo è stato stabilito un ordine di priorità per l'assegnazione delle nuove quote, che legittima la effettiva produzione.

In secondo luogo, il Governo è stato sollecitato a non fare una sanatoria e sarebbe difficile dimostrare che il decreto-legge la prevede. Infatti, a fronte dell'ingente debito accumulato, si riconosce alle aziende la possibilità di rateizzare, con un interesse superiore a quelli ordinariamente praticati per i mutui e che arriva al 9 per cento. Proprio tali condizioni hanno

consentito di escludere che tale rateizzazione possa configurarsi come un aiuto di Stato. Peraltro, preannuncia la presentazione di un emendamento volto a sopprimere la previsione di maggior favore prevista dal comma 4 dell'articolo 3.

Osserva poi che non si può approvare la nuova legge partendo dal presupposto che nessuno pagherà il suo debito.

Intende inoltre sottolineare che il provvedimento è stato redatto con la collaborazione delle amministrazioni competenti, compresa la Ragioneria generale dello Stato, i cui rilievi sono stati infatti accolti nel corso dell'esame presso il Senato.

In terzo luogo, ricorda che nel decreto-legge vi sono sempre state misure in favore delle aziende che si sono indebitate, proprio per la consapevolezza della loro situazione; non è vero quindi che quanto previsto su questo piano è il risultato della protesta. Deve altresì precisare che il fondo di cui all'articolo 6, concordato con l'Unione europea, per i meccanismi del suo funzionamento quale fondo rotativo, è in grado di generare credito con un effetto moltiplicativo pari a 13 volte le somme stanziare, consentendo quindi la disponibilità di notevoli risorse per le finalità indicate dal provvedimento.

Ribadisce quindi che il decreto-legge non interessa pochi operatori, ma inciderà sulla posizione di circa 17 mila aziende, alle quali il prossimo 1° aprile saranno assegnate le quote.

Precisa poi che la sua attenzione non si è concentrata esclusivamente sulla questione delle quote latte: a titolo di esempio, ricorda infatti che in questi giorni si è occupato, anche con appositi incontri, anche delle problematiche che interessano il settore del tabacco, della mozzarella di bufala, della suinicoltura, della pesca (e in particolare del fermo pesca) e delle biomasse.

Per i motivi esposti, ritiene che il Governo presenti oggi al Parlamento una proposta in linea con le aspettative del comparto. Quanto all'andamento del prezzo del latte, determinato dall'incrocio della domanda e dell'offerta, rileva che proprio in questo periodo entra in Italia

dalla Germania latte a 20 centesimi il litro. In realtà, il prezzo del latte è in calo dappertutto e arriva anche al di sotto del costo di produzione; non può quindi ritenersi influenzato dalle quote aggiuntive di cui si discute. Peraltro, la vicenda può essere stata strumentalizzata nell'ambito della trattativa sul prezzo del latte, ma non vi è la coincidenza di fatti indicata dal deputato Nola, poiché dopo le punte toccate alla fine del 2007 il prezzo è risultato in discesa ben prima delle decisioni dell'Unione europea, come pure ben prima è crollato il prezzo del grana e del parmigiano.

Sottolinea poi di avere constatato, nel suo costante rapporto con gli operatori e la gente comune, che sono effettivamente circolate informazioni non veritiere, che hanno innescato una « guerra tra poveri ». I 15 mila imprenditori che hanno aderito alla rateizzazione del 2003 erano allora « splafonatori » e ora protestano; chi aderirà ora alla rateizzazione pagherà somme non irrilevanti e, quindi, avrà diritto ad esser trattato come gli altri cittadini.

Al riguardo, comprende le ragioni della polemica politica, ma invita ad evitare che la protesta e l'exasperazione possano « scappare di mano ». Non è vero che il Governo non presta attenzione all'agricoltura, che costituisce anzi l'unico settore che è stato destinatario di provvedimenti specificamente dedicati, come il decreto-legge n.171 del 2008, oltre a quello in discussione, che contiene anche la proroga delle agevolazioni contributive per le zone montane e svantaggiate. Inoltre, sarà perseguito il rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale, per il sostegno al sistema assicurativo contro le calamità, mentre nel decreto per il settore dell'auto saranno inserite misure per la meccanizzazione in agricoltura. In vista delle difficoltà generali dell'economia, nell'ambito delle risorse stanziati dal CIPE, sono poi previste risorse per gli ammortizzatori sociali, per le esigenze delle persone che perderanno l'occupazione. In realtà, talvolta l'agricoltura è considerata essa stessa un ammortizzatore sociale; tuttavia, cresce in valore prodotto, al contrario di altri

comparti, ma in ogni caso non riesce a far fronte ai crescenti costi di produzione.

Replicando ai deputati Ruvolo e Mario Pepe, ricorda che non si è occupato solo dell'agricoltura del Nord, ma anche dell'agricoltura mediterranea, del comparto oleario e, da ultimo, dell'attuazione delle campagne promozionali per l'olio di oliva, previste dal decreto-legge n. 171, grazie ad un emendamento promosso dai deputati del PD e da tutta la Commissione condiviso.

Per quanto riguarda la figura del Commissario straordinario, non è stata prevista per creare una poltrona, ma per l'esigenza, posta dall'Unione europea, di una istruttoria individuale delle pratiche di rateizzazione, che comprenderà anche la valutazione della sostenibilità economica per le singole imprese, che il Commissario dovrà certificare. Peraltro, il Commissario sarà scelti tra i dirigenti del Ministero, degli enti vigilati o delle società controllate.

In conclusione, ribadisce la sua ampia disponibilità a discutere del merito del provvedimento e delle proposte migliorative.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) chiede al Ministro di precisare i meccanismi di funzionamento degli strumenti finanziari previsti dall'articolo 6.

Il Ministro Luca ZAIA precisa che le risorse di cui all'articolo 6 alimenteranno il fondo rotativo esistente presso l'ISMEA, sul quale si riserva di consegnare eventuale documentazione integrativa.

Pur comprendendo l'exasperazione di molti imprenditori, che devono affrontare problemi di mercato e di liquidità, ricorda che lo Stato non può assegnare direttamente risorse alle aziende, ma può attivare meccanismi in grado di sostenerne l'accesso al credito.

Ricordato inoltre che alcuni degli emendamenti presentati al Senato avrebbero come effetto quello di produrre nuova mungitura, precisa – quanto al ruolo delle regioni – che alcune di esse hanno concluso accordi con l'AGEA per evitare la gestione diretta di certe attività.

Replicando poi al deputato Pizzetti, osserva che alcuni Paesi, come la Francia, manterranno le quote aggiuntive nella riserva nazionale, mentre l'Italia ha dovuto condurre un difficile negoziato per conseguire un aumento della quota nazionale del 5 per cento, che una parte dei Paesi dell'Unione non avrebbe voluto riconoscere, ma che avrebbe consentito di chiudere l'annosa vicenda delle quote latte.

Concludendo, invita le parti politiche ad operare per evitare ogni possibile esasperazione della protesta.

Paolo RUSSO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, ricorda che, come stabilito in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato per lunedì 16 marzo, alle ore 15. L'esame degli emendamenti avrà luogo nelle sedute di martedì 17 e mercoledì 18 marzo, mentre nella seduta di giovedì 19 marzo, dopo aver acquisito i pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva, avrà luogo la deliberazione sul conferimento al mandato al relatore.

Rinvia infine il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.45

INTERROGAZIONI

Giovedì 12 marzo 2009. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO. — Interviene il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Luca Zaia.

La seduta comincia alle 15.45

5-01074 Oliverio: Interventi per le avversità atmosferiche che hanno colpito la regione Calabria.

Il Ministro Luca ZAIA rispondere all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) si dichiara insoddisfatto per la risposta del Ministro, perché – a distanza di due anni dagli eventi atmosferici che hanno colpito la regione Calabria e di molti mesi dal riparto tra le regioni delle risorse del Fondo di solidarietà nazionale per il 2008 – si è ancora in attesa del versamento al medesimo Fondo delle disponibilità di cassa da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.

Paolo RUSSO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

Variazione nella composizione della Commissione.

Paolo RUSSO, *presidente*, comunica che il deputato Nunzia De Girolamo, del gruppo del Popolo della libertà, è entrata a far parte della Commissione Agricoltura, in sostituzione dell'onorevole Michela Vittoria Brambilla, membro del Governo, mentre il deputato Alessio Bonciani ha cessato di farne parte.

Dà il benvenuto alla collega De Girolamo e augura buon lavoro a lei e al collega Bonciani, che è divenuto componente della Commissione Affari esteri.

La seduta termina alle 15.50

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

RISOLUZIONI

7-00128 Oliverio: Interventi per la tenuta competitiva del settore agroalimentare e della pesca.

ALLEGATO

Interrogazione n. 5-01074 Oliverio: Interventi per le avversità atmosferiche che hanno colpito la regione Calabria.

TESTO DELLA RISPOSTA

In riferimento all'interrogazione in oggetto, riguardante l'erogazione delle somme del Fondo di solidarietà nazionale, assegnate alla Regione Calabria e destinate agli agricoltori colpiti da eventi atmosferici verificatisi nel corso del 2007 e nei primi mesi del 2008, riconosciuti eccezionali con decreto del Ministro, ai sensi del decreto legislativo n. 102 del 2004, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82 del 2008, si rappresenta quanto segue.

In primo luogo, si ritiene opportuno far presente che questo Ministero, con decreto del 16 settembre 2008, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, ha ripartito tra le regioni le risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per il 2008, per gli interventi di soccorso nelle aree agricole colpite da calamità naturali e da avversità

atmosferiche dichiarate eccezionali, comprese quelle segnalate dall'interrogante.

Per il trasferimento delle quote di riparto nei rispettivi bilanci regionali si è in attesa del versamento al Fondo delle relative disponibilità di cassa da parte del Ministero dell'economia e delle finanze. In attesa di tale adempimento, in corso di definizione, è nella facoltà delle regioni di effettuare anticipazioni di cassa, e eventuali integrazioni di stanziamento, per il finanziamento delle richieste di spesa per le quali si è già conclusa favorevolmente l'istruttoria tecnica.

Si assicura, tuttavia, che non appena interverrà l'integrazione di cassa nel senso predetto, si provvederà immediatamente a trasferire le quote di riparto nei rispettivi bilanci regionali.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo in materia di federalismo fiscale. C. 2105 Governo e abb., approvato dal Senato (Parere alle Commissioni V e VI) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	115
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	119

COMITATO PERMANENTE PER IL MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE DELL'UE

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea: Attuazione della legge n. 11 del 2005 e prospettive di riforma.	
Audizione dell'Ambasciatore Fabio Fabbri, Direttore generale per l'integrazione europea del Ministero degli Affari esteri	117

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 12 marzo 2009. — Presidenza del vicepresidente Gianluca PINI.

La seduta comincia alle 14.35.

Delega al Governo in materia di federalismo fiscale. C. 2105 Governo e abb., approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni V e VI).

(Seguito dell'esame e conclusione. – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'11 marzo 2009.

Gianluca PINI (LNP), *presidente e relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Sandra ZAMPA (PD) desidera sottolineare, in via preliminare, che la riforma recata dal disegno di legge all'esame della Commissione, è parziale, poiché non è accompagnata da una nuova Carta delle autonomie, peraltro annunciata dal Governo ma non ancora definita.

Evidenzia inoltre che il testo in esame non è definitivo, poiché presso le Commissioni Bilancio e Finanze non sono ancora conclusi l'esame e la votazione degli emendamenti. Senza richiamare quanto rilevato nella seduta di ieri dal collega Gozi, che pure condivide integralmente, intende ribadire alcuni punti essenziali. Appare in primo luogo necessario assicurare un costante coinvolgimento della XIV Commissione nell'*iter* di attuazione delle deleghe contenute nel disegno di legge. Sarà infatti necessario verificare in quella sede l'effettiva conformità dei

decreti di attuazione con la normativa, i principi e i vincoli posti dall'ordinamento dell'Unione europea, con particolare riferimento al Patto di stabilità e crescita, agli aiuti di stato, alla politica regionale. Occorre pertanto, in quest'ottica, precisare, quanto meno nel preambolo del parere, alcuni principi e criteri direttivi: assicurare che gli indicatori di fabbisogno di infrastrutture siano definiti in coerenza con la programmazione regionale di settore, tenendo conto dell'entità dei finanziamenti dell'Unione europea e nel rispetto degli obiettivi di coesione economica e sociale; assicurare che i meccanismi perequativi previsti dal disegno di legge – in particolare le norme sul riparto dei fondi perequativi per gli enti locali e sulla perequazione infrastrutturale – tengano adeguatamente conto dell'inserimento della coesione territoriale tra gli obiettivi e le politiche dell'UE, disposta dal Trattato di Lisbona. La prossima entrata in vigore del trattato imporrà infatti direttamente questo obiettivo quale principio e limite per il legislatore statale e regionale, sin dall'adozione dei decreti di attuazione.

Una riflessione articolata – che potrà peraltro essere svolta dalla XIV Commissione attraverso le previste audizioni sulle sentenze della Corte di giustizia in materia – richiede inoltre l'articolo 2, comma 2, lett. *hh*), che prevede l'individuazione di forme di fiscalità di sviluppo in conformità con il diritto comunitario. Questa disposizione mira giustamente ad avvalersi delle opportunità prospettate da alcune recenti sentenze della Corte di Giustizia, al fine di consentire a ciascuna regione la definizione di misure di sostegno al tessuto produttivo del territorio di riferimento. Tuttavia è evidente che il nostro Paese non ha alcun interesse ad interpretare questa giurisprudenza come avallo ad una concorrenza fiscale sfrenata tra le regioni e gli enti locali dotati di potestà tributaria in Italia e nell'UE. Ciò per almeno due ragioni, già richiamate ieri dal collega Gozi: una rincorsa

verso il basso nella imposizione sulle imprese e sugli investimenti vedrebbe il nostro Paese perdente, tenuto conto dei ridotti margini di intervento consentiti dai vincoli e dalle condizioni di finanza pubblica dell'Italia rispetto a molti partner europei; inoltre, una riduzione sistematica della imposizione su fattori mobili della produzione – quali l'impresa e i capitali – comporta quasi inevitabilmente una concentrazione del carico tributario sul fattore meno mobile della produzione, il lavoro. In un fase di crisi economica come quella in atto, non crede che questo sarebbe uno strumento efficace di rilancio della crescita e dell'occupazione. Avrebbe pertanto ritenuto opportuno l'inserimento nel parere di una osservazione volta ad invitare il Governo ad adoperarsi nelle competenti sedi europee ai fini della definizione da parte della Commissione europea di criteri e parametri precisi per l'adozione di forme di fiscalità di vantaggio da parte degli enti territoriali. Richiama infine l'attenzione dei colleghi sul fatto che non è stata data ancora risposta alla questione della copertura finanziaria del provvedimento.

Pur nella consapevolezza che molte delle questioni sollevate sono state accolte nel parere formulato dal relatore, preannuncia, per le motivazioni indicate, l'astensione del proprio gruppo.

Gianluca PINI (LNP), *presidente e relatore*, conferma che la bozza di parere recepisce la maggior parte delle osservazioni fatte dai colleghi nel corso del dibattito. In ordine poi alla richiesta di inserire nel parere una osservazione volta ad invitare il Governo ad adoperarsi nelle competenti sedi europee ai fini della definizione da parte della Commissione europea di criteri e parametri precisi per l'adozione di forme di fiscalità di vantaggio da parte degli enti territoriali, rileva come il tema è stato comunque richiamato nelle premesse e che, poiché la XIV Commissione è chiamata ad espri-

mersi nei confronti delle Commissioni di merito, non sembra questa la sede propria per rivolgere un invito al Governo. Sottolinea inoltre che la Commissione si esprime oggi su di un testo che potrebbe subire modifiche, ma che gli emendamenti presentati, qualora approvati, non avrebbero effetti sui profili di competenza della XIV Commissione. Con riferimento poi alle obiezioni di parzialità della riforma in esame, evidenzia che la definizione di un Codice delle autonomie compete al Ministero dell'Interno e dovrà pertanto essere affrontata con un distinto provvedimento. Circa, infine, la copertura finanziaria del provvedimento, questa dovrà essere valutata in sede di emanazione dei decreti legislativi delegati e vedrà il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, a partire dalle Regioni e le autonomie locali.

Sandra ZAMPA (PD) sottolinea che, in ogni caso, una riforma così importante avrebbe dovuto essere collocata in un disegno complessivo, chiaramente comprensibile da parte dell'opinione pubblica; parimenti, l'assenza di indicazioni sul piano finanziario appare una grave lacuna.

Nicola FORMICHELLA (Pdl) ribadisce l'importanza del provvedimento in esame, che si colloca nella linea del mandato elettorale dato dai cittadini all'attuale Governo e che risponde pertanto ad un'esigenza maggioritaria nel Paese. Preannuncia quindi il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), nel preannunciare il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore, sottolinea — come ha già avuto modo di fare nella seduta di ieri — che il disegno di legge sul federalismo fiscale costituisce un passaggio di natura epocale per il Paese, le cui implicazioni e portata sono a tutti note e

sono state già illustrate in dettaglio nella relazione dell'onorevole Pini. Rileva altresì che il disegno di legge non è soltanto conforme ai vincoli dell'ordinamento comunitario ma all'essenza stessa del processo di costruzione europea. Preannuncia

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.55.

**COMITATO PERMANENTE PER IL MONITORAGGIO
SULL'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE DELL'UE**

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 12 marzo 2009. — Presidenza del presidente Nunziante CONSIGLIO.

La seduta comincia alle 15.

Indagine conoscitiva sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea: Attuazione della legge n. 11 del 2005 e prospettive di riforma.

Audizione dell'Ambasciatore Fabio Fabbri, Direttore generale per l'integrazione europea del Ministero degli Affari esteri.

Nunziante CONSIGLIO, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Fabio FABBRI, *Direttore generale per l'integrazione europea del Ministero degli Affari esteri*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Sandra ZAMPA (PD) e Nunziante CONSIGLIO, *presidente*.

Fabio FABBRI, *Direttore generale per l'integrazione europea del Ministero degli Affari esteri*, replica ai quesiti posti e svolge ulteriori considerazioni.

Nunziante CONSIGLIO, *presidente*, dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO

Delega al Governo in materia di federalismo fiscale (C. 2105 Governo e abb., approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminato il disegno di legge delega in materia di federalismo fiscale, già approvato dal Senato e attualmente all'esame delle Commissioni V e VI della Camera;

valutati favorevolmente i principi ispiratori del provvedimento, volto a superare il sistema di finanza regionale e locale ancora improntato a meccanismi di trasferimento, attraverso l'attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di tributi propri;

considerato che il disegno di legge, nel definire il nuovo assetto dei rapporti finanziari tra i livelli di governo, si colloca nell'ambito del sistema integrato Stato, autonomie e Unione europea, richiamando principi di derivazione comunitaria, quali la sussidiarietà e l'addizionalità, nonché il rispetto dei vincoli comunitari, con particolare riguardo a quelli derivanti dal Patto di stabilità e crescita;

tenuto conto che la prossima entrata in vigore del Trattato di Lisbona determinerà l'inserimento della coesione territoriale tra gli obiettivi e le politiche dell'UE;

rilevato che la Commissione europea ha svolto tra ottobre 2008 e febbraio 2009 una consultazione delle autorità regionali e locali, delle associazioni, delle ONG e della società civile sul tema della coesione territoriale, sulla base di un apposito Libro verde e che i risultati della consultazione saranno illustrati nella Sesta Relazione

sulla coesione economica e sociale, la cui presentazione da parte della Commissione europea è attesa per giugno 2009;

preso atto che l'articolo 13 del disegno di legge individua tra i principi e criteri direttivi concernenti la ripartizione del Fondo perequativo tra gli enti locali la definizione di indicatori di fabbisogno di infrastrutture in coerenza con la programmazione regionale di settore, tenendo altresì conto dell'entità dei finanziamenti dell'Unione europea e nel rispetto degli obiettivi di coesione economica e sociale;

rilevata l'opportunità che i meccanismi perequativi previsti dal disegno di legge – con particolare riferimento alle norme sul riparto dei fondi perequativi per gli enti locali e sulla perequazione infrastrutturale – tengano adeguatamente conto dell'inserimento della coesione territoriale tra gli obiettivi e le politiche dell'UE, disposta dal Trattato di Lisbona;

visto l'articolo 2, comma 2, lettera *hh*), che prevede l'individuazione di forme di fiscalità di sviluppo in conformità con il diritto comunitario, con particolare riguardo alla creazione di nuove attività d'impresa;

considerato che, nell'attuazione della delega, sarà necessario tenere conto della recente giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in materia di fiscalità di sviluppo da parte degli enti territoriali (sentenze dell'11 settembre 2008, cause riunite da C-428/06 a C-434/06, e del 6 settembre 2006, causa C-88/03)

avendo cura, tra l'altro, di evitare squilibri derivanti da fenomeni di concorrenza fiscale, sia in ambito nazionale che comunitario;

rilevato infine che l'articolo 26 del disegno di legge reca una clausola di salvaguardia finanziaria in base alla

quale l'attuazione della delega deve essere compatibile con gli impegni finanziari assunti con il patto europeo di stabilità e crescita;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori. Esame C. 2232 – Governo (Parere alla Commissione II) (<i>Esame e conclusione – Parere con osservazioni</i>)	3
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 febbraio 2009, n. 4, recante misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario. Esame C. 2263 – Governo – Approvato dal Senato (Parere alla Commissione XIII) (<i>Esame e conclusione – Parere con osservazioni</i>)	6

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione. Esame C. 2105 – Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazioni</i>)	7
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (I e XII)

SEDE REFERENTE:

Istituzione del Garante nazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. C. 127 Bocciardo, C. 349 De Poli, C. 858 Pischicchio, C. 1197 Palomba, C. 1591 Veltroni, C. 1913 Iannaccone e C. 2008 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento del progetto di legge C. 2199</i>)	12
--	----

COMMISSIONI RIUNITE (II e III)

SEDE REFERENTE:

Adesione al Trattato di Prüm relativo alla cooperazione transfrontaliera sul contrasto in particolare del terrorismo, della criminalità e della migrazione illegale nonché istituzione della banca dati nazionale del DNA e disposizioni in materia di accertamenti idonei ad incidere sulla libertà personale. C. 2042, approvato dal Senato e C. 2069 Minniti (<i>Seguito esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	15
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (V e VI)

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo in materia di federalismo fiscale. C. 2105 Governo, approvato dal Senato, C. 452 Ria, C. 692 Consiglio regionale della Lombardia e C. 748 Paniz (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	17
<i>ALLEGATO (Emendamenti e articoli aggiuntivi approvati)</i>	36
<i>ERRATA CORRIGE</i>	35

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Emendamenti C. 1415-A Governo e abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	47
--	----

SEDE REFERENTE:

Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, in materia di ammissione al voto domiciliare di elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione. Testo base C. 907 Bernardini e C. 1643 Galletti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	48
Distacco di comuni dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna. Testo base C. 63 Pizzolante e C. 177 Pini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	48
Norme in materia di cittadinanza. C. 103 Angeli, C. 104 Angeli, C. 457 Bressa, C. 566 De Corato, C. 718 Fedi, C. 995 Ricardo Antonio Merlo, C. 1048 Santelli, C. 1592 Cota, C. 2006 Paroli e C. 2035 Sbai (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	48

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo in materia di federalismo fiscale. C. 2105 Governo, approvato dal Senato ed abb. (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	48
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	51
---	----

II Giustizia

SEDE REFERENTE:

Decreto-legge 11/09: Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori. C. 2232 Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	52
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	56
---	----

AVVERTENZA	56
------------------	----

III Affari esteri e comunitari

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	57
---	----

COMITATO PERMANENTE SUGLI OBIETTIVI DI SVILUPPO DEL MILLENNIO

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva Sugli Obiettivi di Sviluppo del Millennio delle Nazioni Unite.

Audizione di rappresentanti di ActionAid e di parlamentari della Tanzania e dell'Uganda (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	57
--	----

VII Cultura, scienza e istruzione

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	58
---	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale del dottor Salvatore Carrubba, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 136 Carlucci ed abbinate, recanti Legge quadro per lo spettacolo dal vivo	58
---	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti dell'Istituto storico per il Medioevo, su questioni connesse all'attività e alla gestione dell'Istituto	58
---	----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni di rappresentanti dell'Istituto nazionale di urbanistica (INU) e della Conferenza delle regioni e delle province autonome nell'ambito dell'esame delle proposte di legge in materia di principi fondamentali per il governo del territorio. C. 329 Mariani, C. 438 Lupi e C. 1794 Mantini	59
---	----

SEDE REFERENTE:

Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale. C. 1952 Guido Dussin (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	59
---	----

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo in materia di federalismo fiscale. C. 2105 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alle Commissioni V e VI) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con una osservazione</i>)	60
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	65

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di circolazione e sicurezza stradale. C. 44 Zeller, C. 419 Contente, C. 471 Anna Teresa Formisano, C. 649 Meta, C. 772 Carlucci, C. 844 Lulli, C. 965 Conte, C. 1075 Velo, C. 1101 Boffa, C. 1190 Velo, C. 1469 Vannucci, C. 1488 Lorenzin, C. 1717 Moffa, C. 1737 Minasso, C. 1766 Giammanco, C. 1998 Guido Dussin e C. 2177 Cosenza	63
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	63

INTERROGAZIONI:

5-00962 Tullò: Mancata corresponsione del finanziamento statale all'autorità portuale di Genova	63
ALLEGATO 2 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	66
5-00999 Misiti: Rapporti tra Autostrade per l'Italia SpA e imprese di autotrasporto in ordine al pagamento dei pedaggi autostradali	63
ALLEGATO 3 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	67
5-01021 Velo: Difficoltà nel conseguimento del certificato marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio	64
ALLEGATO 4 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	69
5-01087 Torrisi: Adeguamento della S.S. 284 nel tratto Adrano-Paternò (CT)	64
ALLEGATO 5 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	71

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo in materia di federalismo fiscale. C. 2105 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alle Commissioni V e VI) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>).	72
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	74
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	73

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo in materia di federalismo fiscale. C. 2105 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>).	75
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	80
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	82
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	79

XII Affari sociali

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo in materia di federalismo fiscale. C. 2105 Governo approvato dal Senato e abb. (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	84
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	91

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore. Testo unificato C. 624 Binetti, C. 635 Polledri e Rivolta, C. 1141 Livia Turco, C. 1830 Di Virgilio, C. 1738 Bertolini, C. 1764-ter Cota e C. 1968-ter Saltamartini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	88
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti e articoli aggiuntivi riferiti al testo base</i>)	92
AVVERTENZA	90

XIII Agricoltura

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle opere irrigue.

Audizione del Commissario <i>ad acta</i> per la gestione delle attività della soppressa Agensud trasferite al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ingegner Roberto IODICE (<i>Svolgimento e rinvio</i>)	107
--	-----

SEDE REFERENTE:

DL 4/2009 recante misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario. C. 2263 Governo, approvato dal Senato. (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	108
--	-----

INTERROGAZIONI:

5-01074 Oliverio: Interventi per le avversità atmosferiche che hanno colpito la regione Calabria	113
ALLEGATO (<i>Testo della risposta</i>)	114
Variazione nella composizione della Commissione	113
AVVERTENZA	113

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo in materia di federalismo fiscale. C. 2105 Governo e abb., approvato dal Senato (Parere alle Commissioni V e VI) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	115
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	119

COMITATO PERMANENTE PER IL MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE DELL'UE

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea: Attuazione della legge n. 11 del 2005 e prospettive di riforma.

Audizione dell'Ambasciatore Fabio Fabbri, Direttore generale per l'integrazione europea del Ministero degli Affari esteri	117
---	-----

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.

€ 2,54

Stampato su carta riciclata ecologica



16SMC0001510